



Comune di Taranto

Provincia di Taranto

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio", come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Nardelli

Supporto al RUP: Dott.ssa Ilaria Noci

Tecnico Incaricato: Ing. Cosimo Frascella

Consulenti esterni: Ing. Francesca Tagliente

Ing. Francesco Caffio

Premessa.....	5 -
CAPITOLO 1	7 -
EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI COMMERCIO.....	7 -
1.1 Inquadramento normativo	7 -
1.2 Legge regionale 16 aprile 2015, n.24: il Codice del Commercio	13 -
1.2.1 Disposizioni generali relative al Codice del Commercio	14 -
1.3 Disposizioni relative al commercio in sede fissa	19 -
1.4 Disposizioni relative al commercio in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica.....	21 -
1.5 Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche	23 -
1.6 Disposizioni relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	25 -
1.7 Disposizioni relative alla rete distributiva dei carburanti	25 -
CAPITOLO 2.....	28 -
IL COMUNE DI TARANTO.....	28 -
CENNI STORICI, ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO-DEMOGRAFICO.....	28 -
2.1 Introduzione	28 -
2.2 Inquadramento territoriale.....	28 -
2.3 Cenni storici	29 -
2.3 Il processo di industrializzazione nella città di Taranto	32 -
2.5 Analisi del contesto socio-demografico della città di Taranto	39 -
2.6 La viabilità urbana	43 -
2.7 Dinamiche economiche nel territorio tarantino.....	44 -
2.8 Le imprese e l'emergenza epidemiologica Covid-19.....	47 -
2.9 Le tendenze del turismo in Puglia	48 -
CAPITOLO 3.....	53 -
ANALISI DELLA RETE COMMERCIALE CITTADINA.....	53 -
3.1 Introduzione.....	53 -
3.2 Tipologie dimensionali degli esercizi commerciali.....	54 -
3.3 Attività commerciali su aree pubbliche.....	57 -
3.4 Le attività presenti nel Comune di Taranto.....	98 -
3.5 Le attività ricettive	99 -
3.6 Distributori di carburante	110 -
3.7 Disposizioni per l'apertura di nuove attività commerciali	112 -
Ubicazione	113 -
Tabelle merceologiche	113 -
Attività artigiana e servizi	113 -
Alimentare e non alimentare.....	113 -

Tutte le vie, piazze e slarghi della Città Vecchia e Borgo Umbertino.	- 114 -
I nuovi esercizi di vicinato dovranno impegnarsi a non porre in vendita i seguenti prodotti:....	- 114 -
- Termoidraulici;.....	- 114 -
- Auto, motocicli;.....	- 114 -
- Autoveicoli usati;	- 114 -
- Combustibili;.....	- 114 -
- Gas in bombole;.....	- 114 -
- Granaglie;.....	- 114 -
- Legnami;.....	- 114 -
- Materiali per l'edilizia;	- 114 -
- Materiali per l'industria e artigianato;	- 114 -
- Prodotti per agricoltura e zootecnia;	- 114 -
- Pneumatici	- 114 -
Non sono consentiti insediamenti di tipo artigianale e/o servizi con attività di impatto ambientale (Criticità paesistica, rete viaria, inquinamento acustico e falde, produzione di rifiuti pericolosi, ecc.).....	- 114 -
3.8 Analisi della rete distributiva locale: gli indicatori di servizio, distribuzione equilibrio, copertura e densità commerciale	- 114 -
CAPITOLO 4.....	- 118 -
CRITICITA' E STRUMENTI DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO NEL COMUNE DI TARANTO	- 118 -
4.1 Le criticità in ambito commerciale	- 118 -
4.2 Linee di intervento	- 123 -
4.3 L'individuazione delle aree eventuali da sottoporre a misure di incentivo.....	- 125 -
4.4 Considerazioni	- 129 -
CAPITOLO 5.....	- 137 -
IL PIANO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.....	- 137 -
5.1 Introduzione.....	- 137 -
5.2 Disposizioni di riferimento relativamente all'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di una media struttura. -	138 -
-	
5.3 Criteri e parametri relativi alla compatibilità delle nuove strutture sul territorio	- 141 -
5.4. Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva	- 152 -
5.4.1 Indicatori di servizio delle Medie e Grandi Strutture di Vendita nel Comune di Taranto -	154 -
-	
5.4.2 Dotazioni di servizio delle Medie e Grandi Strutture di Vendita (MSV) riscontrate nel Comune di Taranto.....	- 155 -
5.5 Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione	- 164 -

5.6 Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale	167 -
5.7 Trasferimento della gestione o della proprietà, sospensione temporanea e cessazione di attività delle medie strutture di vendita	167 -
5.8 Eventuale formazione di un'area commerciale integrata o di una grande struttura di vendita	168 -
5.9 Norme transitorie e finali.....	169 -
VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	170 -
6.1 Introduzione	170 -
6.2 Il Regolamento di disciplina dei punti vendita di quotidiani e periodici	178 -
CAPITOLO 7.....	180 -
7.1 IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE ..	180 -
7.2 Prospettive future	301 -
CAPITOLO 8.....	303 -
8.1 Introduzione	303 -
8.2 Il Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.....	304 -
CAPITOLO 9.....	332 -
LA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI.....	332 -
CAPITOLO 10.....	355 -
FORME SPECIALI DI VENDITA.....	355 -
10.1 Gli spacci interni	355 -
10.2 Vendita al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici	355 -
10.2.1 Vendita al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici nelle zone urbanistiche D1 e D3	356 -
10.3 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione	360 -
10.4 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori	361 -
CAPITOLO 11.....	363 -
SANZIONI E NORME FINALI.....	363 -
11.1 Competenza della vigilanza e dei provvedimenti sanzionatori.....	363 -
11.2 Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni	364 -
11.3 Provvedimenti sanzionatori da parte della Regione Puglia	365 -
Allegati: -	367 -

Premessa

Il presente documento è da intendersi quale strumento di programmazione e incentivazione di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 "Codice del Commercio" come modificata con la Legge Regionale 9 aprile 2018, n.12, legge che ha riordinato la normativa in materia di commercio unificandone le precedenti ripartizioni, con l'obiettivo di rappresentare un più armonico riferimento contenente le principali disposizioni.

Nella fattispecie, l'art. 12 prevede che i Comuni si dotino, attraverso *un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati*, del **documento strategico del commercio**, che non si configura come un mero strumento con cui si delineano le modalità operative da porre in essere per le attività commerciali, bensì un risultato frutto di studi e approfondimenti specifici sulla città di Taranto che persegue i seguenti obiettivi:

- promuovere lo sviluppo locale;
- promuovere la competitività imprenditoriale, il marketing territoriale e gli incentivi;
- favorire interventi atti a coniugare tradizione e innovazione;
- garantire la compatibilità delle linee progettuali con le esigenze della comunità locale.

In particolare, la presente elaborazione consta di diversi capitoli, che si articolano come di seguito descritto:

- ❖ il primo capitolo sarà dedicato all'evoluzione normativa in materia di commercio, sia nazionale che regionale e locale, ponendo in evidenza i vari cambiamenti introdotti nel corso degli anni, sino a giungere al vigente quadro normativo;
- ❖ il secondo capitolo riporta l'analisi territoriale, urbanistica e socio-demografica eseguita nel Comune di Taranto, necessaria ai fini di una pianificazione tale da ritenersi compatibile da un lato con le esigenze degli imprenditori e dall'altro con le richieste dei consumatori;
- ❖ il terzo capitolo riguarda analisi dello stato di fatto del commercio di cui al comma 2, lett. a dell'art. 12 della Legge Regionale n. 24/2015;



- ❖ sulla base delle analisi di cui ai capitoli precedenti, nel capitolo quarto sono riportate le attuali criticità inerenti il commercio nel territorio tarantino e le conseguenti possibili linee strategiche di intervento;
- ❖ I capitoli successivi riguardano il piano delle medie strutture di vendita e i vari regolamenti comunali.

L'obiettivo principale che l'Amministrazione comunale intende perseguire riguarda la volontà di coniugare la programmazione, la promozione e lo sviluppo del commercio nel territorio, anche sulla base con le sempre più attuali linee direttrici dello Sviluppo Sostenibile articolate nella nota Agenda 2030.

Il rimodellamento e le proposte di valorizzazione devono includere proposte compatibili con il contesto urbano di riferimento e devono essere analizzate non solo dal punto di vista economico, bensì dal punto di vista sociale, ingegneristico e ambientale: la presenza di più variabili e la loro reciproca dipendenza, infatti, non consente di concentrare l'attenzione solo su alcuni aspetti, prescindendo dai restanti.

Nel territorio tarantino, intervenire al fine di evitare fenomeni quali la delocalizzazione delle imprese e contestualmente stimolare gli investitori a perseguire la costituzione di attività coerenti con lo scenario in cui andranno ad introdursi, potrebbe rappresentare la base per una nuova epoca di rilancio economico e sociale.



CAPITOLO 1

EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI COMMERCIO

1.1 Inquadramento normativo

La prima Legge Nazionale in materia di commercio risale al 1971: la Legge n. 426, infatti, contemplava un importante intervento dello Stato nelle attività commerciali e prevedeva la formazione di Piani di Sviluppo, con l'obiettivo di favorire l'evoluzione dell'apparato distributivo assicurando una migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Tale Legge, tuttavia, non risultò idonea alle necessità che emersero nel corso degli anni: nacque l'esigenza di adeguare la normativa nazionale ai contestuali cambiamenti economici del Paese e pertanto, nel 1998, entrò in vigore il Decreto Legislativo n. 114 recante *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio* (noto come Riforma Bersani), che abrogava la precedente legge e le sue diverse integrazioni.

Il nuovo Decreto mirava alla liberalizzazione dei traffici commerciali, al decentramento dei poteri e alla semplificazione procedurale, nonché ad una maggiore libertà di impresa e ad una contestuale maggiore attenzione nei confronti della tutela del consumatore.

Il Decreto Bersani riformava radicalmente il settore in oggetto, sottraendo il commercio a diversi vincoli burocratici e amministrativi e demandando alle Regioni le nuove disposizioni e i principi generali.

In attuazione al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la Regione Puglia emanò la Legge del 4 agosto 1999, n. 24, recante *Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia*



di commercio con particolare focus sugli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e sugli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio.

Nella fattispecie, il Consiglio Regionale approvava due provvedimenti contenenti:

1. *indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, nonché ulteriori direttive ai Comuni in materia di urbanistica commerciale e per l'esercizio delle loro funzioni;*
2. *norme e direttive in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 28, commi 12 e 13, del d.lgs. 114/1998.*

Pur avendo mutato la tradizionale concezione del settore del commercio a livello nazionale (si pensi, alle finalità sancite nell'art. 1, comma 2¹), il Decreto Legislativo n.114/1998 si rivelò in alcuni tratti carente e poco efficace specie in relazione alla necessità di garantire un concreto equilibrio fra intervento pubblico e liberalizzazione delle attività commerciali.

Con il susseguirsi di aggiornamenti nazionali, venne approvata la Legge Regionale n. 11 del 1 agosto 2003 recante *Nuova disciplina del commercio* in conformità di quanto stabilito dall'art. 41 della Costituzione, dei principi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato e dall'art. 1336 del Codice Civile.

Un ulteriore importante tassello nella sintesi dell'evoluzione normativa in materia di commercio è rappresentato dalla Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, approvata il 12 dicembre 2006 e nota come *Direttiva Bolkestein*. Così ricordata dal nome dell'ex commissario olandese per la

¹ Si riportano di seguito le finalità sancite dal D.Lgs in oggetto:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.



Concorrenza e il Mercato Interno, la Direttiva concerneva l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento, la garanzia del rispetto della libera circolazione dei servizi e l'instaurarsi di reciproca fiducia fra gli Stati membri dell'UE, nell'ottica di maggiore competitività ed equilibrio fra i mercati. In Italia, la Direttiva Bolkestein è stata recepita con il Decreto Legislativo del 26 marzo 2010 n.59, recante *Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*, da applicare a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione (anche a carattere intellettuale) mentre, a livello regionale, in Puglia fu introdotto il Regolamento n. 3 del 11 marzo 2011.

Su scala nazionale, fra le varie disposizioni normative, si ritiene importante annoverare la Legge del 4 agosto 2006, n.248, avente in oggetto la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223². Essa ha introdotto importanti regole di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali adeguate condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.

Tale disposizione normativa, inoltre, prevede che le attività commerciali di cui al summenzionato D.Lgs 31 marzo 1998 n.114 e le attività di somministrazione di alimenti e bevande, vengano svolte in assenza dei diversi limiti e prescrizioni di cui all'art. 3³.

Non meno rilevante risulta il provvedimento di cui alla Legge del 30 luglio 2010, n. 122, con il quale è stato sostituito l'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

² Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

³ Fra i limiti e le prescrizioni a cui non erano soggette le attività, si pensi, ad esempio, al rispetto delle distanze minime obbligatorie tra le attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, alle limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali – fatta salva la distinzione fra settore alimentare e non alimentare- e alla fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali (a meno che non prescritte dal diritto comunitario).



In particolare, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria [...].

I riferimenti normativi in materia di commercio sono numerosi e di seguito si sintetizzano i principali:

- ❖ D.L. 06 luglio 2011, n. 98⁴, il quale introduce modifiche al D.L. 223/2006, disponendo l'esclusione, per l'attività commerciale, dell'obbligo di rispettare vincoli e prescrizioni in tema di orari di apertura e chiusura giornaliera, di chiusura domenicale, festiva e di mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Trattasi di una disposizione a carattere sperimentale da ritenersi applicabile per i soli esercizi commerciali siti in Comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche e d'arte;
- ❖ D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148. Esso prevedeva sia l'adeguamento da parte di Comuni, Province, Regioni e Stato al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge (art. 3, commi 1-4), sia il rispetto dei

⁴ La conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 è avvenuta con la Legge 15 Luglio 2011, n.111, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.



principi di libertà d'impresa e garanzia della concorrenza per l'accesso e l'esercizio delle attività economiche;

- ❖ D.L. 06/12/2011, n. 201, *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*.

Nel Titolo IV, Capo I del Decreto in oggetto, contenente disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza, all'art. 31 inerente gli esercizi commerciali, veniva sancita la soppressione delle parole "in via sperimentale" in riferimento all'art. 3, c.1, lettera d-bis del D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248. Inoltre, il secondo comma del medesimo articolo definiva quale principio generale dell'ordinamento nazionale *la libertà' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali*.

L'art. 34 del Capo II, Titolo IV del D.L. in oggetto riguardante la liberalizzazione delle attività economiche e l'eliminazione dei controlli ex-ante, al comma 2, definiva che *la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità*.

- ❖ D.L. 24 gennaio 2012, n.1, recante *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27.



L'art.1, Capo I, Titolo I del Decreto, avente come oggetto la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese, abrogava quanto di seguito riportato:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

- ❖ D.L. del 21 giugno 2013, n.69, contenente *disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.*



Come evidente, i riferimenti nazionali e regionali⁵ in materia di commercio sono presenti in gran numero: con l'obiettivo di uniformarsi, la Regione Puglia ha ritenuto opportuno dotarsi di una specifica Legge, oggi nota come Codice del Commercio.

1.2 Legge regionale 16 aprile 2015, n.24: il Codice del Commercio

Come introdotto nel paragrafo precedente, a conclusione della complessa evoluzione normativa, la Regione Puglia ha posto in essere il nuovo *Codice del Commercio*, attribuendo ai singoli Comuni specifici compiti di indirizzo e programmazione e recependo le varie novità in materia di liberalizzazione delle attività commerciali e dei servizi.

La **Legge Regionale 9 aprile 2018, n. 12**, ha aggiornato normativamente il Codice del Commercio alle seguenti norme:

- a) Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- b) Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- c) Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

⁵ Si annoverano, fra i principali riferimenti a scala regionale, i seguenti:

- Legge Regionale 7 maggio 2008, n.5: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio);
- R.R. 11 marzo 2011, n. 3: Procedimenti amministrativi in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno;
- R.R. del 15 luglio 2011, n. 15: I distretti urbani del commercio. Regolamento attuativo dell'art. 16 della L.R. 1 agosto 2003, n. 11;
- L.R. 16 aprile 2015, n. 24 e ss.mm.ii..



d) Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi).

Gli articoli fondamentali della nuova disciplina regionale del commercio, che regolamentano gli aspetti cruciali della programmazione e della disciplina comunale delle attività commerciali sono di seguito riportati.

1.2.1 Disposizioni generali relative al Codice del Commercio

CAPO III – Programmazione della rete distributiva

Art. 12 – Strumenti comunali di programmazione e incentivazione

1. I comuni per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all'articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del commercio e delle norme previste dal presente articolo.

2. Il Documento strategico del commercio ha i seguenti contenuti minimi:

a) un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:

- 1) una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;
- 2) la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;



- b) una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
 - c) l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all'articolo 13;
 - d) le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.
- 3 Il documento strategico del commercio è inviato alla Regione e costituisce elemento di valutazione necessario per la conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza di tale provvedimento la Regione valuta l'autorizzazione sulla base delle finalità di cui all'articolo 2, dei provvedimenti di cui all'articolo 3 e delle norme generali contenute nella presente legge.
4. Il comune definisce:
- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;
 - b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13;
 - c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;
 - d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:
 - 1. le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
 - 2. le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
 - 3. la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;



4. la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
 5. le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;
 6. le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
 7. la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
 8. le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;
- e) i comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:
1. la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
 2. le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
 3. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
 4. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
 5. le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
 6. le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;



f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria l'approvazione del regolamento di cui alla lettera e).

Capo IV - Strumenti di promozione del commercio

Art. 13 - "Sviluppo e promozione del commercio"

1. All'interno del Documento strategico di cui all'articolo 12, comma 2, i comuni individuano, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, le zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio.
2. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti all'interno delle aree individuate dal comune.
3. In relazione alle problematiche rilevate il comune può:
 - a) promuovere la creazione di distretti urbani del commercio;
 - b) attivare progetti di valorizzazione commerciale;
 - c) individuare strumenti di promozione di servizi di prossimità;
4. I distretti urbani del commercio prevedono accordi fra amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata.
5. I progetti di valorizzazione commerciale sono elaborati d'iniziativa del comune in accordo con i soggetti pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali.
6. Nell'elaborazione del progetto di valorizzazione commerciale, il comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e



finanziari in atto, al fine del rilancio e della qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attività economiche in essa presenti.

7. Il progetto di valorizzazione commerciale può prevedere:
 - a) soppresso
 - b) interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione regionale;
 - c) soppresso
 - d) disposizioni a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale;
 - e) misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario;
 - f) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di riorganizzazione della logistica urbana;
 - g) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
 - h) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l'insediamento di medie strutture di vendita;
 - i) l'attuazione di azioni di promozione dell'area;
 - j) l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio.
8. Il comune, sulla base del progetto, può inoltre:
 - a. incentivare la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento anche attraverso l'utilizzo della fiscalità locale, la monetizzazione o la ridefinizione dei requisiti urbanistici, facilitando, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi;
 - b. vietare i cambi di destinazione d'uso da attività commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività.
9. Nelle aree a rischio di degrado e desertificazione commerciale, i comuni possono dotarsi di strumenti di promozione di servizi di prossimità, comprendenti la realizzazione di centri polifunzionali di servizio.



10. I centri polifunzionali possono prevedere la presenza in unica struttura, o complesso unitario comunque rientrante entro i limiti delle medie strutture di tipo M1, come definite dall'articolo 16, di:
- a. attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali pugliesi;
 - b. servizi per la promozione del territorio;
 - c. attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.
11. I comuni possono prevedere provvidenze per lo sviluppo dei servizi di prossimità e dei centri polifunzionali sotto forma di semplificazioni, esenzione da tributi e contributi alle attività e provvedono a comunicarne la creazione alla Regione per l'eventuale erogazione di contributi regionali.
12. Nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 3, la Regione definisce gli adempimenti necessari all'applicazione del presente articolo e le modalità di finanziamento degli interventi.
13. La Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo con quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti, al fine di assicurare le sinergie fra i diversi canali di finanziamento.

1.3 Disposizioni relative al commercio in sede fissa

La Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, ha regolamentato il commercio in sede fissa al Titolo II, artt. 16-17-18-19-20-21.

Nella fattispecie, l'art.16, c.2, dispone che la programmazione della rete di vendita venga eseguita sulla base della suddivisione dei settori merceologici, alimentare e non⁶, mentre il comma 5 e il

⁶ Il settore non alimentare è suddiviso: beni per la persona, altri beni a basso impatto urbanistico e altri beni (Art.16, c.3, Codice del Commercio).



comma 6 dell'articolo in oggetto classificano gli esercizi commerciali in funzione delle tipologie dimensionali e delle relative modalità insediative⁷.

Le modalità di apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi sono disciplinate dall'art. 17 del Codice, il quale prevede che gli esercizi di vicinato siano soggetti alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il SUAP di competenza. Differente, invece, risulta l'iter per l'apertura, il trasferimento, il cambiamento del settore merceologico e l'ampliamento di superfici di vendita relative alle medie⁸/grandi strutture o ai centri commerciali, ad un'area commerciale integrata o parco commerciale: nel primo caso si richiede autorizzazione al Comune di competenza, mentre nel secondo caso è necessaria la presentazione della SCIA per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti all'interno della grande struttura complessa, a seconda del regione applicabile a ciascuno di essi in relazione alle rispettive dimensioni. Per tali strutture complesse la richiesta di autorizzazione dovrà essere richiesta da un promotore oppure congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali.

L'art.18, che regola la pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali, prevede che:

1) i comuni individuino le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità alle finalità di cui all'articolo 2, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all'articolo 16.

⁷ Così come meglio riportato nei capitoli successivi.

⁸ Art. 17, c. 6: Il comune adotta le norme sul procedimento concernenti le domande relative alle medie strutture di vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande e devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e s.m. e i.

Art. 17, c. 7: La domanda di autorizzazione per grandi strutture di vendita è inoltrata al SUAP competente per territorio e alla Regione ed è esaminata da una conferenza di servizi indetta dalla Regione, composta dai rappresentanti della Regione, della provincia e del comune competente per territorio. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti e il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa alla Regione.



2. L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3. è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie.

La dotazione di aree a parcheggio di nuovi insediamenti commerciali è di competenza comunale e risulta regolamentata dall'art. 19, mentre l'articolo 20 e l'articolo 21 regolamentano rispettivamente la correlazione fra concessione edilizia e autorizzazione commerciale, e il commercio all'ingrosso.

1.4 Disposizioni relative al commercio in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica

La vendita della stampa quotidiana e periodica è disciplinata al Titolo III del Codice del Commercio; essa deve essere subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune di competenza secondo i principi e i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui all'Art. 12.

Nell'ambito di questi ultimi, il Comune definisce le modalità di apertura e trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica, indicando:

- i criteri ed i parametri qualitativi per il mantenimento e lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici (art. 23 , comma 1), premesso che tali attività si intendono liberalizzate e non subordinate a vincoli quali contingentamenti o distanze minime, come stabilito dal DL 4 luglio 2006, n. 223 convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248;
- i servizi aggiuntivi che possono essere erogati dalle rivendite in convenzione con i comuni stessi, nell'ambito dell'accoglienza turistica o dei servizi al territorio (art. 23, comma 1).

L'esenzione dall'autorizzazione (art. 24) resta confermata per:

- la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacati e religiosi che per propaganda si avvalgono di volontari;



- la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;
- la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente titolo III;
- la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico - ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
- la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia soggetto al pagamento di un titolo di ingresso ovvero di abbonamenti periodici e riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;
- la vendita di quotidiani e periodici nei centri polifunzionali di cui all' art. 13.

Le modalità che disciplinano la vendita della stampa quotidiana e periodica sono disciplinate dall'art. 25:

- spazio espositivo non inferiore a mq 25 per le testate poste in vendita;
- l'editore stabilisce il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica che non può subire variazioni in relazione ai punti vendita che effettuano la rivendita;
- le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai venditori, devono essere identiche per tutti i punti vendita;
- è vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e di altro materiale a contenuto pornografico;
- gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
- nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita devono assicurare parità di trattamento fra le diverse testate;



- gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
- fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
- le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

Art. 26 - Diffusione gratuita della stampa

- La diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è consentita in zone non adiacenti alle rivendite.
- L'editore o altro soggetto giuridico che intende distribuire manualmente e in forma gratuita un prodotto editoriale proprio o altrui, ne dà comunicazione contestualmente all'inizio dell'attività all'Amministrazione comunale territorialmente competente.

1.5 Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche

Il Codice del Commercio ha disciplinato il commercio su aree pubbliche al Titolo IV, definendone le norme generali al Capo I, la programmazione al Capo II, le norme per l'esercizio dell'attività al Capo III.

Le competenze dei Comune relative al commercio su aree pubbliche è definito nell'art.12 della Legge Regionale, secondo cui:

“4. Il comune definisce: [...]

d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:

1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;



- 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
 - 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
 - 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti ad essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
 - 5) le determinazioni in materia di posteggi per operatori appartenenti a categorie particolari di cui al comma 8 dell'articolo 30 della presente legge e produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;
 - 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
 - 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
 - 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;
- e) i Comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:
- 1) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
 - 2) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - 3) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
 - 4) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
 - 5) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;



- 6) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;
- f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e le fiere oltre cento posteggi è obbligatorio:
 - 1) l'approvazione del regolamento di cui alla precedente lettera d)".

1.6 Disposizioni relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono regolamentati al Titolo V della Legge Regionale, artt. 38-39-40-41-42.

Trattasi di esercizi che sono stati oggetto di liberalizzazione con il D.Lgs 59/2010 e successive modifiche del D.Lgs 147/2012: con esso, infatti, è stato definito che l'avvio di tali attività non sarebbe stato più subordinato ad autorizzazione ma a Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentare al SUAP di competenza.

A livello regionale, il Codice del Commercio prevede che sia di competenza dei Comuni quanto di seguito riportato:

- l'individuazione delle *“aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione ed a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale”*;
- la definizione delle *“condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare”*.

1.7 Disposizioni relative alla rete distributiva dei carburanti

A livello nazionale, nell'ultimo decennio, l'attività di distribuzione di carburanti è stata oggetto di diverse disposizioni normative, fra le quali si annovera:

- il D. Lgs 11 febbraio 1998 n. 32, recante *“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;



- Il D. Lgs 8 settembre 1999 n. 346, recante modifiche e integrazioni al D.Lgs di cui al punto precedente;
- Il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- Il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge n. 111 del 15 luglio 2011 “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, il quale ha previsto, per i gestori degli impianti:
 1. dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 2. dell'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
 3. dell'esercizio della vendita di pastigliaggi.
- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. Tale decreto ha previsto diverse misure indirizzate alla liberalizzazione del settore, fra cui:
 1. la possibilità, per i gestori degli impianti titolari della relativa autorizzazione petrolifera, di rifornirsi liberamente da qualsiasi rivenditore o produttore (art. 17 comma 1);
 2. la possibilità, per i gestori degli impianti distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, dell'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività (art. 17, comma 4);
o la possibilità di vendere ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale (art. 17, comma 4);



3. l'eliminazione di vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato (art. 17, comma 4).
- Il Titolo VI della Legge Regionale n. 24/2015, artt. 43-44-45-46. Nella fattispecie, le competenze comunali sono definite dall' art.44:

I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, per l'esercizio provvisorio e per l'aggiunta carburanti in impianti esistenti, nel rispetto del titolo VI e di quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 3. Le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

 1. *Il SUAP è competente alla procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico (PAU) che deve essere inviato in copia al Servizio regionale competente. L'avvio dell'attività è inoltre subordinata alla presentazione della SCIA prevenzione incendi trasmessa a cura del SUAP.*
 2. *I comuni, entro quindici anni dalla data di autorizzazione o dalla precedente verifica, accertano l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.*



CAPITOLO 2

IL COMUNE DI TARANTO

CENNI STORICI, ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO-DEMOGRAFICO

2.1 Introduzione

Nel secondo capitolo sono inseriti il quadro conoscitivo generale della città e un'analisi relativa all'andamento demografico-economico tarantino: trattasi di informazioni funzionali e propedeutiche alla valutazione delle potenzialità del contesto, sulla base delle quali si è potuto procedere a delineare quanto richiesto dal dettato legislativo ai fini della redazione del presente.

2.2 Inquadramento territoriale

A causa della sua singolare collocazione geografica, all'antica capitale della Magna Grecia viene spesso attribuita la definizione di *città dei due mari*. Collocata nell'omonimo golfo, Taranto si estende infatti fra il Mar Grande a sud ed una profonda laguna a nord, il Mar Piccolo.

Il Mar Grande, caratterizzato da una superficie di circa 35 km² e da una profondità massima di 35 m, rappresenta il tratto del Mar Ionio delimitato dalle Isole Cheradi, meglio note ai residenti come le isole di San Pietro e San Paolo. Il Mar Piccolo, collocato nel punto più interno del Golfo di Taranto e del Mare Ionio, rappresenta un bacino interamente contenuto nell'entroterra con caratteristiche lagunari. Esso si divide idealmente in due ulteriori aree di forma ellittica note come



Primo Seno (o Seno di Ponente) e Secondo Seno (o Seno di Levante). Il Primo Seno, la cui forma è riconducibile a quella di un triangolo, è in comunicazione con il Mar Grande attraverso due canali: il Canale Navigabile, artificiale e il Canale di Porta Napoli, naturale.



Fig. 2.1: Il territorio del Comune di Taranto.

2.3 Cenni storici

La città di Taranto è riconosciuta come città strategica sin dall'antichità per la sua posizione sul mare e per i suoi contenuti geomorfologici, massimamente utili alla difesa del territorio e della flotta navale. Le vicende storiche da essa attraversate sono tutte contenute nella composizione della città antica che rappresenta il risultato finale associato al sovrapporsi di diversi interventi urbanistici.

Taranto è stata fondata nel 706 a.C. da coloni spartani che giunsero in questo territorio per ragioni di espansione e commerciali trasferendovi la loro cultura e le loro tradizioni. La strategica posizione sul mare -che consentiva da un lato di pianificare eventuali difese dagli attacchi esterni e dall'altro di favorire gli scambi commerciali- ha reso la città sin dai secoli più antichi un territorio di conquista.



Con l'arrivo degli spartani, ne conseguì la distruzione dell'abitato indigeno e la diffusione nel territorio di una nuova cultura, una nuova tradizione e di una nuova conformazione della città: per difendersi dagli attacchi dei nemici, furono infatti costruiti una serie piccoli centri fortificati posti in posizione strategica.

Secondo la leggenda, nel secolo VIII A.C l'eroe spartano Falanto, prima di intraprendere un nuovo viaggio via mare, decise di consultare l'Oracolo di Delphi e apprese che avrebbe fondato una città a seguito della visione di un evento piovoso da un cielo sereno e privo di nuvole.

L'eroe intraprese un lungo cammino e si narra che, giunto in prossimità del fiume Tara, si addormentò sul grembo della moglie che iniziò a piangere bagnando con le lacrime il volto del marito: Falanto intuì che il pianto della sua sposa rappresentava la pioggia e dunque quanto predetto si era avverato. Si fermò e fondò la città di Taranto.

Sin dalle sue origini, la posizione strategica e l'assetto del territorio resero la città oggetto di conquista e proprio per tale ragione attualmente la ricostruzione della storia urbanistica di Taranto risulta piuttosto complessa: le varie demolizioni e ricostruzioni sono avvenute spesso con tecniche e stili differenti e hanno indotto la cancellazione di molte tracce del passato.

Il periodo di maggiore crescita e prosperità sia economica che culturale è associato alla figura di Archita, una delle più importanti personalità nate e vissute fra i due Mari. Fu eletto per sette volte e durante la sua carica furono coniate monete e realizzati edifici e statue che resero evidente la supremazia tarantina rispetto alle restanti colonie greche dell'Italia meridionale.

A partire dal 300 a.C. Taranto e Roma iniziarono un periodo di contrasti legati all'alleanza dei Romani con la civiltà lucana, desiderosa di frenare l'espansione socio-economica della città. Sebbene Roma appoggiasse i nemici, i maggiori scontri con Taranto iniziarono vent'anni dopo, periodo in cui i trattati di pace stipulati vennero violati. Si pensi alle lotte che la colonia greca intraprese alleandosi con Pirro, Re dell'Epiro, contro i romani: tali scontri costarono più di 7000 morti e incrementarono il prestigio della città di Taranto che inizialmente uscì vincitrice dal



conflitto. Sebbene la strategia degli Epiroti legata all'utilizzo degli elefanti (allora animali sconosciuti dalla gran parte delle civiltà esistenti) rappresentò un grande strumento di conquista e vittoria, con il passare degli anni gli avversari romani iniziarono a difendersi adeguatamente al punto tale che Pirro fu costretto a stipulare un contratto in cui si impegnava ad abbandonare l'Italia purché non venisse attaccata nuovamente Taranto.

Questo accordo non fu rispettato: le mire espansionistiche dei Romani furono la ragione per la quale essi ritornarono ad interessarsi alla città; Pirro fu invitato a raggiungere la Puglia e le sue sconfitte furono questa volta decisive. Il re dell'Epiro, a seguito della disfatta di Malevento, si ritirò in Grecia lasciando a Taranto un limitato esercito comandato da Milone. Gli abitanti della colonia spartana, avvertendo sempre più il desiderio di libertà dal dominio epirota, si allearono con i Cartaginesi ma questo accordo costrinse Milone a consegnare la città nelle mani dei Romani: il territorio fu soggetto a radicali trasformazioni urbane, vennero distrutte le più grandi opere di origine greca che ornavano Taranto mentre i beni più preziosi vennero trasferiti a Roma.

Durante la seconda guerra punica combattuta tra Roma e Cartagine dal 218 a.C al 202 a.C. Annibale riuscì ad impadronirsi di Taranto ma tale dominio ebbe breve durata: l'assalto dei Romani invertì nuovamente le sorti del conflitto: la comunità greca e la colonia romana si unirono in un'unica struttura amministrativa, il *municipium*. A Taranto fu realizzato un acquedotto ed un anfiteatro e la città si avviò verso una lenta ripresa che durò sino alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, periodo in cui la realizzazione del porto di Brindisi segnò una nuova fase di declino economico. In questo periodo Taranto fu invasa da Goti, Bizantini e Longobardi: numerose furono le lotte per la conquista del territorio, i mutamenti urbani furono inevitabili e strettamente legati agli insediamenti di civiltà molto differenti fra loro. Il IX secolo fu caratterizzato dalla presenza dei Saraceni che trasformarono Taranto in una importante sede navale e militare sino all'arrivo dei bizantini.



Sebbene la mancanza di tracce sufficienti renda difficile la ricostruzione storica della città, un dato certo riguarda la distruzione di Taranto per opera dei musulmani nel 927 e la ricostruzione a partire dal 967 voluta da Niceforo II Foca, imperatore bizantino che si interessò in particolar modo della costituzione del Borgo Antico.

Circa trenta anni dopo Taranto fu sottoposta al dominio dei Normanni guidati dal Roberto il Guiscardo ma la supremazia della città continuò a diminuire ancor più con la successiva partecipazione alla prima crociata contro i Turchi, operazione che accentuò invece lo sviluppo di Brindisi.

Nel XIII secolo, con l'arrivo degli Svevi, l'imperatore Federico II nominò suo figlio Manfredi principe di Taranto ma il suo controllo terminò con l'arrivo di Carlo d'Angiò: la città fu dunque sottomessa al dominio francese e affidata al principe Filippo D'Angiò.

Nel periodo angioino-aragonese la città venne fortificata a causa del pericolo imminente rappresentato dai Turchi (tuttavia molte delle costruzioni furono distrutte successivamente per volontà del re Vittorio Emanuele II di Savoia).

2.3 Il processo di industrializzazione nella città di Taranto

Sebbene Taranto sia caratterizzata da un patrimonio storico-culturale particolarmente vasto e ricco di contenuti, per molti anni la sua immagine è stata prevalentemente associata ad un territorio di vecchia industrializzazione: a seguito dell'unità di Italia, infatti, la città iniziò una imponente fase di crescita economica e demografica e tale incremento è da ricondurre principalmente alla costruzione dell'Arsenale Militare e dei cantieri navali.



In tale periodo, l'economia tarantina fu caratterizzata da un momento di lenta decadenza in cui anche le attività agricole e artigianali non risultavano sufficienti al fine di assicurare uno sviluppo locale stabile e indipendente.

La decisione di costruire l'Arsenale Militare a Taranto, ampiamente supportata dalla volontà di favorire l'espansione industriale del territorio italiano sul settore navale e meccanico, fu posta in essere quando, fra il 1863 e il 1865, la Commissione permanente per la Difesa dello Stato, avviò una serie di studi sui porti mercantili ubicati nel Meridione. Emerse quanto di seguito:

Taranto possiede una rada vastissima capace di offrire un sicuro ed ottimo ricovero a molte flotte da guerra riunite. Questa rada, coperta dalle isole di San Pietro e San Paolo, e dai bassifondi ad esse adiacenti come da un frangionde naturale, comunica mediante due canali posti ai due lati estranei delle città con un grande lago che s'interna nella terra per oltre quattro miglia, detto Mare Piccolo, atto a comodamente ricevere arsenali, cantieri e tutto quanto può occorrere ad un porto militare della più grande importanza⁹.

I lavori per la costruzione dell'Arsenale ebbero avvio nel 1883 e la prima parte dell'opera venne inaugurata alla presenza del Re d'Italia Umberto I di Savoia nell'agosto del 1889.

Iniziò dunque un intenso processo di industrializzazione che rivoluzionò l'intero tessuto economico, sociale e urbanistico della città e tale cambiamento fu ben accolto dalla comunità tarantina, a meno di pescatori, mitilicoltori e artigiani, che in pochi decenni vissero una fase di declino delle loro attività, a favore dell'espansione della nuova realtà industriale.

Il nuovo equilibrio della città, pur evidentemente del tutto esogeno rispetto alle peculiarità economiche e sociali che caratterizzavano l'intero territorio, delineò le caratteristiche dello sviluppo dell'area che si sarebbero mantenute costanti per i futuri decenni.

9 Estratto della relazione presentata dalla Commissione permanente per la difesa dello Stato per la scelta di una località ove stabilire l'arsenale del 2° Dipartimento Marittimo, istituita con Ministeriale Dispaccio del 30 dicembre 1864, n.5.583.



In merito alle considerazioni dal punto di vista urbanistico, l'insediamento dell'arsenale e il conseguente incremento del livello di occupazione contribuirono ad un graduale spostamento della popolazione che dalle campagne si trasferì nell'area urbana, dando pertanto avvio ad un importante cambiamento anche nel ritmo dello sviluppo edilizio, che crebbe notevolmente in pochi anni per ragione delle nuove costruzioni (non solo a carattere militare) che vennero realizzate.

In questo panorama si inseriscono i Cantieri Navali Franco Tosi, insediatisi a Taranto nel 1914. Collocati in località Leggiadrezze sulla riva settentrionale del primo seno del Mar Piccolo, i loro spazi vennero dedicati alla costruzione di strutture navali, turbine e motori, motonavi da carico e sommergibili e ciò contribuì a rafforzare i contatti con la Marina Militare italiana.

Le ragioni che motivarono la scelta dell'insediamento di un importante cantiere navale a Taranto si riconducono ai contemporanei programmi statali di ammodernamento del naviglio militare, per i quali si cercava di coinvolgere maggiormente l'industria italiana anziché gli stabilimenti esteri.

Le ricadute in termini di occupazione nel territorio tarantino furono certamente positive: l'importante dotazione di impianti e la presenza di officine meccaniche di differenti specialità, comportò la necessaria formazione e assunzione di un gran numero di addetti.





Fig. 2.2: Cantieri Navali di Taranto.

Per la città di Taranto si trattò di una nuova realtà che tuttavia non si diversificava dal nuovo tessuto economico che andava a collocarsi nel territorio nei decenni precedenti: continuava, infatti, la specializzazione nel ramo meccanico-navale, strettamente connessa alle esigenze dell'arsenale militare.

Sebbene durante il primo conflitto mondiale venne mobilitato un gran numero di lavoratori, la prima crisi si presentò nell'immediato dopoguerra, periodo in cui il decremento delle commesse militari, la penetrazione del mercato estero e la contestuale eccedenza degli impianti produttivi nel territorio nazionale diede avvio ad una precoce crisi della cantieristica che coinvolse anche le piccole e medie aziende meccaniche e navali.

Una lenta ripresa si registrò durante il periodo di ascesa al potere di Benito Mussolini e con l'avvento del Fascismo per via dell'avvio dei lavori di riparazione e costruzioni delle navi destinate alle guerre coloniali.



La drastica battuta di arresto si presentò nel secondo dopoguerra a causa della riduzione delle commesse militari che fecero ripiombare nella crisi il settore della cantieristica navale, in un panorama in cui gli altri settori economici erano già da tempo in difficoltà.

Questa fu una delle ragioni per le quali la successiva costruzione del Centro Siderurgico venne accolta con sollievo dalla città.

La continuità del processo di industrializzazione fu infatti assicurata dall'apertura di quello che sarebbe divenuto il più importante polo siderurgico europeo: nella seconda metà del XX secolo, infatti, per limitare il crescente divario fra Nord e Sud e per far fronte ad una incessante richiesta di acciaio, il governo italiano promosse la costruzione di un grande stabilimento e la scelta dell'ubicazione ricadde sulla città di Taranto.

I lavori per la costruzione dell'Italsider occuparono migliaia di lavoratori: nei soli primi cinque anni vennero assunti oltre 15.000 operai destinati ai lavori di manovalanza e gli impianti raggiunsero sin dal 1975 una capacità produttiva di acciaio di 15 milioni di tonnellate. Il boom economico che investì la città contribuì all'abbandono dell'idea di promuovere le attività agricole e le attività legate alla pesca e per Taranto si avviò una fase di radicale cambiamento in cui il suo assetto assumeva le sembianze delle più grandi città industriali collocate nel Nord Italia.

L'ambizione di rendere il territorio a sola vocazione industriale iniziò tuttavia ad incontrare alcuni ostacoli: si pensi, ad esempio, ad alcune forze politiche locali e alla presenza sempre più incisiva dei sindacati che tutt'altro auspicavano per la città di Taranto e dunque esprimevano il loro dissenso ad un così rapido stravolgimento dei piani urbanistici.

Ciò fu accentuato dalla consapevolezza del progressivo aumento della produzione d'acciaio da parte dei Paesi in via di sviluppo che avrebbero inevitabilmente dato luogo a mercati più competitivi. Maggiore attenzione fu posta agli orari di lavoro, alla sicurezza e alle qualifiche degli occupati e inoltre alcuni problemi si presentarono in seguito ad alcuni lavori all'interno dell'area



industriale: al loro termine infatti era necessario trovare un'occupazione ai numerosi manovali non riassorbiti dalla fabbrica e destinati al licenziamento.

In questo scenario si sviluppa la "Vertenza Taranto": un significativo movimento di forze sociali, CGIL, CISL e UIL richiedono per la città un processo di diversificazione relativo allo sviluppo economico che non doveva più essere concentrato sul solo stabilimento siderurgico (per scongiurare l'accentuarsi di una situazione finanziaria di per sé vulnerabile) e l'accordo fra sindacati e Italsider si raggiunse nel 1974.

Si avanzarono al Governo una serie di proposte atte ad una parziale riconversione del tessuto urbano (attuazione del piano idrico e conseguenti trasformazioni dell'agricoltura; realizzazione del primo comparto dell'area industriale di Grottaglie, in risposta alle esigenze di un processo di diversificazione produttiva attraverso la predisposizione di idonei strumenti urbanistici; costruzione del molo polisettoriale; ricostruzione dei cantieri navali;...).

Le richieste dei sindacati non ebbero però un riscontro positivo: le spese per poter far fronte a tali iniziative risultarono troppo elevate e gli interessi finanziari attorno all'attività siderurgica erano evidenti.

A partire dagli anni '80, la Comunità Europea dichiarò lo stato di crisi per il settore siderurgico: il crescente sviluppo del settore dei servizi, infatti, pose in evidenza la vulnerabilità del consumo dell'acciaio rispetto a nuove dinamiche economiche che andavano diffondendosi in maniera del tutto naturale. Si pensi all'importanza dei cosiddetti beni intangibili e della fruizione dei servizi per i consumatori che iniziavano dunque a ricercare soluzioni non solo per il soddisfacimento delle proprie esigenze ma per vivere nuove esperienze.

A ciò si aggiunse l'ingresso sul mercato di nuovi Paesi produttori come Brasile e Corea in grado di offrire acciaio a prezzi competitivi, frutto di un basso costo della manodopera. Gli interventi europei miravano ad un ridimensionamento della produzione: ad ogni Paese, in funzione della domanda globale, furono assegnate trimestralmente quote minime di produzione con prezzi



stabiliti; gli aiuti statali erano limitati e in questa condizione le aziende Italsider che versavano in grave crisi di liquidità vennero conferite nel 1981 alla *Nuova Italsider*: le casse dello Stato furono soggette ad importanti esborsi per far fronte ai Piani di risanamento.

Nello stesso anno infatti una delegazione di esperti giapponesi (Nippon Steel Corporation) sbarca a Taranto e avvia il progetto TARAP-MRO (Taranto Rationalization Plan-Miglioramento Risultati Operativi) al fine di migliorare l'efficienza dello stabilimento: il nuovo piano redatto, accompagnato da una ripresa del mercato siderurgico, iniziò a produrre risultati positivi che tuttavia ebbero breve durata. A seguito di ripetuti tentativi di risanamento, la siderurgia italiana si trovò in una grave condizione di crisi finanziaria: in questo scenario nasce la società *Ilva* ma la nuova gestione affidata all'ingegnere Gambardella e i suoi piani indirizzati a quotare in borsa la società falliscono inducendo la siderurgia pubblica ad un preoccupante indebitamento.

Per far fronte a questa situazione lo Stato avrebbe dovuto imporre nuovi tagli produttivi ma questa strategia incontrò l'opposizione della Comunità Europea: l'unica e plausibile soluzione sarebbe stata la privatizzazione del polo siderurgico.

L'IRI pose in liquidazione volontaria l'ILVA e incaricò l'IMI per la valutazione dei prezzi di possibile cessione dell'azienda ad imprenditori privati. I principali soggetti interessati all'acquisizione dell'Ilva Laminati Piani furono il giapponese Hayao Nakamura, Lucchini e Riva: nel 1995 il governo tecnico guidato da Lamberto Dini approvò l'offerta della Rilp srl, controllata dal Gruppo Riva e da altri imprenditori italiani e stranieri. Si chiuse così un importante capitolo relativo alla siderurgia pubblica italiana.

La privatizzazione dello stabilimento comportò un iniziale aumento della produzione che rimase stabile sino al 1998, anno in cui si registrò nuovamente un calo delle attività da cui ne conseguì un ridimensionamento del numero degli occupati.

Gli anni della post-privatizzazione furono affrontati con numerose difficoltà che videro l'emergere sempre più evidente della questione ambientale, l'indebolimento del Gruppo Riva, legato ai



cambiamenti del mercato siderurgico europeo e mondiale, l'introduzione del colosso mondiale di ArcelorMittal S.A. sino alla più recente Società Acciaierie d'Italia S.p.A.

2.5 Analisi del contesto socio-demografico della città di Taranto

Lo studio relativo alla popolazione residente nel Comune di Taranto consente da un lato di desumere le più recenti tendenze demografiche e dall'altro fornisce utili strumenti per analizzare i fenomeni di cambiamento in corso, a supporto delle politiche di gestione del territorio.


In Puglia, al 1° gennaio 2019 risiedono 4.029.053 persone (6,7% del totale della popolazione residente in Italia). Poco più di 1/4 risiede nei 6 capoluoghi di provincia.

La struttura per età evidenzia una prevalenza della classe 40-64 anni corrispondente al 36,3% del totale; inoltre il peso della classe 20-39 anni è più alto rispetto alla media nazionale (23,2% contro 22,0%). L'incidenza delle persone con 75 anni e oltre è del 10,8% contro l'11,7% del Paese.

Al primo gennaio 2020, la popolazione residente nella città di Taranto risultava costituita da 191050 unità di cui 91215 maschi e 99823 femmine, mentre, al primo gennaio 2023, la popolazione risultava pari a 188098 unità, di cui 90112 maschi e 97986 femmine.



- **Andamento della popolazione residente nel Comune di Taranto nel periodo compreso fra il 2001 e il 2021**



Fonte: Dati ISTAT al 31 Dicembre 2021, Elaborazione: TUTTITALIA.IT

Come si evince dall’analisi dei dati disponibili, a partire dall’anno 2013 sino al 2021, è stato registrato un continuo e pressoché costante decremento della popolazione residente nella città di Taranto.

Le principali ragioni alle quali si può, in prima analisi, attribuire il calo del numero dei residenti, sono riconducibili da un lato alle condizioni economiche del territorio in esame, figlie di un passato in cui era ben radicata la convinzione secondo cui un impianto siderurgico dalle enormi dimensioni potesse fungere da catalizzatore per l’economia locale, e dall’altro al crescente numero di giovani che intraprende la propria carriera universitaria e/o lavorativa in altre città italiane o estere.

In linea con le tendenze prevalenti su scala nazionale, anche l’economia tarantina è stata colpita, specie nell’ultimo decennio, da una grave recessione delle attività produttive che ha favorito l’evolversi di dinamiche demografiche negative, con un evidente invecchiamento della popolazione. Su scala regionale, l’odierno sistema economico appare tendenzialmente disomogeneo: esso è caratterizzato da zone in cui il livello di competitività appare superiore alla media e da altre zone in cui i sistemi produttivi si presentano residuali.



Taranto si colloca fra i due estremi: appaiono tuttavia chiari i più recenti studi e interventi atti a promuovere modelli di sviluppo alternativi rispetto a quelli tradizionali, a sola vocazione industriale¹⁰.

Come noto, le cause dell'invecchiamento sono il calo della fecondità e l'aumento della vita media. Se a queste vi aggiungiamo l'imminente ingresso nella fetta demografica degli over 65enni, rinvenenti dai nati durante il baby-boom degli anni Sessanta dello scorso secolo, si comprende abbastanza agevolmente che la popolazione autoctona non avrebbe il tempo per modificare le cose nei prossimi lustri.

Di qui è facilmente intuibile l'importanza di flussi stranieri che sembrano contrastare la denatalità demografica e lo spettro di "crescita zero" della popolazione. Ecco, dunque, l'esigenza di considerare con la massima attenzione la presenza straniera che tende ormai a stabilizzarsi sempre più massicciamente nel vecchio continente e, non più marginalmente, anche in Italia; questo, in funzione di un progetto migratorio che non sottende più allo schema di una breve stanzialità ma anzi ad un modello di stabilizzazione. Lo straniero, infatti, sta ormai rapidamente passando da uno status di "produttore" ad uno di "consumatore"¹¹.

Si riporta, di seguito, il dato riferito alla presenza di stranieri, suddivisi per sesso, presenti in Puglia e nello specifico nel Comune di Taranto al 01 gennaio 2023.

Anno 2023	maschi	femmine	Totale
Puglia	70467	68222	138689
Taranto	2337	2346	4683


Fonte: dati.istat.it

10 Coerentemente con quanto recitato nel libro verde della Commissione Europea del 2010 "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare", le nuove politiche territoriali vertono su una nuova materia prima: la capacità di immaginare, creare e innovare da intendersi quale strumento principale per bypassare la crisi e contestualmente acquisire vantaggio competitivo.

11 IPRES, "La struttura della popolazione e dinamiche demografiche di Taranto e Provincia", 2018.



- **Andamento della popolazione con cittadinanza straniera – Comune di Taranto**



Fonte: Dati Istat al 01 gennaio 2021 – Elaborazione TUTTITALIA.IT

- **Grado di istruzione e condizione professionale**

In riferimento al grado di istruzione e alla condizione professionale di cui si compone la popolazione residente nel Comune di Taranto, risultano a disposizione i dati di seguito riportati, relativi rispettivamente al 2021 ed al 2019.

Periodo	2021										
	nessun titolo di studio	nessun titolo di studio		licenza di scuola elementare	licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale	diploma di istruzione secondaria di II grado o di qualifica professionale (corso di 3-4 anni) compresi IFTS	diploma di tecnico superiore ITS o titolo di studio terziario di primo livello	titolo di studio terziario di secondo livello e dottorato di ricerca	titolo di studio terziario di secondo livello e dottorato di ricerca		totale
Grado di istruzione	analfabeti	alfabeti privi di titolo di studio						titolo di studio terziario di secondo livello	dottorato di ricerca/diploma accademico di formazione alla ricerca		
Territorio											
Puglia	2E+05	32659	172384	638300	1143551	1185079	125408	356377	345166	11211	3653758
Taranto	8403	1238	7165	27892	56765	60172	6056	17875	17534	341	177163

Fonte: dati-censimentipermanenti.istat.it

Condizione professionale o non professionale al 2019	Forze di lavoro	Forze di lavoro		Non forze di lavoro	Non forze di lavoro				Totale
		occupato	in cerca di occupazione		percettore/rice di una o più pensioni*	Studente Studentessa	casalinga/o	in altra condizione	
Taranto	73.555	58.949	14.606	93.487	33.809	13.443	31.791	14.444	167.042

* Per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale

Fonte: dati-censimentipermanenti.istat.it



2.6 La viabilità urbana

La viabilità nel Comune di Taranto riveste un ruolo cruciale nell'ambito degli scenari futuri della città in quanto il complesso delle vie costituenti la rete stradale incide notevolmente sulle scelte sia dei venditori (attuali e potenziali) che dei consumatori. Attualmente, la mobilità urbana è assolta con maggiore percentuale da mezzi su gomma, per cui il sistema stradale del territorio comunale è particolarmente importante.

Nella fattispecie, il tema della viabilità e del traffico nel Comune di Taranto assume una connotazione prevalentemente negativa in quanto alcune vie soffrono di congestionamenti che influenzano le scelte del consumatore, il quale, spesso, predilige scelte meno dispendiose in termini temporali, dettate altresì da problemi legati all'individuazione di aree a parcheggio.

Il Comune di Taranto, al fine di promuovere la mobilità sostenibile, coerentemente con quanto previsto nel Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, avvierà i lavori per la realizzazione della rete BRT – Bus Rapid Transit: trattasi di due linee di metropolitana leggera, con superficie a sede dedicata, alimentate ad energia elettrica, che si snoderanno fra le estreme periferie e il centro cittadino, garantendo spostamenti in tempo estremamente contenuti. La linea blu collegherà il quartiere Tamburi alla Località di Talsano mentre la linea rossa collegherà il quartiere Paolo VI alla pineta Cimino.

La presenza delle due linee assicurerà una maggiore offerta per i cittadini che avranno la possibilità di raggiungere le estremità della città in tempi particolarmente ridotti, senza necessità di dover utilizzare la propria auto. Questo scenario, a livello commerciale, potrà essere risolutivo di alcune problematiche rilevate nel Comune di Taranto: i consumatori, infatti, potranno più agevolmente raggiungere i negozi di vicinato situati nel Borgo o negli altri quartieri del Comune, con il conseguente vantaggio anche per i venditori che rivendicano, specie per i negozi collocati nel Comparto 1, una diversa qualità dei servizi disponibili in termini di parcheggi e trasporto pubblico (la realizzazione della rete BRT prevede contestualmente la creazione di aree dedicate al parcheggio di interscambio).





Fig.2.3

2.7 Dinamiche economiche nel territorio tarantino

Oltre all'analisi relativa alla popolazione residente nelle sue diverse componenti, si ritiene che anche il registro riguardante le dinamiche economiche sia una variabile di riferimento per le Amministrazioni al fine di supportare le politiche di gestione del territorio.

Le condizioni economiche delle famiglie, mappate sia a livello centrale che locale, consentono di delineare eventuali situazioni di critica fragilità.

In Puglia, nell'anno 2018, gli indicatori di povertà relativa assumevano valori più alti rispetto a quelli nazionali; l'incidenza della povertà relativa familiare risultava pari al 20,0% contro l'11,8% nazionale; l'incidenza della povertà relativa individuale era anch'essa superiore rispetto al totale del Paese (il 22,8% contro il 15,0%).

Ulteriori differenze rispetto alla media nazionale si riscontrano anche per quanto riguarda la fonte principale di reddito, che è rappresentata dal lavoro dipendente con valori percentuali inferiori al




dato nazionale (42,6% contro il 45,1%) e dalle pensioni e dai trasferimenti pubblici, che invece è presente in una percentuale superiore di casi (40,0% contro 38,7%). Il reddito da lavoro autonomo, infine, rappresenta il 14,5% dei casi, quota lievemente superiore al dato nazionale (13,4%).

Nelle famiglie con almeno un componente da 15 a 64 anni emerge una quota significativamente più alta di famiglie senza occupati (26,5% contro il 18,4% del dato nazionale), mentre è più bassa la percentuale di casi in cui a lavorare sono almeno due persone (26,2% contro 34,6 %) ¹².

Indicatore	Puglia	Italia
Incidenza di povertà relativa individuale	22,8	15,0
Incidenza di povertà relativa familiare	20,0	11,8

Indicatori di povertà relativa, Puglia e Italia. Valori percentuali riferiti all'anno 2018.

Fonte: Istat, Indagine sul reddito e condizioni di vita



Fonte: Istat, Indagine sul reddito e condizioni di vita.

¹² Fonte Istat, Regione Puglia.



In linea generale, dall'analisi degli indicatori di povertà comparati con i valori medi nazionali, emerge la sussistenza nel territorio di una condizione di fragilità che si sta protraendo nel corso degli ultimi anni, specie considerando la più recente crisi mondiale correlata alla diffusione del virus Covid-19.

In termini di struttura di impresa, in relazione ai dati inerenti gli anni compresi fra il 2011 e il 2018 è stato rilevato un aumento del numero degli addetti (tale dato è coerente ed è stato altresì confermato per l'anno 2020) e un contestuale decremento del numero delle imprese.

Differente risulta l'evoluzione della struttura dimensionale delle imprese che rientrano nel settore dei servizi, in quanto, negli ultimi anni, si è andata affermando, sebbene in modo più o meno accentuato nei diversi comuni, la consapevolezza dell'importanza dell'esternalizzazione di quanto non rientra strettamente nel core business aziendale. Tale tendenza, infatti, semplifica la gestione interna d'impresa e ne ottimizza i processi.

In riferimento ai dati più recenti, si riporta di seguito una tabella relativa ai dati sul tasso di occupazione a livello provinciale.

Tasso di occupazione - livello provinciale

Tipo dato		tasso di occupazione					
Classe di età		15-89 anni					
Selezione periodo		2021			2022		
Sesso		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
Territorio							
Puglia		47,1	25,2	35,8	49,9	26,2	37,7
Foggia		42,4	22,4	32,2	45,4	23,4	34,2
Bari		51,6	28,5	39,7	53,7	28,0	40,5
Taranto		45,1	21,2	32,8	46,9	21,4	33,8
Brindisi		46,5	26,3	36,0	53,0	32,6	42,4
Lecce		44,7	26,5	35,2	46,2	27,8	36,6
Barletta-Andria-Trani		48,4	20,9	34,4	53,7	21,3	37,2

Fonte: dati.istat.it



2.8 Le imprese e l'emergenza epidemiologica Covid-19

In merito all'assetto produttivo, l'analisi della struttura delle imprese e conseguentemente il livello di occupazione ne evidenziano le peculiarità che si riflettono altresì sugli aspetti sociali e sul benessere economico delle famiglie.

A partire dal mese di febbraio 2020, a causa del diffondersi del virus Covid-19 e ai fini del contenimento e gestione del medesimo, sono stati emanati numerosi decreti contenenti diverse misure restrittive sia relativamente alla circolazione delle persone che delle imprese ritenute *non essenziali*.

I dati Istat evidenziano che, rispetto alle evidenze nazionali, le unità locali pugliesi rimaste attive nel periodo di lockdown risultano in percentuale del 53,1%¹³.

Unità locali, addetti, dipendenti e fatturato nei settori "attivi e "sospesi" dell'industria e dei servizi. Regione Puglia.

	Puglia	% su Italia
SETTORI ATTIVI		
Unità locali	145.163	5,9
Addetti (in migliaia)	464	5,0
Di cui: Dipendenti (in migliaia)	325	4,7
Fatturato (in milioni)	62.809	3,6
SETTORI SOSPESI		
Unità locali	127.974	5,6
Addetti (in migliaia)	346	4,7
Di cui: Dipendenti (in migliaia)	222	4,5
Fatturato (in milioni)	40.437	3,1

(Fonte: Istat, Frame-SBS territoriale. I dati si riferiscono ai settori sospesi dal DPCM 11 marzo 2020 e dal DM Mise 25 marzo 2020).

¹³ Il dato nazionale risulta lievemente inferiore (51,8%). Il differenziale positivo rispetto alla media Italia si conferma anche con riferimento al numero di addetti (57,3% contro 56,2%) e al numero di dipendenti (59,4% contro 58,5%). Il differenziale risulta più ampio in termini di fatturato (60,8% contro 57,2%). Fonte:Istat.



Le chiusure delle attività economiche scandite dai diversi decreti hanno dunque determinato effetti di blocco operativo soprattutto per le imprese di minori dimensioni, che in Italia, più che in altri paesi europei, rappresentano quote elevate in termini di occupazione e di risultati economici del sistema produttivo.

2.9 Le tendenze del turismo in Puglia

A meno periodo dell'emergenza epidemiologica correlata alla diffusione del virus Covid-19, il cui inizio è approssimativamente riconducibile al mese di gennaio 2020, il settore del turismo ha vissuto una grande espansione a livello mondiale, da attribuirsi da un lato alla crescita dei livelli di reddito delle emergenti economie e dall'altro, alla sempre più evidente riduzione dei costi relativi alle spese di viaggio. Per tale ragione, al termine del 2019, si auspicava con motivate ragioni che i flussi turistici confermassero il trend in crescita degli anni precedenti.

Nella fattispecie, il tasso di internazionalizzazione nel 2019 ha raggiunto il 28% per gli arrivi e il 25% per le presenze/ pernottamenti, con un incremento di ben sette punti percentuali¹⁴. Inoltre, nel triennio 2015-2018, le guide turistiche, le imprese che operano nell'ambito dei beni culturali e delle aree naturalistiche, i tour operator e le agenzie di viaggi si sono rivelate da un lato le imprese più innovative e dall'altro le imprese che hanno raggiunto i migliori risultati in termini di fatturato.


Sebbene i dati di cui sopra siano decisamente positivi e incoraggianti, le prospettive per il 2020 sono state largamente disattese.

Con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'epidemia da Covid-19 da considerarsi una vera e propria pandemia, tutte le destinazioni hanno introdotto limitazioni di viaggio e in alcuni Paesi i confini sono stati completamente chiusi al turismo internazionale.

¹⁴ Fonte: Osservatorio turistico regionale.




Basti pensare che, secondo l'Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO), quale agenzia delle Nazioni Unite responsabile della promozione del turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile, il turismo internazionale ha raggiunto drasticamente i livelli conseguiti 30 anni fa, con una perdita di arrivi turistici internazionali del 74%. Si riportano di seguito alcuni dati inerenti le differenze del turismo nei tempi pre-pandemici rispetto alle più recenti tendenze registrate.



Fonte: UNWTO, Gennaio 2021. Confronto sul flusso dei turisti nel 2019 e nel 2020, nel mondo.





Fonte: UNWTO. Caduta del turismo internazionale associata alla diffusione del virus Covid-19, rispetto ad altri periodi di crisi mondiale.

Le restrizioni di cui in precedenza hanno inevitabilmente mutato le abitudini dei viaggiatori, che, in epoca pandemica, si sono indirizzati verso diverse forme di turismo, come il turismo rurale, a più stretto contatto con la natura.


Il viaggiatore ha ricercato nuove esperienze all'aria aperta che, conseguentemente, lo hanno avvicinato alla comunità locale con un impatto positivo, autentico, indirizzato prevalentemente al turismo enogastronomico, sportivo e culturale.

In Europa, pare che i viaggiatori siano orientati verso mete entro i confini nazionali, specie per evitare eventuali limitazioni o restrizioni, quali un eventuale periodo di quarantena al proprio ritorno.

Nel trimestre estivo luglio-settembre 2020, il calo delle presenze dei clienti nelle strutture ricettive è stato determinato principalmente dalla minore presenza di stranieri: in linea con il trend europeo, dopo il record dei flussi turistici negli esercizi ricettivi italiani, è stato registrato un profondo shock di cui alle ragioni precedentemente esposte.





Al fine di analizzare i dati quantitativi sulla ricettività e sui flussi turistici più recenti, l’Osservatorio regionale del turismo ha redatto rapporti e tabelle di sintesi sui principali indicatori turistici regionali. Si riportano i dati numerici inerenti il flusso estivo negli anni 2019 -2021 – 2022:



Fonte: Estate 2022: i dati della Puglia turistica a cura dell’Osservatorio dell’Agenzia Regionale del Turismo PUGLIAPROMOZIONE

Il movimento turistico estivo nel Comune di Taranto risulta in calo rispetto al 2019 e rispetto al 2021.


A livello provinciale, è stata registrata una distribuzione dei flussi ed una variazione di arrivi e presenze 2019 – 2022 come di seguito riportata, dalla quale si evince che nel Comune sono aumentati i flussi (arrivi) ma si è ridotta la permanenza (presenze).



Fonte: *Estate 2022: i dati della Puglia turistica* a cura dell'Osservatorio dell'Agenzia Regionale del Turismo PUGLIAPROMOZIONE


Infine, nei primi dieci mesi del 2022, la distribuzione degli arrivi e delle presenze degli stranieri vede coinvolta la provincia di Taranto come dai grafici sottostanti:

DISTRIBUZIONE ARRIVI STRANIERI 2022



Fonte: *Rapporto Osservatorio di Pugliapromozione - Dati e Trend dei primi dieci mesi del 2022. Confronto con il 2019 e il 2021.*

DISTRIBUZIONE PRESENZE STRANIERE 2022



Fonte: *Rapporto Osservatorio di Pugliapromozione - Dati e Trend dei primi dieci mesi del 2022. Confronto con il 2019 e il 2021.*



CAPITOLO 3

ANALISI DELLA RETE COMMERCIALE CITTADINA

3.1 Introduzione

L'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 24 del 16.04.2015 prevede quanto segue:

2. Il Documento Strategico del Commercio ha i seguenti contenuti minimi:

a. un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:

i. una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;

ii. la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Un'approfondita conoscenza del territorio e delle dinamiche socio-economiche del contesto cittadino risulta la prima concreta azione per la definizione di nuove strategie.

In analogia ai più recenti modelli d'impresa, per i quali il focus è indirizzato sull'espressione "conoscere per decidere", ai fini della redazione del presente si è ritenuto imperativo essenziale analizzare da un lato le informazioni circa gli aspetti storici, culturali e geomorfologici della città,



dall'altro le peculiarità del settore commerciale, che, specie nell'ultimo decennio, sta rivelandosi in fase di rapido mutamento.

La conoscenza e la comprensione dei fenomeni agevolano infatti il processo decisionale e minimizzano contestualmente il rischio derivante dal verificarsi di eventi disattesi: un'indagine preliminare che evidenzia i punti di forza e i punti di debolezza su cui focalizzare l'attenzione in fase di pianificazione e programmazione si rileva strettamente necessaria per favorire la rivitalizzazione e la riqualificazione urbana del Comune.

Introdotta il quadro conoscitivo del contesto territoriale, appare evidente che in una città caratterizzata da un ampio patrimonio storico-culturale (a cui si aggiunge la strategica e singolare posizione sul mare), i punti di forza alla base di un rilancio economico siano da ricercarsi nella ridefinizione delle strutture atte a valorizzare le risorse ivi presenti, alla promozione degli spazi verdi e alla incentivazione del sistema imprenditoriale endogeno.

La ricerca di strategie sinergiche di valorizzazione e lo sviluppo di iniziative da delinearci sulla base delle esigenze degli enti locali e degli stakeholders, in coerenza con i vigenti strumenti urbanistici, contribuiscono da un lato al rilancio economico del territorio, e dall'altro alla creazione di reti di cooperazione fra gli attori privati e gli attori pubblici locali.

Di seguito si riporta una descrizione del fenomeno commerciale, da intendersi quale fase di avvio alle trasformazioni che si intendono intraprendere ai fini di uno sviluppo economico coerente con le potenzialità del territorio tarantino.

3.2 Tipologie dimensionali degli esercizi commerciali

Atteso che le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti¹⁵:

- a) esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;
- b) medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati così articolate:

¹⁵ Art.16 della Legge Regionale n. 24 del 16 Aprile 2015, Classificazione delle strutture commerciali.



- 1) M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 metri quadrati;
 - 2) M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 metri quadrati;
 - 3) M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1.501 a 2.500 metri quadrati;
- c) grandi strutture di vendita con superficie di vendita superiore ai 2.500 metri quadrati così articolate:

- 1) G1 grandi strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 metri quadrati;
- 2) G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 metri quadrati fino a 15.000 metri quadrati;

Sulla base dei dati raccolti inerenti le autorizzazioni commerciali, è stata eseguita una distinzione fra le medie strutture secondo la loro tipologia dimensionale e secondo il settore merceologico di riferimento che si riporta di seguito.

Complessivamente, le attività che rientrano nella classificazione di medie-grandi strutture sono n. 77 unità, di cui:

- n. 5 rientranti nella classe delle grandi strutture;
- n. 72 unità rientranti nella classificazione delle medie strutture.




Fig. 3.1 Quantificazione degli esercizi commerciali presenti nel Comune di Taranto in funzione della loro tipologia dimensionale (Grandi – Medie Strutture).




Fig. 3.2 Quantificazione degli esercizi commerciali di media struttura presenti nel Comune di Taranto.




Fig. 3.3 Quantificazione degli esercizi commerciali di media struttura M1 presenti nel Comune di Taranto per settore merceologico.

Settore merceologico delle medie strutture - M2
Comune di Taranto




Fig. 3.4 Quantificazione degli esercizi commerciali di media struttura M2 presenti nel Comune di Taranto per settore merceologico.

Di seguito si riepilogano i dati disponibili:

Totale Medie Strutture M1	33
Totale Medie Strutture M2	32
Totale Medie Strutture M3	7
Numero totale punti di vendita	72

Numero punti di vendita Settore alimentare e misto	35
Numero punti di vendita Settore non alimentare	37

3.3 Attività commerciali su aree pubbliche

Le attività commerciali esercitate su aree pubbliche del Comune di Taranto sono le seguenti:

Mercati giornalieri	Posteggi	Mq dedicati ai posteggi	Totale Mq destinati al mercato



Piazza Fadini – Mercato Coperto	160	1750,60	6370,00
Mercato Coperto Salinella	24	415,30	1240,00
Mercato Coperto Lucania	40	322,00	1240,00
Mercato Coperto Orsini	107	2380,00	21300,00
Mercato Coperto Mio Mercato Talsano	19	1209,00	2383,00
Mercato Coperto Quartiere Paolo VI	10	194,60	350,00

 Mercati settimanali	 Posteggi	 Mq dedicati ai posteggi	 Totale Mq destinati al mercato
Mercato scoperto Salinella del mercoledì	150	4726,00	10000,00
Mercato scoperto Salinella del venerdì	159	5013,00	10000,00
Mercato scoperto Archimede (sabato)	247	8273,00	16300,00
Mercato scoperto Talsano (mercoledì)	240	9898,50	18000,00
Mercato scoperto Quartiere Paolo VI (giovedì)	79	1605,00	5900,00
Mercato scoperto Salinella (lunedì)	15	600,00	10000,00
Mercato scoperto Lama (lunedì)	50		

 Fiere	 Posteggi	 Mq dedicati ai posteggi	 Totale Mq destinati alla fiera
Fiera dell'Epifania	28	Mq 940,00	4.325,00
Fiera San Cataldo	104	Mq 3.300,00	mq 7.500,00

In appresso sono riportati le planimetrie e i relativi posteggi dei mercati e delle fiere.

Relativamente ai posteggi vuoti si avverte la necessità, in riferimento ad alcuni mercati, di una riorganizzazione degli spazi e di una riduzione del numero dei posteggi. Infatti il mercato di Paolo VI, presenta circa l'80% dei posti vuoti, di conseguenza si rende necessario ridurre il numero e riorganizzare gli spazi in altro sito. Inoltre, consistenti sono i posteggi vuoti nel mercato di Talsano (51 su 240 totali), come il mercato di via Archimede che va riorganizzato stante lo stravolgimento dell'area in cui è ora collocato.

Analogamente, il mercato giornaliero di via Fadini, presenta 83 posteggi vuoti su un totale di 107, come il mercato di via Lucania presenta 42 posteggi vuoti su un totale di 61.




Pertanto, si ritiene necessario l'istituzione di successive commissioni comunali, al fine di un monitoraggio e coordinamento tra i vari uffici comunali in particolare gli uffici preposti alla progettazione, per addivenire alla ottimale organizzazione delle aree mercatali.



MERCATO "FADINI"

Legenda:

- Pescheria
- Mitili
- Alimentari
- Alimentari/ortofrutta
- Macellerie
- Merci varie
- Bar
- Servizi
- Fontana pubblica



MERCATO FADINI											
POSTEGGIO OROFUTTA*			BOX PESCHERIA			BOX MACELLERIA			BOX MERCI VARIE		
N. POSTEGGIO	STATO	MQ (vuoto)	NUMERO BOX	STATO	MQ (vuoto)	NUMERO BOX	STATO	MQ (vuoto)	NUMERO BOX	STATO	MQ (vuoto)
1	ASSEGNATO		3	ASSEGNATO		84	VUOTO	21,42	4	ASSEGNATO	
2	ASSEGNATO		4	VUOTO	7,65	85	ASSEGATO		5	ASSEGNATO	
3	ASSEGNATO		5	VUOTO	7,65	86	ASSEGATO		6	VUOTO	16,40
4	ASSEGNATO		6	VUOTO	7,65	87	VUOTO	21,42	7	VUOTO	16,40
5	ASSEGNATO		7	ASSEGNATO		88	ASSEGATO		8	VUOTO	16,40
6	ASSEGNATO		8	ASSEGNATO		89	ASSEGATO		9	ASSEGNATO	
7	VUOTO	6	9	VUOTO	7,65	90	ASSEGATO		10	ASSEGNATO	
8	ASSEGNATO		10	ASSEGNATO					11	ASSEGNATO	
9	ASSEGNATO								12	VUOTO	16,40
10	ASSEGNATO								13	VUOTO	16,40
11	ASSEGNATO								14	VUOTO	16,40
12	ASSEGNATO								15	VUOTO	7,79
13	VUOTO	6							16	VUOTO	8,20
14	ASSEGNATO								17	VUOTO	16,40
15	ASSEGNATO								18	ASSEGNATO	
16	ASSEGNATO								19	ASSEGNATO	
17	VUOTO	6							20	ASSEGNATO	
18	ASSEGNATO								21	ASSEGNATO	
19	ASSEGNATO								22	ASSEGNATO	
20	VUOTO	6							23	VUOTO	16,40
21	VUOTO	6							24	VUOTO	16,40
22	VUOTO	6							25	ASSEGNATO	
22/C	VUOTO	6							26	ASSEGNATO	
23	VUOTO	6							27	ASSEGNATO	
23/B	ASSEGNATO								28	ASSEGNATO	
23/D	ASSEGNATO								29	ASSEGNATO	
24	ASSEGNATO								30	VUOTO	7,65
25	ASSEGNATO								31	ASSEGNATO	

*Con riferimento a tale fattispecie, si specifica che la dotazione attuale totale dei posteggi disponibili - come rappresentata nel file - potrebbe subire delle variazioni in diminuzione ad esito delle attività progettuali di riqualificazione dell'area mercatale interessata



26	ASSEGNATO	
27	ASSEGNATO	
28	ASSEGNATO	
29	ASSEGNATO	
30	ASSEGNATO	
31	VUOTO	6
32	ASSEGNATO	
33	VUOTO	6
34	ASSEGNATO	
35	ASSEGNATO	
36	ASSEGNATO	
37	VUOTO	6
38	ASSEGNATO	
39	VUOTO	6
40	VUOTO	6
41	ASSEGNATO	
42	ASSEGNATO	
43	VUOTO	6
44	ASSEGNATO	
45	VUOTO	6
46	VUOTO	6
47	ASSEGNATO	
48	ASSEGNATO	
49	ASSEGNATO	
50	ASSEGNATO	
51	ASSEGNATO	
52	ASSEGNATO	
54	ASSEGNATO	
55	ASSEGNATO	

32	ASSEGNATO	
33	ASSEGNATO	
34	ASSEGNATO	
35	ASSEGNATO	
36	VUOTO	6,37
37	VUOTO	5,10
38	VUOTO	7,65
39	VUOTO	7,65
40	VUOTO	7,65
41	ASSEGNATO	
42	ASSEGNATO	
43	ASSEGNATO	
44	ASSEGNATO	
45	VUOTO	7,65
46	VUOTO	9,38
47	ASSEGNATO	
62	ASSEGNATO	
63	ASSEGNATO	
64	ASSEGNATO	
65	VUOTO	13,30
66	VUOTO	13,30
67	VUOTO	13,30
68	ASSEGNATO	
69	ASSEGNATO	
70	VUOTO	13,30
71	VUOTO	13,30
72	VUOTO	13,44
73	VUOTO	14,25
74	VUOTO	14,25



56	VUOTO	6
57	VUOTO	6
58	VUOTO	6
59	VUOTO	6
60	ASSEGNATO	
61	ASSEGNATO	
62	ASSEGNATO	
63	VUOTO	6
64	ASSEGNATO	
65	ASSEGNATO	
	VUOTO	6
67	ASSEGNATO	
68	ASSEGNATO	
69	VUOTO	6
70	VUOTO	6
71	VUOTO	6
72	VUOTO	6
73	ASSEGNATO	
74	ASSEGNATO	
75	VUOTO	6
77	VUOTO	6
78	VUOTO	6
79	VUOTO	6
80	VUOTO	6
81	VUOTO	6
82	VUOTO	6
83	ASSEGNATO	
84	ASSEGNATO	
85	VUOTO	6
86	VUOTO	6
87	ASSEGNATO	
88	VUOTO	6
89	VUOTO	6
90	VUOTO	6

75	ASSEGNATO	
76	VUOTO	13,30
77	ASSEGNATO	
78	ASSEGNATO	
79	ASSEGNATO	
80	ASSEGNATO	
81	VUOTO	14,25




91	ASSEGNATO	
92	ASSEGNATO	
93	ASSEGNATO	
94	ASSEGNATO	
95	VUOTO	8
96	ASSEGNATO	
97	ASSEGNATO	
98	VUOTO	6
99	VUOTO	6
100	ASSEGNATO	
101	VUOTO	6
102	VUOTO	6
103	VUOTO	6
104	VUOTO	6
105	VUOTO	6
106	VUOTO	6
107	VUOTO	6



MERCATO SETTIMANALE SALINELLA – MECCOLEDI' E VENERDI'

MERCATO SETTIMANALE "SALINELLA" (MERCOLEDI)



MERCATO SALINELLA COPERTO				
N. POSTEGGIO ORTOFRUTTA	<u>STATO</u>	N. BOX MERCI VARIE	<u>STATO</u>	MQ (vuoto)
12	ASSEGNATO			
		10	ASSEGNATO	
		11	ASSEGNATO	
		6	ASSEGNATO	
		2	ASSEGNATO	
		1	ASSEGNATO	
		8	ASSEGNATO	
		4	ASSEGNATO	
2	ASSEGNATO			
15	ASSEGNATO			
10	ASSEGNATO			
7	ASSEGNATO			
5	VUOTO			14,15
9	VUOTO			9,32
1	ASSEGNATO			
6	ASSEGNATO			
11	ASSEGNATO			
		7	ASSEGNATO	
		3	ASSEGNATO	
		9	ASSEGNATO	
		12	ASSEGNATO	
		5	ASSEGNATO	
14	ASSEGNATO			
13	ASSEGNATO			



MERCATO SALINELLA MERCOLEDI'		
N. POSTEGGIO MERCIVARIE	STATO	MQ (vuoto)
1	ASSEGNATO	
2	ASSEGNATO	
2 / bis	ASSEGNATO	
3	ASSEGNATO	
4	ASSEGNATO	
5	ASSEGNATO	
6	ASSEGNATO	
7	ASSEGNATO	
8	ASSEGNATO	
9	VUOTO	40
10	ASSEGNATO	
11	ASSEGNATO	
12	ASSEGNATO	
13	ASSEGNATO	
14	ASSEGNATO	
15	ASSEGNATO	
16	VUOTO	40
16/B	ASSEGNATO	
17	VUOTO	40
18	ASSEGNATO	
19	ASSEGNATO	
20	ASSEGNATO	
21	ASSEGNATO	
22	ASSEGNATO	
23	ASSEGNATO	
24	ASSEGNATO	



25	ASSEGNATO	
26	ASSEGNATO	
27	VUOTO	30
28	ASSEGNATO	
29	ASSEGNATO	
30	ASSEGNATO	
31	ASSEGNATO	
32	ASSEGNATO	
33	ASSEGNATO	
34	ASSEGNATO	
35	ASSEGNATO	
36	ASSEGNATO	
37	ASSEGNATO	
38	ASSEGNATO	
39	ASSEGNATO	
40	ASSEGNATO	
41	ASSEGNATO	
42	ASSEGNATO	
43	ASSEGNATO	
44	VUOTO	30
45	VUOTO	30
46	ASSEGNATO	
47	VUOTO	30
48	ASSEGNATO	
49	ASSEGNATO	
50	ASSEGNATO	
51	VUOTO	30
52	ASSEGNATO	
53	ASSEGNATO	



54	ASSEGNATO	
55	VUOTO	30
56	ASSEGNATO	
57	ASSEGNATO	
58	ASSEGNATO	
59	VUOTO	30
60	VUOTO	30
61	ASSEGNATO	
62	ASSEGNATO	
63	ASSEGNATO	
64	ASSEGNATO	
65	ASSEGNATO	
66	ASSEGNATO	
67	ASSEGNATO	
68	ASSEGNATO	
69	VUOTO	30
70	ASSEGNATO	
71	ASSEGNATO	
72	ASSEGNATO	
73	ASSEGNATO	
74	ASSEGNATO	
75	ASSEGNATO	
76	ASSEGNATO	
77	ASSEGNATO	
78	ASSEGNATO	
79	ASSEGNATO	
80	ASSEGNATO	
81	ASSEGNATO	



82	ASSEGNATO	
83	ASSEGNATO	
84	ASSEGNATO	
85	ASSEGNATO	
86	ASSEGNATO	
87	ASSEGNATO	
88	ASSEGNATO	
89	VUOTO	30
90	VUOTO	30
91	VUOTO	30
92	ASSEGNATO	
93	VUOTO	30
94	ASSEGNATO	
95	ASSEGNATO	
96	ASSEGNATO	
97	ASSEGNATO	
98	ASSEGNATO	
99	ASSEGNATO	
100	ASSEGNATO	
101	ASSEGNATO	
102	VUOTO	30
103	ASSEGNATO	
104	ASSEGNATO	
105	ASSEGNATO	
106	ASSEGNATO	
107	ASSEGNATO	
108	ASSEGNATO	
109	ASSEGNATO	
110	ASSEGNATO	



111	ASSEGNATO	
112	VUOTO	35
113	ASSEGNATO	
114	ASSEGNATO	
115	VUOTO	35
116	ASSEGNATO	
117	ASSEGNATO	
118	ASSEGNATO	
119	ASSEGNATO	
120	VUOTO	30
121	ASSEGNATO	
122	VUOTO	30
123	VUOTO	30
124	VUOTO	
125	ASSEGNATO	
125/bis	VUOTO	30
125/ter	VUOTO	30
126	ASSEGNATO	
127	ASSEGNATO	
128	ASSEGNATO	
129	ASSEGNATO	
130	ASSEGNATO	
131	ASSEGNATO	
132	ASSEGNATO	
133	ASSEGNATO	
134	VUOTO	30
135	VUOTO	30
136	VUOTO	30
137	VUOTO	30
138	VUOTO	30
139	VUOTO	30
141	VUOTO	30
142	VUOTO	30
143	VUOTO	30
144	ASSEGNATO	



146	VUOTO	35
147	VUOTO	35
148	ASSEGNATO	
149	ASSEGNATO	
150	VUOTO	35
151	ASSEGNATO	
153	ASSEGNATO	
154	ASSEGNATO	
155	ASSEGNATO	
156	ASSEGNATO	
130 / bis	ASSEGNATO	
131 / B	ASSEGNATO	



MERCATO SALINELLA VENERDI'		
N. POSTEGGIO MERCIVARIE	STATO	MQ (vuoto)
1	ASSEGNATO	
2	ASSEGNATO	
2/bis	ASSEGNATO	
3	ASSEGNATO	
3 / A	ASSEGNATO	
4	ASSEGNATO	
5	ASSEGNATO	
6	ASSEGNATO	
7	ASSEGNATO	
8	ASSEGNATO	
9	ASSEGNATO	
10	ASSEGNATO	
11	ASSEGNATO	
12	ASSEGNATO	
13	ASSEGNATO	
14	ASSEGNATO	
15	ASSEGNATO	
16	ASSEGNATO	
16 / B	ASSEGNATO	
17	VUOTO	40
18	ASSEGNATO	
19	ASSEGNATO	
20	ASSEGNATO	
21	ASSEGNATO	
22	ASSEGNATO	
23	ASSEGNATO	
24	ASSEGNATO	
25	ASSEGNATO	
26	VUOTO	30
27	VUOTO	30
28	ASSEGNATO	
29	ASSEGNATO	
30	ASSEGNATO	
31	ASSEGNATO	
32	ASSEGNATO	
33	ASSEGNATO	
34	ASSEGNATO	
35	ASSEGNATO	
36	ASSEGNATO	
37	ASSEGNATO	
38	ASSEGNATO	
39	ASSEGNATO	
40	ASSEGNATO	
41	ASSEGNATO	
42	ASSEGNATO	
43	ASSEGNATO	



44	ASSEGNATO	
45	ASSEGNATO	
46	ASSEGNATO	
47	VUOTO	30
48	ASSEGNATO	
49	ASSEGNATO	
50	ASSEGNATO	
51	ASSEGNATO	
52	ASSEGNATO	
53	VUOTO	30
54	ASSEGNATO	
55	ASSEGNATO	
56	ASSEGNATO	
57	ASSEGNATO	
58	ASSEGNATO	
59	ASSEGNATO	
60	ASSEGNATO	
61	ASSEGNATO	
62	ASSEGNATO	
63	ASSEGNATO	
64	ASSEGNATO	
65	ASSEGNATO	
66	ASSEGNATO	
67	ASSEGNATO	
68	ASSEGNATO	
69	ASSEGNATO	
70	ASSEGNATO	
71	ASSEGNATO	
72	ASSEGNATO	
73	ASSEGNATO	
74	ASSEGNATO	
75	ASSEGNATO	
76	ASSEGNATO	
77	ASSEGNATO	
78	ASSEGNATO	
79	ASSEGNATO	
80	VUOTO	30
81	ASSEGNATO	
82	ASSEGNATO	
83	ASSEGNATO	
84	ASSEGNATO	
85	VUOTO	30
86	ASSEGNATO	
87	ASSEGNATO	
88	ASSEGNATO	
89	ASSEGNATO	
90	ASSEGNATO	
91	VUOTO	30
92	ASSEGNATO	
93	VUOTO	30




94	ASSEGNATO	
95	ASSEGNATO	
96	ASSEGNATO	
97	ASSEGNATO	
98	ASSEGNATO	
99	ASSEGNATO	
100	ASSEGNATO	
101	ASSEGNATO	
102	ASSEGNATO	
103	ASSEGNATO	
104	ASSEGNATO	
105	ASSEGNATO	
106	ASSEGNATO	
107	ASSEGNATO	
108	ASSEGNATO	
109	ASSEGNATO	
110	ASSEGNATO	
111	ASSEGNATO	
112	ASSEGNATO	
113	ASSEGNATO	
114	ASSEGNATO	
115	ASSEGNATO	
116	ASSEGNATO	
117	ASSEGNATO	
118	ASSEGNATO	
119	ASSEGNATO	
120	ASSEGNATO	
121	ASSEGNATO	
122	ASSEGNATO	
123	ASSEGNATO	
124	ASSEGNATO	
125	ASSEGNATO	
125 bis	ASSEGNATO	
126	ASSEGNATO	
127	ASSEGNATO	
128	ASSEGNATO	
129	ASSEGNATO	
130	ASSEGNATO	
130 / bis	ASSEGNATO	
131	ASSEGNATO	
131/B	ASSEGNATO	
132	ASSEGNATO	
133	ASSEGNATO	
134	VUOTO	30
134 / B	ASSEGNATO	
135	ASSEGNATO	
136	ASSEGNATO	
137	ASSEGNATO	
138	ASSEGNATO	
139	ASSEGNATO	



140	ASSEGNATO	
141	VUOTO	30
142	VUOTO	30
143	VUOTO	30
144	ASSEGNATO	
146	ASSEGNATO	
147	ASSEGNATO	
148	VUOTO	35
149	ASSEGNATO	
150	ASSEGNATO	
151	ASSEGNATO	
153	ASSEGNATO	
154	ASSEGNATO	
155	ASSEGNATO	
156	ASSEGNATO	



MERCATO VIA
LUCANIA




MERCATO LUCANIA			
N. POSTEGGIO ORTOFRUTTA	N. BOX MERCI VARIE	STATO	MQ (vuoto)
1		ASSEGNATO	
	1	ASSEGNATO	
	2	ASSEGNATO	
2		VUOTO	6
3		ASSEGNATO	
4		VUOTO	6
5		VUOTO	6
6		VUOTO	6
7		VUOTO	6
8		VUOTO	6
9		VUOTO	6
10		VUOTO	6
	11	ASSEGNATO	
11		VUOTO	6
12		VUOTO	6
	13	ASSEGNATO	
13		VUOTO	6
	14	ASSEGNATO	
15		VUOTO	6
16		ASSEGNATO	
17		VUOTO	6
18		VUOTO	6
19		ASSEGNATO	
20		VUOTO	6
21		ASSEGNATO	
22		VUOTO	6
23		ASSEGNATO	
24		VUOTO	6
25		ASSEGNATO	
26		ASSEGNATO	
27		VUOTO	6
28		VUOTO	6
29		VUOTO	6
30		VUOTO	6
31		ASSEGNATO	
32		VUOTO	6
33		VUOTO	6
34		VUOTO	6

35		VUOTO	6
36		ASSEGNATO	
37		VUOTO	6
38		VUOTO	6
39		VUOTO	6
40		VUOTO	6
41		VUOTO	6
42		VUOTO	6
43		VUOTO	6
44		VUOTO	6
45		VUOTO	6
46		VUOTO	6
47		ASSEGNATO	
48		ASSEGNATO	
49		ASSEGNATO	
50		VUOTO	6
51		VUOTO	6
52		VUOTO	6
53		ASSEGNATO	
54		ASSEGNATO	
55		VUOTO	6
56		ASSEGNATO	
57		ASSEGNATO	
58		VUOTO	6
59		VUOTO	6
60		VUOTO	6
61		ASSEGNATO	



MERCATO ARCHIMEDE



MERCATO ARCHIMEDE		
N. POSTEGGIO MERCI VARIE	STATO	MQ (vuoto)
4	ASSEGNATO	
5	ASSEGNATO	
6	ASSEGNATO	
7	ASSEGNATO	
8	ASSEGNATO	
10	ASSEGNATO	
11	ASSEGNATO	
12	ASSEGNATO	
15	ASSEGNATO	
16	ASSEGNATO	
17	ASSEGNATO	
18	ASSEGNATO	
19	ASSEGNATO	
20	ASSEGNATO	
21	ASSEGNATO	
22	ASSEGNATO	
24	ASSEGNATO	
25	ASSEGNATO	
27	ASSEGNATO	
28	ASSEGNATO	
29	ASSEGNATO	
32	ASSEGNATO	
35	ASSEGNATO	
37	ASSEGNATO	
38	ASSEGNATO	
41	ASSEGNATO	
	ASSEGNATO	
43	ASSEGNATO	
45	ASSEGNATO	
53	ASSEGNATO	
56	ASSEGNATO	
59	ASSEGNATO	
60	ASSEGNATO	
61	ASSEGNATO	
63	ASSEGNATO	
64	ASSEGNATO	
65	ASSEGNATO	
66	ASSEGNATO	
67	ASSEGNATO	
71	ASSEGNATO	

72	ASSEGNATO	
73	ASSEGNATO	
75	ASSEGNATO	
76	ASSEGNATO	
77	ASSEGNATO	
79	ASSEGNATO	
81	ASSEGNATO	
84	ASSEGNATO	
85	ASSEGNATO	
86	ASSEGNATO	
88	ASSEGNATO	
89	ASSEGNATO	
91	ASSEGNATO	
99	ASSEGNATO	
101	ASSEGNATO	
103	ASSEGNATO	
104	ASSEGNATO	
105	ASSEGNATO	
107	ASSEGNATO	
109	ASSEGNATO	
110	ASSEGNATO	
113	ASSEGNATO	
114	ASSEGNATO	
115	ASSEGNATO	
118	ASSEGNATO	
119	ASSEGNATO	
122	ASSEGNATO	
123	ASSEGNATO	
124	ASSEGNATO	
127	ASSEGNATO	
128	ASSEGNATO	
130	ASSEGNATO	
131	ASSEGNATO	
132	ASSEGNATO	
133	ASSEGNATO	
134	ASSEGNATO	
136	ASSEGNATO	
137	ASSEGNATO	
140	ASSEGNATO	
141	ASSEGNATO	
142	ASSEGNATO	
143	ASSEGNATO	



144	ASSEGNATO	
145	ASSEGNATO	
146	ASSEGNATO	
147	ASSEGNATO	
148	ASSEGNATO	
149	ASSEGNATO	
150	ASSEGNATO	
151	ASSEGNATO	
152	ASSEGNATO	
153	ASSEGNATO	
155	ASSEGNATO	
158	ASSEGNATO	
159	ASSEGNATO	
161	ASSEGNATO	
163	ASSEGNATO	
163	ASSEGNATO	
164	ASSEGNATO	
166	ASSEGNATO	
167	ASSEGNATO	
172	ASSEGNATO	
176	ASSEGNATO	
177	ASSEGNATO	
180	ASSEGNATO	
181	ASSEGNATO	
182	ASSEGNATO	
183	ASSEGNATO	
184	ASSEGNATO	
187	ASSEGNATO	
189	ASSEGNATO	
191	ASSEGNATO	
194	ASSEGNATO	
197	ASSEGNATO	
198	ASSEGNATO	
199	ASSEGNATO	
201	ASSEGNATO	
207	ASSEGNATO	
211	ASSEGNATO	
212	ASSEGNATO	
214	ASSEGNATO	
217	ASSEGNATO	
220	ASSEGNATO	
223	ASSEGNATO	
224	ASSEGNATO	
227	ASSEGNATO	
229	ASSEGNATO	



230	ASSEGNATO	
231	ASSEGNATO	
234	ASSEGNATO	
236	ASSEGNATO	
238	ASSEGNATO	
240	ASSEGNATO	
241	ASSEGNATO	
242	ASSEGNATO	
244	ASSEGNATO	
245	ASSEGNATO	
246	ASSEGNATO	
247	ASSEGNATO	
248	ASSEGNATO	
249	ASSEGNATO	
250	ASSEGNATO	
251	ASSEGNATO	
252	ASSEGNATO	
254	ASSEGNATO	
255	ASSEGNATO	
256	ASSEGNATO	
257	ASSEGNATO	
258	ASSEGNATO	
259	ASSEGNATO	
260	ASSEGNATO	
266	ASSEGNATO	
270	ASSEGNATO	
271	ASSEGNATO	
272	ASSEGNATO	
273	ASSEGNATO	
274	ASSEGNATO	
276	ASSEGNATO	
277	ASSEGNATO	
278	ASSEGNATO	
279	ASSEGNATO	
280	ASSEGNATO	
288	ASSEGNATO	
289	ASSEGNATO	
295	ASSEGNATO	
296	ASSEGNATO	
297	VUOTO	30
298	VUOTO	30
299	VUOTO	30
300	VUOTO	30
301	VUOTO	30
302	VUOTO	30
303	VUOTO	30




304	VUOTO	30
305	VUOTO	30
306	VUOTO	30
307	VUOTO	30
308	VUOTO	30
309	VUOTO	30
310	VUOTO	30
311	VUOTO	30
312	VUOTO	30
313	VUOTO	30
314	VUOTO	30
315	VUOTO	30
316	VUOTO	30
317	VUOTO	35
318	VUOTO	35
319	VUOTO	35
320	VUOTO	35
321	VUOTO	35
322	VUOTO	35
323	VUOTO	35
324	VUOTO	35
325	VUOTO	35
326	VUOTO	35
327	VUOTO	35
Indumenti Usati	ASSEGNATO	30
Indumenti Usati	ASSEGNATO	30
Indumenti Usati	ASSEGNATO	30






COMUNE DI TARANTO
MERCATO GIORNALIERO (ORSINI)



MERCATO PAOLO VI




MERCATO PAOLO VI		
N. POSTEGGIO MERCI VARIE	STATO	MQ (vuoto)
1	VUOTO	30
2	ASSEGNATO	
3	VUOTO	30
4	VUOTO	30
5	VUOTO	30
6	VUOTO	30
7	VUOTO	30
8	VUOTO	30
9	VUOTO	30
10	ASSEGNATO	
11	ASSEGNATO	
12	ASSEGNATO	
13	VUOTO	30
14	ASSEGNATO	
15	VUOTO	30
16	VUOTO	30
17	VUOTO	30
18	VUOTO	30
19	VUOTO	30
20	VUOTO	30
21	VUOTO	30
22	VUOTO	30
23	VUOTO	30
24	VUOTO	30
25	VUOTO	30
26	VUOTO	30
27	ASSEGNATO	
28	VUOTO	30
29	VUOTO	30
30	ASSEGNATO	
31	VUOTO	30
32	VUOTO	30
33	ASSEGNATO	
34	VUOTO	30
35	VUOTO	30
36	VUOTO	30
37	ASSEGNATO	



38	VUOTO	30
39	ASSEGNATO	
40	VUOTO	30
41	VUOTO	30
42	VUOTO	30
43	VUOTO	30
44	VUOTO	30
45	ASSEGNATO	
46	ASSEGNATO	
47	VUOTO	30
48	ASSEGNATO	
49	ASSEGNATO	
50	ASSEGNATO	
51	ASSEGNATO	
52	VUOTO	30
53	VUOTO	30
54	ASSEGNATO	
55	VUOTO	30
56	VUOTO	30
57	ASSEGNATO	
58	VUOTO	30
59	VUOTO	30
60	VUOTO	30
61	ASSEGNATO	
62	VUOTO	30
63	ASSEGNATO	
64	ASSEGNATO	
65	VUOTO	30
99	ASSEGNATO	
99/B	ASSEGNATO	



MERCATO TALSANO



MERCATO TALSANO			
N. POSTEGGIO	MERCI VARIE	ORTOFRUTTA	MQ (vuoto)
1	ASSEGNATO		
2	ASSEGNATO		
3	ASSEGNATO		
4	VUOTO		45
5	ASSEGNATO		
6	ASSEGNATO		
7	ASSEGNATO		
8	ASSEGNATO		
9	VUOTO		45
10	VUOTO		45
11	ASSEGNATO		
12	ASSEGNATO		
13	VUOTO		45
14	ASSEGNATO		
15	ASSEGNATO		
16	ASSEGNATO		
17	VUOTO		45
18	ASSEGNATO		
19	ASSEGNATO		
20	ASSEGNATO		
21	ASSEGNATO		
22	VUOTO		45
23	ASSEGNATO		
24	ASSEGNATO		
25	ASSEGNATO		
26	ASSEGNATO		
27	ASSEGNATO		
28	VUOTO		38,5
29	ASSEGNATO		
30	ASSEGNATO		
31	ASSEGNATO		
32	ASSEGNATO		
33	ASSEGNATO		
34	ASSEGNATO		
35	ASSEGNATO		
36	ASSEGNATO		
37	ASSEGNATO		
38	ASSEGNATO		



39	ASSEGNATO		
40	ASSEGNATO		
41	ASSEGNATO		
42	ASSEGNATO		
43	ASSEGNATO		
44	ASSEGNATO		
45	ASSEGNATO		
46	VUOTO		38,5
47	ASSEGNATO		
48	ASSEGNATO		
49	ASSEGNATO		
50	VUOTO		45
51	VUOTO		45
52	ASSEGNATO		
53	ASSEGNATO		
54	ASSEGNATO		
55	ASSEGNATO		
56	ASSEGNATO		
57	ASSEGNATO		
58	ASSEGNATO		
59	ASSEGNATO		
60	VUOTO		38,5
61	VUOTO		38,5
62	ASSEGNATO		
63	VUOTO		45
64	ASSEGNATO		
65	VUOTO		38,5
66	ASSEGNATO		
67	VUOTO		38,5
68	VUOTO		38,5
69	ASSEGNATO		
70	ASSEGNATO		
71	ASSEGNATO		
72	ASSEGNATO		
73	ASSEGNATO		
74	ASSEGNATO		
75	ASSEGNATO		
76	ASSEGNATO		
77	ASSEGNATO		
78	ASSEGNATO		
79	ASSEGNATO		
80	VUOTO		38,5
81	ASSEGNATO		
82	ASSEGNATO		
83	ASSEGNATO		
84	ASSEGNATO		
85	ASSEGNATO		
86	ASSEGNATO		
87	ASSEGNATO		
88	VUOTO		45
89	ASSEGNATO		
90	ASSEGNATO		



91	ASSEGNATO		
92	ASSEGNATO		
93	VUOTO		38,5
94	VUOTO		38,5
95	VUOTO		38,5
96	ASSEGNATO		
97	ASSEGNATO		
98	ASSEGNATO		
99	VUOTO		38,5
100	ASSEGNATO		
101	ASSEGNATO		
102	ASSEGNATO		
103	ASSEGNATO		
104	ASSEGNATO		
105	ASSEGNATO		
106	ASSEGNATO		
107	ASSEGNATO		
108	ASSEGNATO		
109	ASSEGNATO		
110	ASSEGNATO		
111	ASSEGNATO		
112	ASSEGNATO		
113	ASSEGNATO		
114	ASSEGNATO		
115	ASSEGNATO		
116	ASSEGNATO		
117	ASSEGNATO		
118	ASSEGNATO		
119	ASSEGNATO		
120	ASSEGNATO		
121	ASSEGNATO		
122	ASSEGNATO		
123	ASSEGNATO		
124	ASSEGNATO		
125	ASSEGNATO		
126	VUOTO		38,5
127	ASSEGNATO		
128	ASSEGNATO		
129	ASSEGNATO		
130	VUOTO		38,5
131	VUOTO		38,5
132	ASSEGNATO		
133	ASSEGNATO		
134	VUOTO		38,5
135	ASSEGNATO		
136	ASSEGNATO		
137	ASSEGNATO		
138	ASSEGNATO		
139	VUOTO		38,5
140	VUOTO		38,5
141	VUOTO		38,5
142	ASSEGNATO		
143	VUOTO		38,5




144	ASSEGNATO		
145	ASSEGNATO		
146	ASSEGNATO		
147	ASSEGNATO		
148	ASSEGNATO		
149	ASSEGNATO		
150	VUOTO		38,5
151	ASSEGNATO		
152	VUOTO		38,5
153	ASSEGNATO		
154	ASSEGNATO		
155	VUOTO		38,5
156	ASSEGNATO		
157	ASSEGNATO		
158	ASSEGNATO		
159	ASSEGNATO		
160	ASSEGNATO		
161	ASSEGNATO		
162	ASSEGNATO		
163	VUOTO		38,5
164	VUOTO		38,5
165	ASSEGNATO		
166	ASSEGNATO		
167	ASSEGNATO		
168	ASSEGNATO		
169	ASSEGNATO		
170	ASSEGNATO		
171	ASSEGNATO		
172	VUOTO		38,5
173	ASSEGNATO		
174	ASSEGNATO		
175	ASSEGNATO		
176	ASSEGNATO		
177	ASSEGNATO		
178	ASSEGNATO		
179	ASSEGNATO		
180	ASSEGNATO		
181	ASSEGNATO		
182	VUOTO		38,5
183	ASSEGNATO		
184	ASSEGNATO		
185	ASSEGNATO		
186	ASSEGNATO		
187	VUOTO		45
188	ASSEGNATO		
189	ASSEGNATO		
190	ASSEGNATO		
191	ASSEGNATO		
192	ASSEGNATO		
193	ASSEGNATO		
194	ASSEGNATO		
195	VUOTO		45
196	ASSEGNATO		




197	ASSEGNATO		
198	ASSEGNATO		
199		VUOTO	30
200	ASSEGNATO		
201	ASSEGNATO		
202	ASSEGNATO		
203		VUOTO	30
204	ASSEGNATO		
205	ASSEGNATO		
206	ASSEGNATO		
207		VUOTO	30
208	ASSEGNATO		
209	ASSEGNATO		
210	ASSEGNATO		
211		VUOTO	30
212		VUOTO	30
213	ASSEGNATO		
214	ASSEGNATO		
215	ASSEGNATO		
216	ASSEGNATO		
217	ASSEGNATO		
218	ASSEGNATO		
219		VUOTO	30
220	ASSEGNATO		
221	ASSEGNATO		
222	ASSEGNATO		
223	ASSEGNATO		
224		VUOTO	30
225		VUOTO	30
226	ASSEGNATO		
227		VUOTO	30
228		VUOTO	30
229	ASSEGNATO		
230	ASSEGNATO		
231	ASSEGNATO		
232	ASSEGNATO		
233	VUOTO		55
234	ASSEGNATO		
235	ASSEGNATO		
236	VUOTO		55
237	ASSEGNATO		
238	ASSEGNATO		
239	ASSEGNATO		
240	ASSEGNATO		



FIERA SAN CATALDO



MERCATO NATALE PIAZZA
IMMACOLATA



3.4 Le attività presenti nel Comune di Taranto

Come meglio specificato negli elaborati allegati al presente Documento Strategico del Commercio, il territorio del Comune di Taranto è stato suddiviso in sette distinti ambiti al fine di localizzare le attività presenti e definire eventuali limiti insediativi in specifiche aree:

- **Comparto 1:** Da Via Leonida sino al ponte Sant'Eligio da Taranto;
- **Comparto 2:** Quartiere Tamburi;
- **Comparto 3:** Quartiere Paolo VI;
- **Comparto 4:** Da Via Ancona sino al confine comunale con San Giorgio Jonico;
- **Comparto 5:** Da Via Leonida a Via Ancona;
- **Comparto 6:** Quartieri Lama – San Vito – Talsano;
- **Comparto 7:** Isole amministrative

Si riporta di seguito il numero di attività commerciali presenti nel territorio e suddivise in base al comparto in cui sono insediate:

Attività	Comparto 1	Comparto 2	Comparto 3	Comparto 4	Comparto 5	Comparto 6	Comparto 7	Totale
Farmacie/parafarmacie	11	4	2	4	24	12	0	57
Tabacchi e rivendite generi di monopolio	16	4	4	9	27	8	1	72
Commercio beni a basso impatto (autoveicoli, natanti, articoli edilizia,...)	14	13	4	24	48	36	0	117
Commercio settore non alimentare	793	157	165	207	1070	268	4	2642
Commercio settore alimentare	254	93	43	64	487	173	0	1114
Negozi H24	32	5	2	3	48	12	0	102
Grandi Strutture di Vendita	1	0	1	1	1	1	0	5
Edicole e punti vendita non esclusivi	14	2	4	5	14	5	1	50
Commercio Elettronico	4	0	0	0	15	0	0	19

Infine, il numero di pubblici esercizi quali bar, ristoranti e pizzerie alla data del 31.12.2022 è pari a 679, così suddivisi in Comparti:

Attività	Ambito 1	Ambito 2	Ambito 3	Ambito 4	Ambito 5	Ambito 6	Ambito 7	Totale
Pubblici Esercizi	317	41	24	31	130	124	12	679



3.5 Le attività ricettive

Fra le diverse tipologie di strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive extra-alberghiere, nel Comune di Taranto si registra la presenza di alberghi, residenze turistico alberghiere, ostelli per la gioventù, affittacamere, b&b, campeggi.

Gli esercizi alberghieri sono esercizi ricettivi a gestione unitaria dotati di più unità abitative e organizzati per prestare al pubblico, verso corrispettivo di un prezzo, un servizio di alloggio nelle unità abitative e un servizio di prima colazione, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori.

Gli affittacamere sono esercizi le cui strutture sono composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti, in forma professionale e continuativa, alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio.

I B&B invece hanno la finalità strategica di promuovere un turismo sostenibile e un'ospitalità autentica in ambito familiare, di favorire l'incontro tra le persone, nonché la conoscenza e la diffusione delle culture e delle tradizioni e dei prodotti locali, valorizzando e migliorando altresì l'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente. Essi possono essere a conduzione familiare oppure possono essere di tipo imprenditoriale.

I campeggi sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di Centro Vacanze qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.

Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani. Tali ostelli, senza scopo di lucro, sono proprietà di enti pubblici e non, operanti nel campo del turismo sociale e giovanile. Negli ostelli




per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità (religiose, culturali, sportive, ecc.) che ci si è proposti di raggiungere durante il soggiorno.

Nel Comune di Taranto sono stati registrate le seguenti strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere per tipologia e la loro collocazione sul territorio:

Alberghi

Totale	1 Stella	2 Stelle	3 Stelle	4 Stelle	5 Stelle
15	-	1	7	6	1



Distribuzione degli alberghi nei comparti del Comune di Taranto.

Elenco alberghi Comune di Taranto

	Ubicazione	Camere	Posti Letto	Comparto
Relais Histò San Pietro	Via Santandrea Circummarpiccolo	48	105	3
Mercure Delfino	Viale Virgilio	191	300	1
Daniela	Via Salvo D'Acquisto	53	210	6



Europa	Via Pitagora	43	90	1
Akropolis	Vico I Seminario	14	29	1
Saraceno Al Faro	Via della Pineta	18	39	2
Best Western Ara Solis	Calata Penna Dritta	64	123	2
Del Sole	Piazza Fontana	29	54	1
L’Arcangelo	Piazza Fontana ang. Via Garibaldi	11	25	1
Plaza	Via D’Aquino			1
Baca	Via D’Aquino	7	14	1
Virgilio	Viale Virgilio	15	25	1
Park Hotel Mar Grande	Viale Virgilio	75	130	5
Pisani	Via Cavour	19	24	1
Nuova Tursport Srl	Via del Faro	96	180	6
Hotel Salina	Viale Unità di Italia	85	228	6

Residenza turistico-alberghiera

Totale	1 Stella	2 Stelle	3 Stelle	4 Stelle	5 Stelle
3	-	-	2	1	-

Elenco residenze turistico alberghiere collocate nel Comune di Taranto:

Mon Reve – Via Pesca Mazzisciata 1	Comparto 6
Blu Bay – Via Pescherecci 16	Comparto 6
Nuova Tursport – Via del Faro 58	Comparto 6

Ostelli



Nel Comune di Taranto è presente un solo Ostello per la gioventù, ubicato nella Città Vecchia (Comparto 1). Trattasti dell'ostello La Locanda, Vico Civitanova nr. 9-12.

Affittacamere

Nr.	Denominazione	Via	Comparto
1.	"CASA FELICE 2"	CORSO UMBERTO I 116	1
2.	"CERTE NOTTI"	VIA CALABRIA 1	5
3.	"DOMUS TARANTO"	VIA CESARE BATTISTI 180	5
4.	"DUCA 70"	VIA DUCA DI GENOVA 70	1
5.	"NONNA MARIA"	VIA C. BATTISTI 10	5
6.	"SGUARDO SUL DUOMO"	VIA DUOMO 176	1
7.	"VILLA MARCHESI MASSERIA"	VIA NARCISI 2	6
8.	7 CONTRADE	VIA LAMA 130	6
9.	A DUE PASSI DAL PONTE	VIA PISANELLI 30	1
10.	A-MARE EXCLUSIVE	VIA G. GARIBALDI 156-158	1
11.	AFFITTACAMERE DA PIERO	VIA LAGO DI LEVICO 4/c	4
12.	AFFITTACAMERE FABIO PRINCIPALE	VIALE EUROPA 88	6
13.	AFFITTACAMERE IL CORTILETTO DI GIARACUNI ROSITA	VIA PASQUALE SANTILLI 41	4
14.	AFFITTACAMERE RAGGIO DI SOLE	VIA POLA 12	5
15.	AL MOLO SANT'ELIGIO	PIAZZA SANT'ELIGIO 16	1
16.	ALBAIONICA AFFITTACAMERE DI SMALTINI MAURIZIO	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 14	1
17.	ALL'OMBRA DEL FARO	VIA ANELLO DI SAN CATALDO 5 A-D	6
18.	ALL'OMBRA DEL PALMETO	VIA VIZZARRO 3	6
19.	AMANDA'S	PIAZZA EBALIA 1	1
20.	AMANDA'S DREAM	VIA OBERDAN 10	1
21.	AMANDA'S SUITE	VIA PUPINO 111	1
22.	AMICA TARANTO 1	VIA CESARE BATTISTI 239	5
23.	AMICA TARANTO CHIC 2 DI NASOLE FLORA	VIA MIGNOGNA 16	1
24.	AMICA TARANTO CHIC DI NASOLE FLORA	VIA MIGNOGNA 16	1




25.	B&B DA MAMMINA - VIA NITTI	VIA NITTI 71	1
26.	B&B DA MAMMINA - VIA REGINA ELENA	VIA REGINA ELENA 8	1
27.	B&B LE SALINE	VIA LAGO DI LESINA 5	5
28.	B&B SUITE STEFANELLI	VIA AMALFI 1	5
29.	BELLE EPOQUE	VIA FELICE CAVALLOTTI 70	1
30.	BINARIO UNO APARTMENTS	VIA GALESO 2	2
31.	CASA AMICA TARANTO	VIA NITTI 67	1
32.	CASA AMICA TARANTO 1	VIA NITTI 67	1
33.	CASA BELLA	VIA DANTE 19	1
34.	CASA CASSETTA SUITE	VIA G. PISANELLI 15	1
35.	CASA DECO'	VIA NITTI 22	1
36.	CASA MARTA	VIA CAVOUR 15	1
37.	CASA MATILDE	PENDIO LA RICCIA 34	1
38.	CASA PRINCIPE	VIA PRINCIPE AMEDEO 72	1
39.	CASAL DUCA	VIA PEGNE 18400	7
40.	CASATUA	VIA GENERAL MESSINA 182	5
41.	CASSETTA IL MELOGRANO	VIA DUCA DI GENOVA 16	1
42.	CASTROGIOVANNI	VIA CESARE BATTISTI 167	5
43.	CASTROGIOVANNI OVIDIO	VIA OVIDIO 22	5
44.	CICCIO B&B AFFITTACAMERE	VIA C. BATTISTI 436	5
45.	CORTE LO JUCCO	CORSO VITTORIO EMANUELE 43	6
46.	Castello Aragonese Suites	CORSO DUE MARI 9	1
47.	DA NOI DUE	CORSO UMBERTO I 131	1
48.	DON ALFREDO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 122	1
49.	ETHOS	CESARE BATTISTI 218	5
50.	HIBISCUS	SAN VITO 9	6
51.	IL MELOGRANO	VIA MAZZINI 132	1
52.	IL SOL LEVANTE	VIA F. CAVALLOTTI 64	1
53.	JOYCE ROOM	VIA PUPINO 90	1
54.	LA CASSETTA	VIA SCOGLIO DEL TONNO 24	4
55.	LA NICCHIA	VIA XX SETTEMBRE 7	1
56.	LA SERVA PADRONA	VIA DUOMO 215	1
57.	LA VILLA DELLA MEDA	VIALE DEL TRAMONTO 23	6



58.	LE SUITE DEI DUE MARI	VIA OBERDAN 5	1
59.	LE SUITE DEL TEATRO	VIA PITAGORA 46	1
60.	MAGDAHAUSE	VIA BERARDI 36	1
61.	MARICENTRO	VIA DE CESARE 27	1
62.	MASSERIA GAGLIARDI	SAN DONATO-PALUMBO 14900	6
63.	METROPOLITAN RESIDENCE	CORSO ITALIA 119	5
64.	MUSEO	VIA CAVOUR 15	1
65.	NEW PARIS	VIALE MAGNA GRECIA 207	5
66.	NONNA PAOLA	VIALE MAGNA GRECIA 53	5
67.	PHALANTHOS TARANTO	VIA CAMPANIA 101	5
68.	PIAZZA CARMINE	PIAZZA GIOVANNI XXIII 13	1
69.	PORTOBELLO	VIA DI PALMA 75	1
70.	Palazzo Berardi	VIA ANGELO BERARDI 35	1
71.	RELAIS MEDEA	VIA NITTI 22	1
72.	RESIDENZA TERENCEZIO - TARANTO	VIA TERENCEZIO 8	5
73.	ROOM N. 22	VIA NITTI 22	1
74.	ROOM N. 22 SUITE APPARTAMENT	CORSO UMBERTO I 131	1
75.	ROOM N.23	VIA NITTI 22	1
76.	SAMI	VIA PUPINO 28	1
77.	SATYRIA APARTAMENTS	VIA PISANELLI 20	1
78.	SETTIMO SOLE DI GRAZIA GALANTINO	VIA MINNITI 42	1
79.	SPARTA	VIA PRINCIPE AMEDEO 5	1
80.	STAR SUITE	VIA G. PAISIELLO 17	1
81.	SUITE LE PERLE	VIA D'AQUINO 112	1
82.	SUITE LIBERTY	VIA MARCHE 11	5
83.	SUNSET ITALY	VIALE DEL TRAMONTO 105	6
84.	Suite San Cataldo	VIA DUOMO 228	1
85.	TARANTO	VIA DANTE 23	1
86.	TARANTO IN PIAZZA DI PASTORE MASSIMO	VIA MIGNOGNA 16	1
87.	TARAS BORGO	VIA MAZZINI 235	5
88.	TARAS DI SAN VITO	VIA LIDO BRUNO 14	6
89.	TURNONE	VIA VENETO 112-114	5
90.	The Court	VIA ANFITEATRO 167	1



91.	U'Panare	VIA DUOMO 211	1
92.	VILLA ANGELA	VIA GIRASOLE 125	6
93.	VILLA MEDA	VIA MEDA 4	6
94.	VILLA VALENTINA	VIALE DEL TRAMONTO 15	6
95.	VILLAGGIO RUTA	VIA BUGANVILLE 20	6



Distribuzione degli affittacamere nei comparti del Comune di Taranto.

B&B a conduzione familiare

Nr.	Denominazione	Via	Comparto
1.	ACQUA DI MARE	CORSO ITALIA 383	5
2.	AI MARINAI	VIA REGINA MARGHERITA 43	1
3.	AL CHIARO DI LUNA	VIA PIO XII 38	5
4.	ANGELA'S HOUSE	VIA LAZAZZERA 37	4
5.	ANNA'S HOUSE	VIA BENVENUTO CELLINI 13	6
6.	ARTEMIDE B&B	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 48	1
7.	B&B A DUE PASSI	VIA FRATELLI MELLONE 6	5




8.	B&B AL CAMPANILE	VIA LAGO DI TRASIMENO 5	5
9.	B&B BAIA ZAGARE	VIA ERCHIE 2	1
10.	B&B CANNALIRE	VIA BRINDISI 25	5
11.	B&B CHERADI	VIA DONZELLE 2	6
12.	B&B DA NINETTA E PEPPINO	VIA ANFITEATRO 71	1
13.	B&B DEL CENTRO	VIA GIOVINAZZI 19	1
14.	B&B DOLCE LUNA	VIA BENEVENTO 2	5
15.	B&B ELLE	VIA PITAGORA 3	1
16.	B&B ETRA	VIA UMBRIA 2	5
17.	B&B LEONIDA	VIA MARGHERITA 11/13	6
18.	B&B SCACCO MATTO	VIA SAN MICHELE 102	6
19.	B&B TARANTO DUE MARI (INFINITO)	VIA ATTICA 29	4
20.	B&B THE MAGIC PLACE	VIA DANTE 6	1
21.	B&B "BIBLOS E MARE"	VIA ATTINE 21	6
22.	BEB BALDARI	VIALE MAGNA GRECIA 46	5
23.	BED AND BREAKFAST SILVANA	VIA CARLO SFORZA (CITTA' GIARDINO) 3	4
24.	BED AND BREAKFAST TANESE	VIALE LIGURIA 11	5
25.	BENG	VIA DE CAROLIS 162	2
26.	BORGIO DUE MARI	VIA D'AQUINO 89	1
27.	BUONANOTTE MARGHERITA	PIAZZETTA S.FRANCESCO 3	1
28.	CASA CARLOTTA	VIA SCIRA 7	5
29.	CASA DELLA NONNA PASQUA	VIA ACTON 75	5
30.	CASA GIOIA	VIA PISA 5	5
31.	CASA IMPERATRICE	VIALE UNITA' D'ITALIA 97	4
32.	CASA MARIA SOFIA BB 001	VIA VENEZIA 62/B	4
33.	DIMORA MARIU'	VIA LIDO BRUNO 22	6
34.	GIARDINO FILADELFO	VIA GENZIANE 54	6
35.	IL BISSO	VIA XX SETTEMBRE 3	1
36.	IL SUBACQUEO	VIALE MAGNA GRECIA 93	5
37.	IL TULIPANO	PIAZZA CASTELLO 3	1



38.	INCANTO DELLE NINFE	VIA GIRASOLI 173/F	6
39.	L'ALBERO DEI LIMONI	VIA FIOR DI FICUS 9/A	6
40.	L'ARCA	VIA SAN NAZZARO 6	6
41.	LA SERENATA DI PIETRO B&B	VIALE MAMMOLE 7	6
42.	LA VILLA BIANCA	VIA CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI 255	6
43.	LE GARITTE	VIA D'AYALA 3	6
44.	MIRAMARE	VIA CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI 255	6
45.	NOVECENTO	VIA CRISPI 22	1
46.	PALAZZO LAMANNA	VIA SAN VITO 10	6
47.	QUEEN 24	VIA REGINA ELENA 24	1
48.	ROSA DEI VENTI	CORSO 2 MARI 9	1
49.	SARA AND FAMILY B&B	VIA SAN MICHELE 102	6
50.	SCIBETTA'S B&B	VIA VENEZIA 205	4
51.	STELLA MARINA	PIAZZETTA S. FRANCESCO 3	1
52.	THE SHELTER	VIA BERNARDINO LUINI 3	6
53.	VILLA ALBATROS	VIA PESCE VIOLINO 19	6
54.	VILLA DEI CICAS	VIA CORVETTE 2	6
55.	VILLA LINA BED & BREAKFAST	VIA SCAMPI 12	6






Distribuzione dei b&b a conduzione familiare nei comparti del Comune di Taranto.

B&B imprenditoriale

Nr.	Denominazione	Via	Comparto
1.	"IL GALEONE"	LITORANEA SALENTINA 22010	7
2.	ALLOGGIARE A TARANTO	VIA SAN VITO 10	6
3.	B&B BE HAPPY DI PUGLIESE BARBARA	VIA CAVOUR 46	1
4.	B&B BINARIO UNO	PIAZZA DELLA LIBERTA' 5	2
5.	B&B DA PIERO	VIA AMMIRAGLIO CARLO CATTANEO 8	4
6.	B&B I CITRI	VIA DUCA DI GENOVA 50	1
7.	B&B LA NASSA	VIA POSTIERLA VIANUOVA 1	1
8.	B&B MARE E SOLE	VIA BALENE 25-27	6
9.	B&B PORTICCIOLO	VIA DEL FARO 161	6
10.	B&B VILLA ELVIRA	VIA VIZZARRO 40	6
11.	BAJA DELLE SIRENE	VIA G. PAISIELLO 56	1



12.	CUORE DI BORGO	VIA DUOMO 293	1
13.	IL GIARDINO DELLE JACARANDA	VIA GIOVANNA RUGGIERO 5	6
14.	IL MARI'	VIA REGINA ELENA 97	1
15.	LE FINESTRE SUL MARE	VIA PAISIELLO 12	1
16.	LO SCHIACCIANOCI	VIA FEDERICO DI PALMA 4	1
17.	MAGNA GRECIA	VIA FORTUNATO 11	5
18.	MAXXI B&B	VIA LAGO DI PERGUSA 70	4
19.	MUSA B&B	VIA SALVATORE DI GIACOMO 11	6
20.	SAN ANDREA DEGLI ARMENI B&B DI CHARME**** DIMORA STORICA	VIA PAISIELLO 20	1
21.	SUN WINE B&B	VIALE IONIO 397	6
22.	TERRAZZA DI NONNANNA	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 150	1
23.	URBAN ROOMS	VIALE VIRGILIO 113	5
24.	VILLA MARTA	VIA LAMA 200	6



Distribuzione dei b&b imprenditoriali nei comparti del Comune di Taranto.



Campeggi

Nel Comune di Taranto è presente un solo Campeggio, ubicato nel quartiere San Vito (Comparto 5). Trattasti del Sunbay Camping in Via Lido Bruno nr. 82-84.

3.6 Distributori di carburante

Alla data di febbraio 2022, sul territorio tarantino risultano presenti n. 62 impianti di distribuzione carburanti:

Ragione Sociale	Indirizzo	Comparto
TAMOIL ITALIA S.P.A.	VIALE CANNATA - SP21 VIA PER MONTEIASI SNC	3
TAMOIL ITALIA S.P.A.	CORSO ITALIA 375	5
TAMOIL ITALIA S.P.A.	VIALE UNICEF SNC	4
ENI S.P.A.	VIALE VIRGILIO N.104	5
ENI S.P.A.	VIA CESARE BATTISTI SNC	5
ENI S.P.A.	S.STATALE SS. TA-GROT TAGLIE KM 656-500	3
ENI S.P.A.	VIA GALESO N. 104	2
ENI S.P.A.	VIALE MAGNA GRECIA N. 344	5
ENI S.P.A.	CONTRADA SPAGNOLO - LOC. TALSANO SNC	6
ENI S.P.A.	CORSO ITALIA 302	5
ENI S.P.A.	VIALE JONIO (QUARTIERE SAN VITO) SNC	6
ENI S.P.A.	VIA MACCHIAVELLI SNC	2
ENI S.P.A.	VIA TRE FONTANE 49 - EX VIA PER LAMA 49	6
ENI S.P.A.	S.STATALE SS. 106 KM 489-745	2
ENI S.P.A.	VIA CANNATA N. 23	3
ENI S.P.A.	VIALE MAGNA GRECIA N. 114	5
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	VIA ANCONA C/O DISTRIB. Q8	4
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	VIA UMBRIA SNC	5
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	VIALE VIRGILIO SNC	1
ITALICA CARBURANTI S.R.L.	VIALE MAGNA GRECIA ANG. VIA VENETO N. 340	5



ITALICA CARBURANTI S.R.L.	VIALE VIRGILIO ANG. VIA NITTI	1
ITALICA CARBURANTI S.R.L.	VIALE MAGNA GRECIA N. 183	5
ITALICA CARBURANTI S.R.L.	VIA DANTE N.400	5
ITALICA CARBURANTI S.R.L.	VIA SCOGLIO DEL TONNO N. 62	4
EG ITALIA S.P.A.	VIA C. BATTISTI 700	4
BASILE PETROLI S.P.A.	VIA BARI - RIONE CROCE SNC	2
BASILE PETROLI S.P.A.	VIA CESARE BATTISTI N. 442	4
BASILE PETROLI S.P.A.	VIA ATENISIO SNC	4
BASILE PETROLI S.P.A.	VIA ORSINI N.2	2
BASILE PETROLI S.P.A.	VIA MEDITERRANEO N. 51	6
DELTA S.R.L.	CORSO ITALIA N. 304	5
DELTA S.R.L.	VIALE MAGNA GRECIA N. 108	5
DELTA S.R.L.	VIA NITTI N. 14	1
ITALIANA PETROLI S.P.A.	VIA ATENISIO ANG. VIA GALILEI SNC	4
ITALIANA PETROLI S.P.A.	VIA CESARE BATTISTI 5060	4
ITALIANA PETROLI S.P.A.	VIALE VIRGILIO N.24	1
ITALIANA PETROLI S.P.A.	VIALE MAGNA GRECIA N. 117	5
ITALIANA PETROLI S.P.A.	VIA CUGINI N. 30	5
ITALIANA PETROLI S.P.A.	VIALE MAGNA GRECIA N. 175	5
ITALIANA PETROLI S.P.A.	VIA CONSIGLIO	4
"API" ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	VIALE VIRGILIO N. 125	5
"API" ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	VIA ANCONA	5
HI MATIC S.R.L.	VIA TRE FONTANE 1/51	6
LU.CAR S.R.L.	VIA LAMA - LIT. SALENTINA SNC	6
LU.CAR S.R.L.	VIALE EUROPA N.32	6
LU.CAR S.R.L.	VIA LAGO DI PERGUSA N. 19	4
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	VIALE UNITÀ D'ITALIA 698/700	6
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	VIALE UNITÀ D'ITALIA N. 123	4
ITALIANA CARBURANTI S.P.A.	VIA MEDITERRANEO N. 4	6
BASILE PETROLI S.P.A.	VIA SCOGLIO DEL TONNO SNC	4



ITALIANA PETROLI S.P.A.	C.DA TRAMONTONE - VIA MEDITERRANEO SNC	6
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	S.S. 7 TER KM 2+500 STAZ. SERVIZIO Q8 SN	2
ITALICA CARBURANTI S.R.L.	VIA ORSINI ANG. VIA SAVINO	2
UNIONE GAS AUTO S.P.A.	VIA S.P. N. 91 KM 0,100 CIRCUMMARPICCOLO	3
VEGA CARBURANTI S.P.A.	VIA PER MONTEMESOLA KM 10	3
EG ITALIA S.P.A.	S.S. 7 APPIA KM 650+308	2
EG ITALIA S.P.A.	PORTO MERCANTILE 2	2
EG ITALIA S.P.A.	S.S. 7 TARANTO - GROTTAGLIE KM 5,500	3
DELTA S.R.L.	VIA ORSINI 191	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	S.S. 106 KM 491+179	2
SORRENTI PETROLI DI SORRENTI ROCO & C.	VIA MARTINA FRANCA S.S. 172 KM 71+72,30	3
ENI STATION DI EMANUELE CRISTOFARO	S.S. TARANTO - GROTTAGLIE KM 9+170	3

3.7 Disposizioni per l'apertura di nuove attività commerciali

Il Comune di Taranto, al fine di salvaguardare le zone di pregio artistico, storico e architettonico e di assicurare ai residenti una localizzazione delle attività rispondente alle esigenze del contesto locale, vieta, nella Città Vecchia, l'insediamento di quanto segue:

- Attività commerciali dedicate alla vendita di merci "ingombranti o comunque ritenute incompatibili con le caratteristiche culturali, artistiche, viabilistiche e ambientali del centro storico";
- Attività dedicate alla vendita di
 - a) Combustibili;
 - b) Gas propano liquefatto in bombole;
 - c) Legnami;
 - d) Materiale per costruzioni edilizie;
 - e) Materiali per l'industria;
 - f) Prodotti per l'agricoltura e zootecnia;
 - g) Esercizi la cui presenza risulta in palese contrasto e disturbo con le caratteristiche storico-ambientali e culturali;
- Attività artigianali, industriali ed agricole:
 - a) Produzione di metalli, presenza di minerali e materiali non metalliferi;



- b) Costruzione di prodotti in metallo non pregiato e attività di fabbro;
- c) Costruzioni di macchine varie, autoveicoli e carrozzerie, altri mezzi di trasporto salvo cicli e motocicli;
- d) Attività di tornitore, fresatore, rettificatore, galvanotecnico;
- e) Riparazione di autocarri e macchine agricole;
- f) Produzioni chimiche e di fibre artificiali sintetiche;
- g) Produzioni in gomma e materie plastiche;
- h) Zootecnia;
- i) Attività industriale di produzione di zucchero, alcool, bevande e tabacchi;
- j) Servizi di trasporto con utilizzo di mezzi particolarmente ingombranti.

Rete distributiva per la Città Vecchia e il Borgo Umbertino

Ubicazione	Tabelle merceologiche	Attività artigiana e servizi
	Alimentare e non alimentare	



<p>Tutte le vie, piazze e slarghi della Città Vecchia e Borgo Umbertino.</p>	<p>I nuovi esercizi di vicinato dovranno impegnarsi a non porre in vendita i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termoidraulici; - Auto, motocicli, - Autoveicoli usati; - Combustibili; - Gas in bombole; - Granaglie; - Legnami; - Materiali per l'edilizia; - Materiali per l'industria e artigianato; - Prodotti per agricoltura e zootecnia; - Pneumatici 	<p>Non sono consentiti insediamenti di tipo artigianale e/o servizi con attività di impatto ambientale (Criticità paesistica, rete viaria, inquinamento acustico e falde, produzione di rifiuti pericolosi, ecc.).</p>
--	---	--

3.8 Analisi della rete distributiva locale: gli indicatori di servizio, distribuzione equilibrio, copertura e densità commerciale

Sulla scorta della rilevazione dei dati della rete distributiva cittadina, sono stati individuati cinque indicatori, utili a valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito ai consumatori:

1. **“Indice di servizio al consumatore (IS)”**, che testimonia la funzionalità del servizio di distribuzione di beni di consumo alimentari e non, assicurando il maggior equilibrio



possibile tra rete commerciale e domanda dei consumatori. Tale equilibrio è identificato dall'indicatore di servizio al consumatore, espresso dal rapporto $Mq/1000$ abitanti per ogni tipologia merceologica e dimensionale degli esercizi commerciali delle varie porzioni di territorio prese in esame (scala sovracomunale; scala cittadina; scala di porzioni di territorio della città, ecc.).

2. **“Indice Distribuzione (ID)”**, che evidenzia il miglioramento dell'accessibilità e della prossimità al punto vendita da parte del consumatore, assicurando la maggiore e più equilibrata distribuzione possibile di punti vendita sul territorio. Tale equilibrio è identificato dall'indicatore di distribuzione dei punti vendita, espresso dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione ($N.PDV/1000$ abitanti).
3. **“Indice di Equilibrio commerciale (IE)”**, utile a pervenire alla razionalizzazione e al progressivo ammodernamento degli esercizi che compongono la rete distributiva. Questo delicato equilibrio è espresso dall'indicatore di equilibrio commerciale che è dato dal rapporto tra la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato e quella delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture di vendita, all'interno della scala territoriale presa in considerazione;
4. **“Indice Copertura Territoriale (ICT)”**, che mira ad equilibrare la presenza degli esercizi con l'assetto urbanistico e territoriale previsto dalle normative e dagli strumenti urbanistici, nonché con i flussi di traffico e con le gravitazioni della popolazione non residente. Tale risultato è fornito dal rapporto tra metri quadrati di vendita ed estensione territoriale dell'area in esame (MQV/KMQ);
5. **“Indice Densità Territoriale (IDT)”**, esplicitato dal rapporto tra il numero di esercizi e l'ampiezza dell'area presa in considerazione ($N.PDV/MQV$).

3.8.1 Indicatori di servizio, di dotazione e di equilibrio della rete distributiva



Il calcolo degli indicatori di servizio, di dotazione e di equilibrio della rete distributiva viene effettuato sulla base dei dati rivenienti dalla valutazione della consistenza della rete commerciale, combinati con i dati rilevati della popolazione e di estensione del territorio comunale, che risultano essere:

a) Totale popolazione residente in Città al 01.01.2022	Abitanti 189.461
b) Totale estensione territorio comunale Kmq.	Kmq. 249,86

IS - Indice di Servizio Generale (Totale metri quadri vendita per 1000 abitanti) **2.070,21**

di cui Alimentare e Misto 603,98

di cui Non Alimentare 1.466,22

L'indice di Servizio può essere ulteriormente scomposto per tipologia dimensionale di vendita:

Mq. Esercizi di Vicinato per 1000 abitanti **1.412,27**

di cui Alimentare e Misto *344,14*

di cui Non Alimentare *1.068,13*

Totale Mq. Medie Strutture di Vendita per 1000 abitanti **318,92**

di cui Alimentare e Misto *138,08*

di cui Non Alimentare *180,84*

di cui

Totale Mq. Medie Strutture M1 per 1000 abitanti **80,61**

di cui Alimentare e Misto *45,16*

di cui Non Alimentare *35,45*

Totale Mq. Medie Strutture M2 per 1000 abitanti **162,02**

di cui Alimentare e Misto *73,24*

di cui Non Alimentare *88,78*

Totale Mq. Medie Strutture M3 per 1000 abitanti **76,29**

di cui Alimentare e Misto *19,68*

di cui Non Alimentare *56,61*

Totale Mq. Grandi Strutture di Vendita per 1000 abitanti **339,02**

di cui Alimentare e Misto *121,76*

di cui Non Alimentare *217,26*



	di cui	
Totale Mq. Grandi Strutture G1 per 1000 abitanti		55,77
	<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>24,44</i>
	<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>31,33</i>
Totale Mq. Grandi Strutture G2 per 1000 abitanti		283,25
	<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>97,33</i>
	<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>185,92</i>
Totale Mq. Medie + Grandi Strutture per 1000 abitanti		657,94
	<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>259,84</i>
	<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>398,10</i>
ID - Indice di Distribuzione (N. Punti di Vendita/1000 abitanti)		22,61
	<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>6,35</i>
	<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>16,26</i>
ICT – Indice di Copertura Territoriale (Metri quadrati vendita/Kmq. Estensione)		1.569,78
	<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>457,98</i>
	<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>1111,80</i>
IDT – Indice di Densità Territoriale (Numero Punti Vendita/Kmq. Estensione)		17,14
	<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>4,81</i>
	<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>12,33</i>
IE – Indice di Equilibrio Commerciale (Metri quadri vendita EDV/Metri quadri vendita MSV)		2,15
	<i>IE Settore Alimentare e Misto</i>	<i>1,32</i>
	<i>IE Settore Non Alimentare</i>	<i>2,68</i>



CAPITOLO 4

CRITICITA' E STRUMENTI DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO NEL COMUNE DI TARANTO

4.1 Le criticità in ambito commerciale

In relazione all'analisi di cui ai Capitoli precedenti circa i più recenti dati a disposizione inerenti le attività commerciali nel Comune di Taranto e le attuali condizioni socio-demografiche del territorio, emergono alcune **criticità** che saranno meglio di seguito descritte con il fine ultimo di individuare nuovi scenari che armonizzino le esigenze dei consumatori con le richieste degli operatori economici.

La definizione di interventi da considerare quali basi per un miglioramento dello sviluppo commerciale del territorio dovrà tener conto congiuntamente dei vigenti strumenti urbanistici e delle contemporanee politiche di sviluppo che stanno investendo la città negli ultimi anni.

Si rammenta, tuttavia, che alcune delle problematiche emergenti esulano dall'attuale contesto territoriale ed economico di Taranto e coinvolgono in ampia scala la nostra società ben oltre i confini comunali.

Negli ultimi anni, infatti, è emersa la consapevolezza che col variare delle abitudini dei consumatori, vi sia la necessità che gli **imprenditori** attuali e futuri si configurino come protagonisti **resilienti**.

Si tratta della crescente esigenza di soddisfare i mutevoli bisogni e le diverse aspettative dei portatori di interesse mediante lo studio di nuove strategie che direttamente impattano sulla gestione e sulla cultura dell'impresa.



Nella fattispecie, come noto, il continuo cambiamento tecnologico e il rapido mutare delle esigenze del consumatore, richiedono che le imprese siano disposte a reinventarsi e riorganizzarsi, intraprendendo strade alternative.

Questa necessità di cambiamento dovrebbe pertanto tradursi in una capacità dell'imprenditore a modificare la propria *vision* in tempi brevi e secondo le esigenze del mercato, sebbene questo possa comportare ampi spazi di indeterminatezza sul futuro: se imbattersi in nuove realtà non costituisce, mediamente, un particolare sforzo per le imprese nascenti, specie per le imprese in cui i protagonisti appartengono alle più attuali generazioni, non può affermarsi lo stesso in merito alle imprese storiche presenti nel territorio.

I processi organizzativi e le strategie adottate dagli imprenditori che hanno contribuito a scrivere la storia commerciale di una città sono spesso consolidati e il mettere in atto nuovi comportamenti, comprensibilmente, richiede un maggiore sforzo.

Si auspica che le imprese riescano a sopravvivere alle criticità del mercato ponendo in atto strategie che, sebbene distanti dal proprio tradizionale *modus operandi*, diano avvio a comportamenti adattivi che sviluppino maggiore tolleranza verso gli eventi incerti.

Fra le maggiori trasformazioni riconducibili al processo evolutivo economico della nostra società, si ritiene indispensabile non solo focalizzare l'attenzione sull'imprenditore, ma cercare di comprendere le caratteristiche e il diverso ruolo del consumatore.

In letteratura, si considerano diverse tappe evolutive nell'ambito dello sviluppo di impresa: nella prima ondata, gli individui producono ciò che consumano in una condizione di equilibrio fra domanda e offerta, senza una netta separazione fra produttore e consumatore; nella seconda ondata emerge invece la figura del produttore che appare spesso dominante rispetto alla figura del consumatore. Infine, con il periodo post-industriale e in linea con le più recenti tendenze, il **consumatore** si configura come **chiave principale** nel processo produzione-consumo: trattasi di un



consumatore più attento, che, oltre al soddisfacimento dei beni intesi come prodotti tangibili, ne attribuisce anche valore immateriale in termini di ricerca di esperienze.

Il consumatore è un soggetto più esigente, più attivo nel processo di produzione e consumo, un consumatore che richiede la soddisfazione di bisogni legati non più solo alla sfera dell' "avere", cioè del possesso di prodotti, ma anche quella dell' "essere", e quindi dei bisogni che lo riguardano, quali, per esempio, la salute, l'istruzione, il mantenimento fisico, il divertimento.¹⁶

Ne consegue, pertanto, che la migliore opportunità per un'impresa sia valorizzare le offerte di beni e di servizi in un ambiente che sia emotivamente coinvolgente per il consumatore, in modo tale che egli possa affermare la propria identità attribuendo a se stesso il ruolo attivo di coproduttore della sua esperienza.

Volendo intendere il commercio non solo come uno strumento per l'erogazione di beni e servizi, bensì uno strumento atto a svolgere un ruolo cruciale in termini di integrazione sociale in contrasto con il sempre maggior rischio di desertificazione del territorio, non deve trascurarsi il crescente impatto dei **nuovi format distributivi**. Si pensi, infatti, alla oramai continua e crescente ascesa del commercio elettronico, il quale assicura al consumatore un inevitabile risparmio in termini di costo e di tempo, consentendo contestualmente alle imprese dedicate di interfacciarsi con un mercato a vocazione internazionale in cui è elevata la probabilità di rinnovare il proprio modello di business o sperimentarne altri.

Sebbene il calo delle vendite al dettaglio abbia determinato l'uscita del mercato di molte imprese, le imprese attualmente presenti potrebbero saper reagire positivamente ai nuovi scenari.

Rivolgendo l'attenzione sul contesto locale, inoltre, si deduce la necessità di creare aggregazione e cooperazione fra le attività commerciali dislocate nel territorio, affinché si sviluppino aree in cui i fruitori possano soddisfare le proprie esigenze correlate all'acquisto di beni di diversa natura: ciò

¹⁶ *L'impresa di servizi nel cambiamento* di Vito Roberto Santamato, FrancoAngeli.



consiste, dunque, in una pianificazione tale da favorire la nascita di nuove imprese o consolidare quelle esistenti sulla base di una distribuzione spaziale adeguata, che miri ad evitare la dispersione delle attività commerciali, specie nelle aree periferiche.

La contrazione delle imprese nel settore del commercio richiede l'adozione di strategie utili ad evitare questo fenomeno non solo per la tutela del singolo imprenditore: essa, infatti, genera a sua volta una contrazione del numero degli immobili ad esso dedicati, siano essi di proprietà o locali in affitto. Si pensi, a tal riguardo, alle possibili conseguenze su ampia scala in termini di decoro urbano: potrebbe infatti emergere la percezione di uno stato di abbandono e insicurezza generale.

Fra i punti di debolezza che si riscontrano, si evidenzia la minore visibilità di spazi e infrastrutture che si allontanano dal patrimonio tarantino più conosciuto. La concentrazione dei flussi di turisti e residenti, infatti, si presenta spesso in alcune zone e ciò induce il cittadino a non considerare l'opportunità di visitare altri luoghi. E' comune percepire la scarsa conoscenza del territorio in scala più ampia, specie in riferimento alle nuove generazioni, che tendono a visitare e popolare spazi più comunemente noti, non focalizzando l'attenzione su tanti altri luoghi similmente adeguati e rispondenti alle loro esigenze.

Con il contributo degli stakeholders che meglio conoscono le criticità tipiche del territorio, specie in ambito commerciale, sono emersi alcuni aspetti che in parte accomunano i vari quartieri di cui si compone la città e che di seguito si riportano.

Si tratta, in particolare, dei sistemi di trasporto pubblico e privato che spesso disincentivano il consumatore a raggiungere alcuni esercizi, preferendo conseguentemente avvicinarsi alle medie-grandi strutture di vendita e favorendo, dunque, da un lato il fenomeno della desertificazione commerciale nei luoghi in cui l'accessibilità sia percepita come ridotta e dall'altro, una riduzione dell'interesse del consumatore a visitare luoghi della città che potrebbero rivelarsi costruttivi spazi di aggregazione.



La richiesta di nuove aree da dedicare al parcheggio dei veicoli appare fortemente sentita e si configura come una importante problematica che colpisce in particolar modo i titolari degli esercizi di vicinato, e a ciò si aggiunge la difficoltà dei flussi veicolari in alcuni tratti, spesso ricondotta al transito dei mezzi di trasporto pubblico.

Per evitare fenomeni di degrado che contrastano con il decoro urbano- elemento fondamentale sia per una migliore vivibilità del territorio, sia per chi intende offrire un servizio in un piacevole contesto urbano- si è riscontrata l'esigenza di incrementare maggiormente il livello di sicurezza dei quartieri, non solo strettamente legato ai servizi pubblici offerti, ma anche in termini di attenzione al comportamento dei fruitori delle aree. A tal riguardo, grande coesione e crescente spirito di collaborazione contraddistinguono i commercianti tarantini che, perseguendo obiettivi comuni, si configurano come attenti controllori delle dinamiche del territorio.

In termini di decoro urbano -quale espressione della qualità e della responsabilità civile dei fruitori delle aree nei confronti della collettività- oltre alla necessaria promozione di comportamenti virtuosi con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, è emersa la necessità di una maggiore armonizzazione anche in relazione al concetto più strettamente correlato all'uniformità estetica.

Ulteriore aspetto che si considera caratteristico della popolazione tarantina e che, attentamente, viene preservato dai commercianti, riguarda l'attenzione a non perdere il legame identitario con i luoghi.

In un contesto socio-economico in continuo cambiamento, infatti, si teme che i nuovi format distributivi possano allontanare commercianti e consumatori dalle tradizioni locali e dal forte legame con il territorio: anche a tale aspetto è correlata la necessità di riqualificare le aree dismesse anziché valutarne la ricerca di nuove.

In merito al quartiere Lama – San Vito – Talsano, oltre al cercare di contrastare i fenomeni di degrado urbano, emerge la necessità di garantire maggiori servizi ai fruitori sia al fine di



incrementare l'interesse di altri imprenditori per l'avvio di nuove attività che favoriscano aggregazione, sia per coinvolgere tutti i consumatori, anche quelli che non risiedono strettamente nei paraggi, ma che ricercano nell'acquisto di un bene, un'esperienza da condividere.

Infine, si rammentano gli effetti della diffusione della grande distribuzione che, se da un lato offre condizioni vantaggiose in termini di accessibilità e servizi offerti, dall'altro genera conseguenze negative per i piccoli esercizi che molto risentono della scelta del consumatore e che, specie negli ultimi anni, hanno perso inevitabilmente crescenti quote di mercato.

Attualmente non si è ancora giunti ad un equilibrio organizzativo fra i servizi complessivamente offerti dagli esercizi di vicinato e la grande distribuzione: i grandi spazi commerciali garantiscono al consumatore il soddisfacimento di diversi bisogni e a ciò si affianca spesso la disponibilità di servizi accessori oltre ad eventi di intrattenimento.

L'equilibrio a cui si mira potrebbe essere raggiunto solo offrendo due alternative al consumatore che si rivelino equivalenti: nel centro storico, così come nelle altre vie della città, la collaborazione fra i titolari degli esercizi di vicinato e l'Amministrazione comunale dovrebbe perseguire il fine ultimo di riproporre analoghi servizi garantiti dalla grande distribuzione con l'inevitabile differenza relativa alle connotazioni culturali ed identitarie che caratterizzano il territorio tarantino.

4.2 Linee di intervento

Sulla base delle criticità sopra esposte, il presente documento definisce gli obiettivi strategici che l'Ente comunale intende perseguire al fine di favorire uno sviluppo commerciale sostenibile e sempre più vicino alle esigenze degli imprenditori, dei consumatori e, in generale, di tutta la comunità:

- Promuovere interventi volti ad una transizione verso un'economia circolare, in alternativa agli attuali modelli economici;
- Assicurare la tutela dei consumatori e favorire la rigenerazione urbana contestualmente al sostegno del commercio attraverso il miglioramento della qualità e la vivibilità della città



con la presenza di una rete capillare e accessibile di spazi, attrezzature, servizi e di tutte quelle attività di prossimità rispondenti ai bisogni della cittadinanza;

- Garantire un equilibrio insediativo e funzionale fra le diverse strutture commerciali in base al rapporto con l'uso del suolo e con le tipologie di esercizi limitrofi;
- Valorizzare le piccole – medie imprese;
- Contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale;
- Favorire la rigenerazione dei mercati locali ponendo in essere misure di sostegno quali finanziamenti agevolati, riduzione di oneri tributari e fiscali e snellimento delle procedure autorizzative;
- Incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in prossimità o all'interno delle aree mercatali che si occupano della vendita dei medesimi prodotti, al fine di favorire da un lato momenti di aggregazione sociale e dall'altro la vendita di prodotti locali;
- Incrementare il livello di pubblica sicurezza e contrastare fenomeni di degrado urbano;
- Attivare progetti di valorizzazione commerciale di cui al comma 3, art. 13 del Codice del Commercio, specie sostenendo misure di sostegno finanziario per proposte che mirino a migliorare il decoro urbano che interessino il suolo pubblico;
- Promuovere processi di formazione e informazione in merito all'integrazione del tradizionale servizio di vendita offerto al cliente con i nuovi strumenti informatici e le loro potenzialità.

Il territorio tarantino, infatti, vanta la presenza di prodotti locali che potrebbero, secondo un approccio multicanale, fidelizzare anche clienti più lontani, favorendo la conoscenza delle tipicità del contesto;

- Valutare la costituzione di un nuovo Distretto Urbano del Commercio, quale strumento di promozione di cui all'art. 13 del Codice del Commercio.



4.3 L'individuazione delle aree eventuali da sottoporre a misure di incentivo

Allo scopo di valorizzare l'immagine storico-culturale-tradizionale del Comune, di tutelare quelle attività che contribuiscono a mantenerla, nonché di sostenerne lo sviluppo economico e sociale, l'Amministrazione comunale propone una serie di agevolazioni fiscali e tributarie volte ad accrescere opportunità per quei nuovi imprenditori che intendano sviluppare e realizzare la propria idea imprenditoriale con sede operativa in questa parte della città.

Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per i primi tre anni dall'inizio dell'attività e sugli immobili direttamente e interamente utilizzati dalla nuova impresa per lo svolgimento dell'attività.

La quantificazione è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali (IMU, TARI, TOSAP, Imposta sulla pubblicità, ecc.), dovuti integralmente e regolarmente pagati.

Qualora l'impresa non risulti soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili, potrà essere beneficiario della quota di agevolazione riferita a questo tributo il proprietario che affitti a canone agevolato rispetto al valore medio di mercato concordato tra le relative associazioni di categoria e le associazioni rappresentative della proprietà immobiliare, della durata almeno triennale, da notificare all'Amministrazione Comunale.

La quantificazione delle agevolazioni di cui al punto precedente sarà determinata, con successivi ed opportuni provvedimenti da parte del Civico Ente, nella misura consentita dalle disponibilità in bilancio e potrà essere commisurata fino al totale dei tributi comunali dovuti e regolarmente versati.



Potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali e tributarie, i soggetti che vogliono realizzare un'attività d'impresa che abbia sede legale ed operativa nel Comune di Taranto, costituita con una delle seguenti tipologie giuridiche:


- singoli imprenditori;
- SNC – società in nome collettivo;
- SAS – società in accomandita semplice;
- SRL – società a responsabilità limitata;
- SPA – società per azioni;
- SAPA – società in accomandita per azioni;
- Società Cooperative;
- Cooperative Sociali;
- ONLUS e associazione di volontariato e sportive.

In particolare, tali agevolazioni riguarderanno tutte quelle attività che si insedieranno nei seguenti Comparti:

- Comparto 1 limitatamente all' "Isola Madre" e al "Borgo Umbertino" sino a Via Leonida ambo i lati;



- Comparto 2 “Tamburi”.



Tali agevolazioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di approvazione – da parte del Consiglio Comunale -del relativo regolamento o di eventuali modifiche allo stesso e comunque successivamente all’effettivo inizio della nuova attività insediata nell’area interessata dagli incentivi desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Si ritiene necessario che, come sta già avvenendo in molti comuni della nostra regione, la detassazione prevista a favore delle imprese che avviino nuove attività in alcune zone della città, vada accompagnato da contributi economici da erogare a bando alle attività che vengano aperte in aree che presentino maggiori difficoltà o ad iniziative imprenditoriali che abbiano particolari requisiti. Va’ altresì affermato, l’impegno dell’Amministrazione Comunale a sostenere tutte le attività di vicinato presenti sul territorio oltre alle attività del Distretto Urbano del Commercio, con propri fondi di bilancio e/o con altre entrate. Nello specifico tali eventuali trasferimenti potranno



consentire ai D.U.C. di raggiungere gli scopi previsti dallo statuto sociale in aderenza all'art. 13 della L.R. 24/2015 e dal Regolamento Regionale 15/2011.

Pertanto sarà necessario prevedere procedure amministrative chiare e multicanale con il coinvolgimento della struttura tecnica comunale a sostegno di tutti gli esercizi di vicinato, che prevedano il coinvolgimento delle associazioni di categoria nonché del Distretto Urbano del Commercio (DUC), nella progettazione e realizzazione delle attività finalizzate al miglioramento dei servizi destinati alle aree commerciali urbane e alle imprese ivi insediate (es. marketing territoriale, riorganizzando i servizi relativamente alla mobilità e all'innovazione, nonché di arredo urbano, etc).

Nell'ottica di interventi di rigenerazione urbana, si ritiene utile suggerire, la rivitalizzazione della dorsale viaria tra via Duomo e Piazza Fontana nella città vecchia, attraverso la riorganizzazione degli spazi liberi, del verde e della pubblica illuminazione, nonché l'istallazione di bagni pubblici.

Analogo intervento sarebbe auspicabile anche nell'area del borgo attraverso la riqualificazione della via Mazzini, della via Principe Amedeo, della via Anfiteatro e relative traverse.

Altresì sarebbe auspicabile, in tempi abbastanza brevi, la realizzazione dei lavori relativi al progetto di rigenerazione urbana e naturale, di recupero di una vasta area libera degradata e dismessa ubicata nel quartiere Tamburi zona nord, in prossimità del cimitero San Brunone al quale va mantenuto l'attuale numero dei chioschi di vendita fiori preesistenti il tutto a ridosso del sito siderurgico ex Ilva. La scelta progettuale è stata quella di dotare il Quartiere Tamburi di un "polmone verde", attraverso la riqualificazione e valorizzazione paesaggistica e ambientale di un sito fortemente compromesso, mediante l'applicazione di tecniche e metodologie innovative di fitobonifica per il recupero e riadattamento di matrici inquinate e lo sviluppo tecnologico connesso.



All'interno del sistema alberato della foresta urbana avranno collocazione nuovi chioschi, comprensivi di spazi commerciali, servizi igienici ad uso collettivo e di un nucleo di ristoro.

4.4 Considerazioni

l) Negli ultimi anni va diffondendosi maggiore consapevolezza relativa al tema dell'*economia circolare*. Trattasi di un nuovo modello di produzione e commercio che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile¹⁷. In contrapposizione con i tradizionali modelli economici lineari, per i quali lo schema principale si può riassumere in “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”, la promozione di interventi che si muovano verso un'economia circolare è volta a generare valore estendendo il ciclo di vita dei prodotti minimizzando contestualmente la produzione di rifiuti.

Quando un prodotto ha cessato la sua funzione, la nuova tendenza economica vuole che i materiali di cui si compone vengano infatti introdotti nuovamente nel ciclo economico.

Perseguire i principi su cui si fonda l'economia circolare si traduce in nuove opportunità per la creazione di nuovi modelli di impresa.

Esistono differenti casi di imprese che si sono discostate dai tradizionali modelli per avvicinarsi a nuovi modelli basati sull'economia circolare: il primo passo è stato comprendere, sulla base

¹⁷ <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi>.



della propria attività, le modalità con cui ridurre gli sprechi, valorizzare i prodotti e minimizzare le emissioni dannose. La circolarità si può configurare, tuttavia, non solo come iter interno aziendale bensì anche come consumo collaborativo mediante l'adozione di **piattaforme di scambio** dedicato.

A tal riguardo, per le imprese locali, in un'ottica di spirito collaborativo e volto allo sviluppo economico della città in modo coeso, potrebbe rivelarsi un valido strumento la creazione di una base on-line promossa e sostenuta dall'ente comunale, nella quale le aziende possano condividere scambi di materia e materiali, sfridi e avanzi di magazzino.

Molte imprese presenti nel territorio, infatti, nell'ottica di adeguarsi alle nuove tendenze economiche, decidono di investire nella creazione di un core business differente, che sia al passo con le più recenti esigenze del consumatore. Ciò, inevitabilmente, comporta inutilizzo di materiali e/o sottoprodotti non più utili ai fini della propria attività commerciale, che, al contrario, potrebbero essere utili ad altre imprese. L'adozione di una piattaforma di questo tipo a supporto dei commercianti locali creerebbe diversi vantaggi: da un lato, la diffusione di un modello di business più sostenibile e coerente con i principi su cui si fonda l'economia circolare; dall'altro si potrebbero coinvolgere gli attori locali che ne manifestino interesse per la creazione della piattaforma in oggetto.

II) Ai sensi dell'Art. 13¹⁸, comma 2, Capo IV della Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015, ai fini dello sviluppo e della promozione del commercio, l'ente comunale - in relazione alle problematiche rilevate- può favorire la creazione di *distretti urbani del commercio*¹⁹.

18 Per ulteriori specifiche si rimanda al Cap. 1, nel quale sono riportati gli articoli della L.R. strettamente connessi con la redazione del presente Documento Strategico del Commercio.

19 Il Concetto di DUC è stato introdotto per la prima volta dalla Regione Puglia con la L.R. 5/2008, di modifica alla L.R. 11/2003. Secondo la normativa regionale, i Distretti Urbani del Commercio si definiscono *strumenti di sviluppo e promozione dei centri storici e delle aree urbane a consolidata presenza commerciale, di incentivo e sostegno al commercio*.



I Distretti Urbani del Commercio prevedono accordi fra Amministrazione Comunale, Associazioni di operatori, Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività para-commerciali ed extra-commerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata.

Nell'ottica di attribuire al commercio non più una definizione correlata ad un mero strumento per la crescita economica del territorio bensì ad uno strumento di inclusione sociale, integrazione e contrasto alla marginalizzazione, la Regione Puglia ha promosso due bandi a sostegno economico della costituzione dei DUC, approvati rispettivamente con A.D. n°96/2017 e n°186/2018.

In particolare, il primo bando di cui all'A.D. n. 96/2017 ha coinvolto numerosi comuni pugliesi che hanno sottoscritto Protocolli di intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per condividere le iniziative e il funzionamento dei Distretti, mentre il secondo bando ha coinvolto i Comuni che hanno avviato le preliminari fasi di politiche relative alla costituzione dei Distretti, dunque già indirizzati alle fasi successive.

A causa dell'emergenza pandemica dovuta al diffondersi del virus Covid-19, è stata richiesta alla Regione Puglia la valutazione della sospensione temporanea dei termini per l'esecuzione delle attività distrettuali: tale richiesta è stata approvata con A.D. n. 59 del 18.03.2020, avente come oggetto *Bandi approvati con A.D. n.96/2017 e A.D. n. 186/2018 dedicati ai Distretti Urbani del Commercio: Impatto dell'emergenza coronavirus Covid-19 sulle attività promosse dai Distretti Urbani del Commercio e differimento dei termini concessi per la realizzazione delle attività distrettuali.*

In riferimento al Comune di Taranto, in data 09.02.2017 sottoscriveva con la Regione Puglia e le Associazioni di Categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, il



Protocollo d’Intesa per l’attuazione di un progetto di valorizzazione commerciale, le cui molteplici finalità sono di seguito riportate:

- miglioramento dei luoghi di interesse commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa, anche attraverso lo sviluppo dei servizi di accoglienza del turista;
- valorizzazione dei centri urbani e delle periferie anche mediante la realizzazione di spazi, oggetti e prodotti creativi capaci di attrarre turisti;
- contrasto alla desertificazione dei centri storici quali zone delle città a tradizionale vocazione commerciale;
- valorizzazione delle associazioni di imprese già costituite, dei distretti urbani del commercio di cui alla L.R. 15/2011, delle associazioni di via quali centri commerciali naturali, ivi compresi i mercati su aree pubbliche;
- favorire l’innovazione tecnologica anche mediante l’e-commerce e sistemi di sicurezza innovativi;
- sostenere i progetti che contribuiscono alla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali;
- promuovere azioni di riqualificazione professionale degli addetti, operatori e dipendenti.

Il Distretto Urbano del Commercio di Taranto è stato pertanto iscritto nel Registro Regionale dei Distretti Urbani del Commercio, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, c.8 del R.R. 15/2011, istituito con A.D. N. 158 del 27.09.2017.





Fig. 4.1: Definizione del perimetro del Distretto Urbano del Commercio in Taranto.

Nel Distretto Urbano del Commercio così definito, risultano comprese n. 2726 attività, distribuite come di seguito²⁰:

Esercizio	Unità
Alimentari	353
Artigianato	35
Casalinghi	52
Auto e accessori	103
Elettronica	101
Arredamento	160
Finanza e assicurazioni	46
Giardinaggio	20
Articoli sportivi	20
Gioiellerie	93

²⁰ Fonte: geo.taranto.smartduc.it



Pet Shop	23
Ottica	38
Ricettività	8
Riparazioni	17
Tabaccheria	95
Tempo libero (sport, cultura, associazioni)	115
Abbigliamento	541
Servizi e studi professionali	196
Salute e benessere	288
Ristorazione	422
Totale	2726

La costituzione del Distretto Urbano del Commercio nel Comune di Taranto ha favorito la promozione di sinergie fra soggetti pubblici e privati che intendono creare aggregazione nell’ambito del commercio, con il fine di promuovere progetti di riqualificazione e incentivi che coinvolgono la Città Vecchia e il Borgo della città, come meglio identificato nella figura precedente.

Rientrando fra gli strumenti di promozione del Commercio di cui all’art. 13, Capo IV della L.R. 16 aprile 2015 n. 24, si propone la creazione di un **nuovo Distretto Urbano del Commercio** che coinvolga altre zone più periferiche della città, al fine di valorizzare gli elementi distintivi della città e consentire così un posizionamento riconoscibile e condivisibile di Taranto all’interno di scenari nazionali e internazionali.

Si propone inoltre, in accordo con i soggetti pubblici, i privati interessati, le Associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali, di elaborare *progetti di valorizzazione commerciale* che possano prevedere:



- *interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione regionale;*
- *disposizioni a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale;*
- *misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario;*
- *la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di riorganizzazione della logistica urbana;*
- *l'attivazione o la modifica di servizi urbani;*
- *il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l'insediamento di medie strutture di vendita;*
- *l'attuazione di azioni di promozione dell'area;*
- *l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio.*

Si rende noto inoltre che, la valorizzazione e la riconfigurazione delle strade e dei luoghi del commercio nel rispetto delle loro tradizionali vocazioni, come simbolo dell'identità cittadina, è un processo già avviato dall'Amministrazione Comunale, attraverso numerose iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana cui: la creazione di poli per la ricerca e innovazione, rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione diffusa dello spazio pubblico, nuovo assetto della mobilità (B.R.T.), ridisegno del water front dell'Isola Madre, Piani riqualificazioni periferie (es. progetto Foresta Urbana per il quartiere Tamburi), ecc... .

Il rilancio della Città di Taranto vuole essere incentrato sulla creazione di nuove attività commerciali e terziarie e la riqualificazione di quelle esistenti attraverso la definizione di un piano d'azione partecipato da tutti gli operatori e gli stakeholders.

Di seguito di alcune fasi che vedono coinvolti tutti i stakeholders (enti locali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, ordini professionali, associazioni di tutela dei consumatori, associazioni di volontariato, culturali, ricreative, sportive ecc.):

1. Analisi delle singolari criticità che interessano le zone interessate mediante un percorso partecipato;



2. Sulla base delle criticità rilevate, tutti gli stakeholders sono chiamati a delineare una proposta progettuale che si rilevi da un lato coerente con gli obiettivi dei consumatori e dall'altro innovativa per il sistema del commercio esistente;
3. La valorizzazione delle peculiarità dei luoghi, l'incremento del livello di servizio commerciale e il sostegno ad interventi che promuovano l'economia circolare nel territorio tarantino;
4. Costante e crescente collaborazione fra Amministrazione comunale e stakeholders.



CAPITOLO 5

IL PIANO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

5.1 Introduzione

Coerentemente con le finalità di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015, come modificata dalla successiva Legge Regionale n. 12 del 9 aprile 2018, la definizione di un piano delle medie strutture di vendita si ritiene necessaria per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- Armonizzare l'iter che definisce la presenza sul territorio di nuovi insediamenti commerciali;
- Garantire che tali insediamenti siano allocati sul territorio sulla base del contesto in cui andranno ad inserirsi, secondo criteri compatibili con gli indirizzi volti ad uno sviluppo sostenibile dal punto di vista urbanistico, sociale, ambientale;
- Supportare le iniziative volte alla riqualificazione del territorio nell'ottica di un incremento dei livelli occupazionali e del recupero delle aree dismesse;
- Tutelare il diritto del consumatore e garantire una valida rete distributiva locale;
- Incrementare le azioni sinergiche fra amministrazione comunale e cittadini.



5.2 Disposizioni di riferimento relativamente all'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di una media struttura.

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a SCIA al SUAP del Comune di Taranto.

Le principali disposizioni a cui sono sottoposte le Medie Strutture di Vendita, ai sensi dell'art. 17, Titolo II, del Codice del Commercio, sono di seguito riportate:

Comma 2

In linea con quanto disposto dal d.lgs. 222/2016:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio;
- b) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore merceologico e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale, un'area commerciale integrata o un parco commerciale necessitano di autorizzazione da richiedersi a cura del suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita. E' necessario procedere all'ottenimento dell'autorizzazione o alla presentazione della SCIA per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti all'interno della grande struttura complessa a seconda del regime applicabile a ciascuno di essi in relazione alle rispettive dimensioni.

Comma 5

Nella domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, l'interessato dichiara:

- . di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
- . il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- . l'eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 8;
- . l'impegno al rispetto del CCNL.

Comma 6



Il Comune di Taranto adotta le norme sul procedimento concernenti le domande relative alle medie strutture di vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i.

Comma 8

Le norme sulle procedure di valutazione delle domande, anche nel caso di domande concorrenti, e sulla documentazione necessaria alla presentazione, sono contenute nella normativa di cui all'articolo 3 del Codice del Commercio e sono coordinate con quanto previsto dalle norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.

Comma 9

Le procedure di valutazione sono volte a:

- a) garantire la trasparenza del procedimento e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i.;
- b) garantire l'insediamento in aree adeguate dal punto di vista urbanistico e ambientale;
- c) garantire la concorrenza tra diverse aree di insediamento al fine di assicurare la migliore qualità degli insediamenti;
- d) definire il termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla richiesta, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.



Comma 14

L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro un anno dal rilascio per le medie strutture di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La proroga viene concessa per non più di due volte dal Comune di Taranto.

Comma 14 bis

E' concedibile una ulteriore proroga di un anno, a condizione che sussista un avanzamento edilizio e commerciale almeno pari al 50 per cento del progetto. In ogni caso l'ulteriore proroga è subordinata alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dal comma 10.

Il regolamento attuativo di cui all'articolo 3 stabilisce le modalità di verifica di tali condizioni.

Comma 15

Il cambiamento merceologico dell'esercizio o di parte della sua superficie di vendita è subordinato: ad autorizzazione, se si tratta di un cambiamento in medie e grandi strutture di vendita da settore alimentare a non alimentare o da non alimentare ad alimentare.

Per quanto non espressamente riportato, si rimanda al Regolamento Regionale n. 11 del 10 Settembre 2018: "L.R. 16 aprile 2015, n. 24: Codice del Commercio: Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a), c) ed h): Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita e strumenti di programmazione" e, relativamente alle grandi strutture, al Regolamento Regionale n. 11 del 20 luglio 2020, recante "L.R. 16 aprile 2015, n.24 s.m.i.: Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b): "Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita".



5.3 Criteri e parametri relativi alla compatibilità delle nuove strutture sul territorio

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera "a" del Codice del Commercio, recante strumenti comunali di programmazione e incentivazione, è competenza comunale la definizione di criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, nonché di parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per il loro insediamento.

Nella fattispecie, il rilascio delle autorizzazioni per nuove Medie Strutture di Vendita è consentito solo se il loro impatto dal punto di vista sociale, ambientale, paesaggistico, economico e infrastrutturale sia ritenuto compatibile con il territorio tarantino.

I suddetti criteri e parametri, disciplinati dall'art. 11 della Legge Regionale n. 11 del 10 settembre 2018, nel Comune di Taranto si fondano sull'attribuzione di punteggi di priorità sulla base di:

I) COMPATIBILITA' SOCIO-ECONOMICA-OCCUPAZIONALE
1) Dotazione di servizio al consumatore nel comparto di riferimento
2) Ricadute occupazionali del nuovo punto vendita
3) Impatto sulla rete distributiva esistente e integrazione con la medesima

II) COMPATIBILITA' INFRASTRUTTURALE, URBANISTICA, AMBIENTALE, PAESAGGISTICA
1) Accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con mezzi di trasporto pubblico locale
2) Presenza di spazi pubblici
3) Integrazione funzionale con il sistema dei servizi comunali con l'assetto urbano
4) Rapporto con le caratteristiche naturali, paesaggistiche, ambientali del territorio tarantino
5) Impatto acustico
6) Aumento di traffico generato dal nuovo insediamento

III) RIDUZIONE DELL'IMPATTO DELLE STRUTTURE DI VENDITA AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'USO DEL



TERRITORIO
1) Realizzazione di parcheggi multi-piano, interrati, nonché parcheggi a raso che garantiscano idonea permeabilità
2) Inseadimento di strutture che comportino l'uso del territorio urbanizzato ad esempio mediante gli ambiti di riqualificazione

A tal proposito, si è ritenuto opportuno, al fine di contemperare l'impatto di eventuali nuove medie strutture di vendita, suddividere il territorio urbano del Comune di Taranto in comparti come di seguito illustrati:




COMPARTO N. 1:
Città Vecchia e Borgo Umbertino





COMPARTO N. 2:
Intero Quartiere Tamburi sino al confine comunale di Massafra




COMPARTO N. 3: Intero Quartiere Paolo VI sino al confine comunale di Montemesola





COMPARTO N 4.: Da Via Ancona sino ai confini comunali





COMPARTO N. 5: Da Via Leonida sino a Via Ancona





COMPARTO N.6:
Quartieri Lama – San Vito - Talsano



COMPARTO N.7: Isole amministrative



DENSITA' ABITATIVA PER COMPARTI

COMPARTO	ABITANTI
1	21.984
2	16.346
3	17.462
4	29.238
5	60.167
6	44.164
7	100

(Fonte:dati.istat.it)

Di seguito si riporta l'elenco delle Medie Strutture presenti nel Comune di Taranto, con indicazione della loro localizzazione, dimensione, del settore merceologico e del Comparto in cui sono insediate:

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M1					
	INDIRIZZO	MEDIA STRUTTURA	SETTORE MERCEOLOGICO	COMPARTI	MQ
1	C.SO ITALIA 208/C-D	M1	ALIMENTARE MISTO E	5	486
2	VIA PUGLIE 66	M1	ALIMENTARE MISTO E	5	595
3	VIA GEN. MESSINA 128/130/132	M1	ALIMENTARE MISTO E	5	409
4	VIA P. AMEDEO 320/328	M1	NON ALIMENTARE	5	572
5	VIA C. BATTISTI 5270	M1	NON ALIMENTARE	4	415
6	VIA UMBRIA 159	M1	NON ALIMENTARE	5	385
7	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 153/1	M1	NON ALIMENTARE	6	435
8	V.LE TRENTINO 79	M1	NON ALIMENTARE	5	353
9	VIA MEDITERRANEO 52	M1	NON ALIMENTARE	6	280
10	VIA C. BATTISTI 47/B-E	M1	NON ALIMENTARE	5	512
11	V.LE TRENTINO 109/111	M1	NON ALIMENTARE	5	551
12	V.LE EUROPA 65/D	M1	ALIMENTARE MISTO E	6	380
13	VIA CARLO MAGNO 11	M1	ALIMENTARE MISTO E	6	483



14	VIA ZARA 75/77	M1	NON ALIMENTARE	5	490
15	VIA C. BATTISTI 289	M1	ALIMENTARE MISTO	E 5	472
16	VIA SCIABELLE 1	M1	ALIMENTARE MISTO	E 6	355
17	VIA CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI 243/247	M1	ALIMENTARE MISTO	E 6	382
18	VIA CAGLIARI ANG. VIA DANTE	M1	ALIMENTARE MISTO	E 5	687
19	VIA MAR GRANDE 1	M1	ALIMENTARE MISTO	E 4	400
20	VIA PLATEJA 135	M1	NON ALIMENTARE	5	354
21	VIA C. BATTISTI 73	M1	ALIMENTARE MISTO	E 5	498
22	VIA EMILIA 29/A	M1	NON ALIMENTARE	5	258
23	V.LE MAGNA GRECIA 177/179	M1	ALIMENTARE MISTO	E 5	483
24	V.LE UNICEF 40	M1	ALIMENTARE MISTO	E 4	381
25	VIA F.LLI MELLONE 10	M1	ALIMENTARE MISTO	E 5	315
26	VIA SIBARI ANG. VIA ZARA	M1	ALIMENTARE MISTO	E 5	500
27	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 7 ANG. VIA FALANTO	M1	ALIMENTARE MISTO	E 6	497
28	VIA BLANDAMURA 14	M1	ALIMENTARE MISTO	E 6	585
29	VIA DANTE 241	M1	NON ALIMENTARE	5	493
30	V.LE MAGNA GRECIA 112	M1	NON ALIMENTARE	5	384
31	V.LE LIGURIA 93/95	M1	NON ALIMENTARE	5	430
32	V.LE MAGNA GRECIA 252	M1	NON ALIMENTARE	5	325
33	P.ZZA IMMACOLATA 16	M1	NON ALIMENTARE	1	479
				TOTALE MQ.	14624
				VENDETTA M1	
	INDIRIZZO	MEDIA STRUTTURA	SETTORE MERCEOLOGICO	COMPARTI	MQ
1	VIA CESARE BATTISTI 740	M2	NON ALIMENTARE	4	1500
2	VIA GALILEI 23	M2	ALIMENTARE MISTO	E 4	1000
3	VIA CANNATA 122	M2	ALIMENTARE MISTO	E 3	918
4	VIA FALANTO 17/19/21	M2	NON ALIMENTARE	5	750



5	V.LE JONIO 378/12-380/1	M2	ALIMENTARE MISTO	E 6	1000
6	VIA QUASIMODO 1	M2	ALIMENTARE MISTO	E 4	1016
7	VIA PICARDI 15	M2	ALIMENTARE MISTO	E 5	760
8	VIA MAZZINI 223	M2	ALIMENTARE MISTO	E 5	871
9	VIA OSPEDALICCHIO 10	M2	ALIMENTARE MISTO	E 4	747
10	V.LE UNITA' D'ITALIA 169	M2	NON ALIMENTARE	4	1309
11	VIA CAGLIARI 124/D	M2	ALIMENTARE MISTO	E 5	870
12	VIA PER S. GIORGIO J. 8250	M2	NON ALIMENTARE	4	1493
13	VIA C. BATTISTI 5004	M2	NON ALIMENTARE	4	875
14	VIA BLANDAMURA 64/64-A	M2	NON ALIMENTARE	6	1500
15	VIA MEDITERRANEO 58/58-A/60	M2	ALIMENTARE MISTO	E 6	1336
16	VIA DI PALMA 86	M2	ALIMENTARE MISTO	E 1	1000
17	VIA SALVO D'ACQUISTO	M2	ALIMENTARE MISTO	E 6	1145
18	VIA DANTE 386	M2	NON ALIMENTARE	5	702
19	VIA UMBRIA 147	M2	ALIMENTARE MISTO	E 5	799
20	VIA MASSARI 1	M2	NON ALIMENTARE	1	1307
21	VIA ACCLAUDIO	M2	ALIMENTARE MISTO	E 1	750
22	VIA C. BATTISTI 214	M2	ALIMENTARE MISTO	E 5	873
23	VIA C. BATTISTI 639/641	M2	ALIMENTARE MISTO	E 4	790
24	VIA PER SAN GIORGIO JONICO 7200	M2	NON ALIMENTARE	4	1050
25	VIA PER SAN GIORGIO JONICO 7220	M2	NON ALIMENTARE	4	648
26	VIA TRE FONTANE 42	M2	NON ALIMENTARE	6	1287
27	V.LE UNITA' D'ITALIA 163/165	M2	NON ALIMENTARE	4	1500
28	LOCALE 2/B	M2	NON ALIMENTARE	3	1500
29	LOCALE 2/A	M2	NON ALIMENTARE	3	1400
30	VIA C. BATTISTI 639/641	M2	NON ALIMENTARE	4	790
31	VIA BRIGANTINI 6	M2	ALIMENTARE MISTO	E 6	648
32	VIA LAGO DI NEMI 88	M2	ALIMENTARE MISTO	E 4	1490




33	VIA CERVARO ANG. VIA GALESO	M2	ALIMENTARE E MISTO	2	894
				TOTALE MQ. VENDITA M2	34518
	INDIRIZZO	MEDIA STRUTTURA	SETTORE MERCEOLOGICO	COMPARTI	MQ
1	VIA GALESO 151	M3	NON ALIMENTARE	2	2435
2	V.LE EUROPA 147	M3	ALIMENTARE E MISTO	6	2240
3	FABBRICATO 2 NEGOZIO 1	M3	NON ALIMENTARE	3	2500
4	FABBRICATO 2 NEGOZIO 2	M3	NON ALIMENTARE	3	2500
5	FABBRICATO 3LOCALE 3/B	M3	NON ALIMENTARE	3	2500
				TOTALE MQ. VENDITA M3	12 175


GRANDI STRUTTURE DI VENDITA				
INDIRIZZO	GRANDE STRUTTURA	SETTORE MERCEOLOGICO	COMPARTI	Mq. VENDITA
VIALE EUROPA	G1	ALIMENTARE E MISTO	6	2.780
VIALE MAGNA GRECIA 246	G1	ALIMENTARE E MISTO e NON ALIMENTARE	5	3.750 di cui 1.850 ALIMENTARE e 1.900 NON ALIMENTARE
VIA DI PALMA 88	G1	NON ALIMENTARE	1	4.037
VIA PER S. GIORGIO JONICO - TARANTO	G2	NON ALIMENTARE e ALIMENTARE E MISTO	4	22.070 di cui 13.380 NON ALIMENTARE e 8.690 ALIMENTARE E MISTO
VIA PER MONTEMESOLA KM. 10 LOC. TORRE ROSSA	G2	NON ALIMENTARE e ALIMENTARE E MISTO	3	31.595 di cui 21.845 NON ALIMENTARE e 9.750 ALIMENTARE
TOTALE MQ. VENDITA GRANDI STRUTTURE				64.232




Distribuzione Medie Strutture M1 nei comparti del Comune di Taranto



Distribuzione Medie Strutture M2 nei comparti del Comune di Taranto





5.4. Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva

Sulla scorta dei dati rilevati, che sono stati illustrati nei grafici precedenti, è possibile definire una serie di indicatori utili per la valutazione delle variabili riscontrate nella rete distributiva di Taranto, quali il rapporto tra rete distributiva e territorio (indice di copertura territoriale, indice di densità) e la dotazione di servizio al consumatore delle varie tipologie commerciali (indice di servizio al consumatore, indice di distribuzione).

In particolare, saranno elaborati quattro indicatori utili a valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito offrendo uno strumento di benchmark immediato rispetto all'organizzazione della rete distributiva:

1. Indice di Servizio al Consumatore (**IS**);
2. Indice di Distribuzione Territoriale (**ID**);
3. Indice di Copertura Territoriale (**ICT**);
4. Indice di Densità Territoriale (**IDT**);

1. L'**Indice di Servizio al Consumatore (IS)** è ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibile per ogni mille abitanti nelle diverse tipologie merceologiche e dimensionali, secondo la seguente formula:

$$IS = \frac{MQV}{Ab./1000}$$



grazie alla quale l'indice di servizio al consumatore è dato dal totale dei metri quadri di vendita di superficie commerciale diviso per la popolazione espressa in migliaia.

2. L'**Indice di Distribuzione Territoriale (ID)** è dato dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione. Esso contribuisce a valutare la diffusione dei punti di vendita rispetto alla dotazione di servizio al consumatore, secondo la seguente formula:

$$ID = \frac{N.PDV}{Ab./1000}$$

3. L'**Indice di Copertura Territoriale (ICT)** è dato dal rapporto tra la superficie di vendita e l'estensione territoriale. Esso può essere articolato sia per merceologia sia per canale distributivo:

$$ICT = \frac{MQV}{KMQ}$$

Esso rappresenta la concentrazione di metri quadri di vendita rispetto all'estensione territoriale e dà dimensione di quanto il servizio sia distribuito, ovvero quanti metri quadri di vendita siano allocati per chilometri quadrato di territorio. Questo rapporto è indicativo di quanto la rete del servizio di vendita sia effettivamente diffusa sulla grandezza scalare del territorio e si potrebbe considerare un'informazione ulteriore rispetto all'Indice di Servizio, che calcola la dotazione di servizio rispetto al dato di popolazione.

Precisiamo che l'informazione fornita da questo indice è perfettibile: l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato. Tuttavia, con la progressiva digitalizzazione cartografica dei comuni, si avrà maggiore puntualità dei dati degli aggregati urbani e quindi, maggiore precisione dell'Indice di Copertura territoriale.

4. L'**Indice di Densità Territoriale (IDT)** rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita. Esso viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, individuando la quantità di territorio servito da ogni singolo punto vendita. Il dato aiuta a comprendere la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino. Un rapporto alto può suggerire una maggiore probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino:

$$IDT = \frac{N. PDV}{KMQ}$$

Anche per quest'indice valgono le considerazioni svolte per l'indice di copertura territoriale per quanto attiene alla giustezza e precisione dell'indicatore, giacché l'estensione territoriale qui



utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato.

5.4.1 Indicatori di servizio delle Medie e Grandi Strutture di Vendita nel Comune di Taranto

Gli indicatori di servizio permettono di mettere in relazione il numero dei punti di vendita (PDV) e le superficie di vendita (MQV) delle Medie e Grandi Strutture di Vendita, con i dati territoriali restituendo la dotazione di servizio commerciale in funzione della popolazione e/o dell'estensione dell'ambito urbano.

Il numero di Medie e Grandi Strutture di Vendita presenti nel Comune di Taranto è di **76 unità**, per uno sviluppo di superficie di vendita complessiva pari a mq. **125.549,00**.

Sulla scorta di questi dati, la dotazione di servizio di Medie e Grandi Strutture di Vendita di Taranto risulta essere determinata in:

IS (Indice di Servizio) = metri quadrati di vendita **662,66** ogni 1000 abitanti;

ID (Indice Distribuzione Territoriale) = n. punti vendita pari a **0,40** per ogni 1000 abitanti;

ICT (Indice di Copertura Territoriale) = metri quadrati di vendita **498,90** per Kmq.

IDT (Indice di Densità Territoriale) = numero punti vendita **0,30** per Kmq.

In particolare l'**Indice di Servizio (IS)** riferito ad ogni comparto assume i seguenti valori :

IS(Comparto 1) = $\frac{MQV}{Ab./1000} = \frac{mq\ 7573}{21984/1000} = mq\ 344,47$ ogni 1000 abitanti;

IS(Comparto 2) = $\frac{MQV}{Ab./1000} = \frac{mq\ 3329}{16346/1000} = mq\ 203,65$ ogni 1000 abitanti;

IS(Comparto 3) = $\frac{MQV}{Ab./1000} = \frac{mq\ 42913}{17462/1000} = mq\ 2457,50$ ogni 1000 abitanti;

IS(Comparto 4) = $\frac{MQV}{Ab./1000} = \frac{mq\ 37474}{29238/1000} = mq\ 1281,68$ ogni 1000 abitanti;



$$\text{IS(Comparto 5)} = \frac{\text{MQV}}{\text{Ab./1000}} = \frac{\text{mq } 18927}{60167/1000} = \text{mq } 314,57 \text{ ogni } 1000 \text{ abitanti;}$$

$$\text{IS(Comparto 6)} = \frac{\text{MQV}}{\text{Ab./1000}} = \frac{\text{mq } 15333}{44164/1000} = \text{mq } 347,18 \text{ ogni } 1000 \text{ abitanti;}$$

5.4.2 Dotazioni di servizio delle Medie e Grandi Strutture di Vendita (MSV) riscontrate nel Comune di Taranto

Nel Comune di Taranto la dotazione di servizio delle Medie e Grandi Strutture di Vendita risulta la seguente:

Totale popolazione residente nel Comune al 01.01.2022	189.461
Totale Mq. Medie + Grandi Strutture per 1000 abitanti	657,94
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>259,84</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>398,10</i>
Totale Mq. Medie Strutture di Vendita per 1000 abitanti	318,92
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>138,08</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>180,84</i>
di cui	
Totale Mq. Medie Strutture M1 per 1000 abitanti	80,61
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>45,16</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>35,45</i>
Totale Mq. Medie Strutture M2 per 1000 abitanti	162,02
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>73,24</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>88,78</i>
Totale Mq. Medie Strutture M3 per 1000 abitanti	76,29
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>19,68</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>56,61</i>
Totale Mq. Grandi Strutture di Vendita per 1000 abitanti	339,02
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>121,76</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>217,26</i>
di cui	



Totale Mq. Grandi Strutture G1 per 1000 abitanti	55,77
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>24,44</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>31,33</i>
Totale Mq. Grandi Strutture G2 per 1000 abitanti	283,25
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>97,33</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>185,92</i>
Totale Mq. Medie + Grandi Strutture per 1000 abitanti	657,94
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>259,84</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>398,10</i>

5.4.1 Limiti insediativi di eventuali nuove Medie Strutture di Vendita per zone di localizzazione.

Ad eccezione dei casi esistenti come rilevati dalle licenze commerciali pregresse, anche se non più attuali, nonché dei casi di ristrutturazione, al fine di contemperare l’impatto di eventuali nuove medie strutture di vendita sul territorio urbano del Comune di Taranto l’eventuale insediamento e/o il trasferimento delle strutture commerciali può essere realizzato nel rispetto dei seguenti limiti insediativi tenuto conto dell’**“Indice di Equilibrio commerciale (IE)”** che è dato dal rapporto tra la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato e quella delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture di vendita in ciascun comparto:



TABELLA RIEPILOGATIVA SUPERFICI DI VICINATO – MEDIE E GRANDI STRUTTURE

Medie strutture (m1+m2+m3)				
	Alimentare	Non alimentare	Totale Medie	MSV (Totale Medie_Grandi)
Comparto 1	1750	1786	3536	7573
Comparto 2	894	2435	3329	3329
Comparto 3	918	10400	11318	42913
Comparto 4	5824	9580	15404	37.474
Comparto 5	8618	6559	15177	18.927
Comparto 6	3.502	9.051	12.553	15.333

Grandi strutture				
	Alimentare e misto	Non alimentare	Totale Grandi	GENERALI
Comparto 1	0	4037	4037	
Comparto 2	0	0	0	
Comparto 3	9750	21845	31595	
Comparto 4	8.690	13380	22.070	
Comparto 5	1850	1900	3750	
Comparto 6	0	2780	2780	

Esercizi di vicinato			
	Alimentare/Distributori	Non alimentare	Totale EDV
Comparto 1	12344,21	49847,43	62191,64
Comparto 2	7298,36	9.560,34	16858,72
Comparto 3	3875,19	23609,82	27485,01
Comparto 4	5623,91	17.622,49	23246,4
Comparto 5	29022,08	78914,6	107936,68
Comparto 6	9739,98	20297,54	30037,52
Comparto 7	0	118	118

COMPARTO 1

IE – Indice di Equilibrio Commerciale

8,21

(Metri quadri vendita EDV/Metri quadri vendita MSV: mq 62.191,64/ mq 7.573,00)

IE Settore Alimentare e Misto (mq 12.344,21/mq 1.750,00) 7,05

IE Settore Non Alimentare (mq 49847,43/mq 5.823,00) 8,56

COMPARTO 2

IE – Indice di Equilibrio Commerciale

5,06

(Metri quadri vendita EDV/Metri quadri vendita MSV: mq 16.858,72/ mq 3.329,00)

IE Settore Alimentare e Misto (mq 7.298,36/mq 894,00) 8,16

IE Settore Non Alimentare (mq 9.560,34/mq 2.435,00) 3,93

COMPARTO 3



IE – Indice di Equilibrio Commerciale **0,64**

(Metri quadri vendita EDV/Metri quadri vendita MSV: mq 27.485,01/ mq 42913,00)

IE Settore Alimentare e Misto (mq 3.875,19/mq 10668,00) 0,36

IE Settore Non Alimentare (mq 23.609,82/mq 32245,00) 0,73

COMPARTO 4

IE – Indice di Equilibrio Commerciale **0,62**

(Metri quadri vendita EDV/Metri quadri vendita MSV: mq 23.246,40/ mq 37.474,00)

IE Settore Alimentare e Misto (mq 5.623,91/mq 14.514,00) 0,39

IE Settore Non Alimentare (mq 17.622,49/mq 22.960,00) 0,77

COMPARTO 5

IE – Indice di Equilibrio Commerciale **5,70**

(Metri quadri vendita EDV /Metri quadri vendita MSV: mq 107.936,68/mq 18.927)

IE Settore Alimentare e Misto (mq 29.022,08/mq 10.468,00) 2,77

IE Settore Non Alimentare (mq 78914,6/mq 8.459,00) 9,33

COMPARTO 6

IE – Indice di Equilibrio Commerciale **1,96**

(Metri quadri vendita EDV /Metri quadri vendita MSV: mq 30.037,52/mq 15.333,00)

IE Settore Alimentare e Misto (mq 9.739,98/mq 3.502,00) 2,78

IE Settore Non Alimentare (mq 20.297,54/mq 11.831,00) 1,72

COMPARTO 7

IE – Indice di Equilibrio Commerciale (Metri quadri vendita EDV/Metri quadri vendita MSV) **NC**

IE Settore Alimentare e Misto NC

IE Settore Non Alimentare NC

Se l'indice IE è pari a 1, esiste un perfetto equilibrio tra esercizi di vicinato e medie-grandi strutture di vendita e dunque non è consentita l'apertura di medie-grandi strutture di vendita ma dall'analisi dei comparti non ci troviamo in questa fattispecie.



Se l'indice IE è superiore a 1, significa che gli esercizi di vicinato sono più diffusi di quanto non lo siano le medie-grandi strutture di vendita e ciò evidenzia la possibilità di autorizzare nuove aperture di medie-grandi strutture di vendita nei Comparti **1-2-5-6**.

Se l'indice IE è invece inferiore a 1, significa che le medie-grandi strutture di vendita sono più diffuse di quanto non lo siano gli esercizi di vicinato e ciò evidenzia uno squilibrio nella rete commerciale comunale, non consentendo pertanto la possibilità di autorizzare nuove aperture di medie-grandi strutture di vendita nei Comparti **3-4-7**. Nel caso del Comparto 3, il calcolo dell'indice IE è condizionato dalla presenza delle Grandi Strutture di Vendita presenti al loro interno.

Relativamente alla pianificazione territoriale ed urbanistica degli insediamenti commerciali, l'art. 4 del regolamento regionale n. 11/2018 prevede che :

1. I Comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici, dettano i criteri e gli indirizzi volti a perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. contenimento dell'uso del territorio;
 - b. recupero del patrimonio edilizio esistente, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche delle aree;
 - c. accessibilità ottimale per ridurre o alleggerire la mobilità;
 - d. consolidamento delle aree connotate da una consistente presenza di servizi commerciali, mediante la realizzazione di adeguate infrastrutture anche con la realizzazione di progetti di qualificazione e valorizzazione con la costituzione dei Distretti Urbani del commercio;
 - e. valorizzazione dei centri storici.

2. Al fine di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (ivi incluso l'ambiente urbano) e dei beni culturali, i Comuni possono individuare le aree non compatibili con l'insediamento di determinate tipologie di strutture commerciali.

3. La Regione, in sede di esame degli strumenti urbanistici generali e relative varianti valuta la congruità delle previsioni dei Comuni rispetto a:
 - a) dimensionamento delle aree per medie e grandi strutture di vendita rispetto alle aree urbanizzate;
 - b) distribuzione nelle aree idonee per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita nonché nelle aree nelle quali, per dimensioni e capacità insediative, siano realizzabili aree



- commerciali integrate;
 d) rispondenza delle aree ai requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

In considerazione di quanto sopra riportato nonché delle caratteristiche architettoniche, urbanistiche e commerciali di ciascun comparto, dovranno essere rispettati sia l'Indice di Equilibrio (IE) che il conseguimento dei punteggi minimi necessari ai fini del rilascio dell'apposito titolo autorizzativo, tenuto conto delle schede di seguito riportate:

SCHEDA N. 1

COMPATIBILITA' SOCIO-ECONOMICA-OCCUPAZIONALE

1) DOTAZIONE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE NEL COMPARTO DI RIFERIMENTO	
CRITERIO	PUNTEGGIO*
a) dotazione di servizio al consumatore superiore al 50% della media dei comparti	0
b) dotazione di servizio al consumatore inferiore al 20% della media dei comparti	2
c) dotazione di servizio al consumatore inferiore al 50% della media dei comparti	5
d) dotazione di servizio al consumatore inferiore al 80% della media dei comparti	10

* Lo studio sulla dotazione del servizio al consumatore di cui al punteggio derivante dal calcolo tra il rapporto tra la superficie delle medie strutture di vendita esistenti e la popolazione residente, sarà a cura del proponente.

2) RICADUTE OCCUPAZIONALI	
CRITERIO	PUNTEGGIO*
a) Impegno dall'assunzione di personale nel rispetto del CCNL (1 Punto ogni 3 unità)	Massimo 5
b) Impegno all'assunzione di almeno 16 nuovi occupati nel rispetto del CCNL	10

*Punteggio non cumulabile

3) IMPATTO SULLA RETE DISTRIBUTIVA ESISTENTE E INTEGRAZIONE CON LA MEDESIMA	
CRITERIO	PUNTEGGIO*
a) Presenza di medie strutture di tipo M3	4
b) Presenza di medie strutture di tipo M2	6
c) Presenza di medie strutture di tipo M1	8



d) Nessuna presenza di Medie Strutture	10
e) Presenza di grandi strutture di tipo G1 – G2	0

*Punteggio non cumulabile.

Nota: nel caso in cui vi sia presenza di diverse medie strutture, verrà attribuito il punteggio più basso.

PUNTEGGIO MASSIMO RELATIVAMENTE ALLA COMPATIBILITA' SOCIO-ECONOMICA- OCCUPAZIONALE	30
---	-----------

SCHEDA N. 2

COMPATIBILITA' INFRASTRUTTURALE, URBANISTICA, AMBIENTALE, PAESAGGISTICA

1) ACCESSIBILITA' PEDONALE, AUTOMOBILISTICA, CICLABILE E CON MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	
CRITERIO	PUNTEGGIO *
a) Presenza di fermate per mezzi di trasporto pubblico locale nelle immediate vicinanze della nuova struttura di vendita (entro 100 metri dalla medesima)	7
b) Presenza di percorsi pedonali e/o ciclabili collocati in modo tale da collegare la nuova struttura di vendita con le fermate dei mezzi di trasporto pubblico, ad una distanza inferiore a 200 m dall'ingresso medesima struttura. I percorsi di collegamento dovranno garantire massima sicurezza per i fruitori.	6

* Punteggio non cumulabile.

2) PRESENZA DI SPAZI PUBBLICI	
CRITERIO	PUNTEGGIO
a) Presenza di spazi pubblici all'interno del perimetro dell'area commerciale, dedicati ai fruitori della struttura (area giochi per bambini, area a verde attrezzato, area sgambettamento cani, area fitness, ecc.):	
4. Area giochi	6
5. Area verde attrezzata	5
6. Area sgambettamento cani e area fitness	2



3) INTEGRAZIONE FUNZIONALE CON IL SISTEMA DEI SERVIZI COMUNALI CON L'ASSETTO URBANO	
CRITERIO	PUNTEGGIO
a) Intervento previsto all'interno di un Distretto Urbano del Commercio	5

4) RAPPORTO CON LE CARATTERISTICHE NATURALI, PAESAGGISTICHE, AMBIENTALI DEL TERRITORIO	
CRITERIO	PUNTEGGIO
a) Le soluzioni progettuali moderano le eventuali criticità già esistenti rilevate in termini di caratteristiche naturali, paesaggistiche, ambientali nell'area oggetto di intervento e recupero dell'esistente, contenitori dismessi e trasferimenti nella medesima zona.	15

5) IMPATTO ACUSTICO	
CRITERIO	PUNTEGGIO
a) Interventi tali da garantire la mitigazione dell'impatto acustico relativo alla presenza della nuova struttura di vendita, oltre quanto già previsto dalla normativa vigente in materia.	4

PUNTEGGIO MASSIMO RELATIVAMENTE ALLA COMPATIBILITA' INFRASTRUTTURALE, URBANISTICA, AMBIENTALE, PAESAGGISTICA	50
---	-----------

SCHEDA N. 3

RIDUZIONE DELL'IMPATTO DELLE STRUTTURE DI VENDITA AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'USO DEL TERRITORIO

1) REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI MULTIPIANO, INTERRATI, NONCHE' PARCHEGGI A RASO ²¹
--

²¹ In riferimento alla realizzazione dei parcheggi, l'Art.3, Titolo I del R.R. del 10 settembre 2018, n.11, definisce quanto segue:
Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali attestata dall'Ufficio comunale competente, è possibile derogare agli standard di cui all'articolo 2, mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale interessata, nei seguenti casi:
 a) *interventi all'interno di progetti di sviluppo e promozione del commercio come definiti dall'articolo 13 della legge. In tale caso la convenzione per gli interventi previsti nelle zone A) (centri storici) e B) (zone urbanizzate) può prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali.*



CRITERIO	PUNTEGGIO
a) Realizzazione di parcheggi multipiano, interrati nonché parcheggi a raso che assicurino un'adeguata permeabilità del suolo, oltre quelli strettamente previsti dalla normativa vigente.	
7. Parcheggi	15
8. Mista	10
9. Monetizzazione	8

2) INSEDIAMENTO DI STRUTTURE CHE COMPORINO L'USO DEL TERRITORIO URBANIZZATO, UTILIZZANDO AD ESEMPIO GLI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	
CRITERIO	PUNTEGGIO
a) Presentazione di un progetto di pubblica utilità ²² che abbia come obiettivo la valorizzazione del territorio già urbanizzato, specificatamente in ambiti di riqualificazione urbana.	5

3) PUNTEGGIO MASSIMO RELATIVAMENTE ALLA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DELLE STRUTTURE DI VENDITA AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'USO DEL TERRITORIO	20
---	-----------

b) Interventi all'interno delle aree urbane: nel caso di interventi previsti nei distretti urbani del commercio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k) della legge che per collocazione e tipologia dell'utenza possano far prevedere consistenti quote di accessibilità pedonale o comunque non automobilistica ovvero nel caso di presenza di funzioni che facciano presumere sinergie nell'utilizzo dei parcheggi, la convenzione può prevedere la seguente riduzione: – fino ad un massimo del 50% per le strutture alimentari - miste; – fino al 100% per le strutture non alimentari.

c) Interventi in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento: in tal caso la superficie a parcheggio oggetto di convenzione può essere calcolata con riferimento alla sola superficie di vendita eccedente l'esercizio di vicinato.

d) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di centri storici: in tal caso può essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie.

e) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di aree densamente urbanizzate (zone 8): in tal caso può essere prevista la monetizzazione fino ad un massimo del 50%.

2. La convenzione deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano.

3. Per le zone pedonalizzate può essere prevista la deroga per il 100% degli standard.

Il metodo di calcolo delle deroghe standard pertinenziali è descritto nella Deliberazione di Consiglio Comunale n.49/2014.

²² Il progetto dovrà essere incluso in un accordo congiunto fra il proponente e l'Amministrazione Comunale.



Fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, la realizzazione della nuova **struttura commerciale** nei **Comparti n. 1, 2, 5 e 6** può essere **autorizzata** solo se il punteggio totale di cui alle precedenti schede risulti :

- Per le **strutture M1** punteggio di **50 punti su 100 attribuibili** complessivamente;
- Per le **strutture M2** punteggio di **60 punti su 100 attribuibili** complessivamente;
- Per le **strutture M3** punteggio di **75 punti su 100 attribuibili** complessivamente.

5.5 Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione

In linea con quanto disposto dal D.Lgs. 222/2016 l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o riduzione della superficie di vendita che comporta una variazione della tipologia dimensionale, l'estensione del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune di Taranto.

Per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o riduzione della superficie di vendita che comporta una variazione della tipologia dimensionale, l'estensione del settore merceologico di una media struttura di vendita, il richiedente deve presentare apposita domanda al Suap del Comune di Taranto tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it.

In merito ai requisiti di accessibilità delle strutture, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/2018 recante "Requisiti di accessibilità delle strutture", la localizzazione delle strutture in relazione alla viabilità deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a. Per grandi strutture G1 e per G2 alimentari: ingresso ad uso esclusivo della struttura con corsie di accelerazione e decelerazione e di accumulo con lunghezza adeguata ai flussi attesi.
- b. Per grandi strutture G1 e G2 non alimentari: ingresso principale con corsie di decelerazione della viabilità di riferimento e corsie di accumulo di lunghezza adeguata ai flussi attesi.



c. Per centri commerciali di interesse locale, aree commerciali integrate piccole: struttura raggiungibile direttamente, ingresso con proprie corsie di accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della struttura.

d. Per strutture di vicinato, M1 e M2 non sono previsti requisiti.

2) In caso di domande concorrenti l'accessibilità da una strada con carreggiate a doppia corsia con svincolo (tipi A, B e D comma 2, art. 2, D.L.vo n. 285 del 30/04/92, (Codice della strada) verrà considerata titolo preferenziale per l'attivazione o l'ampliamento di strutture di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

3) Per le medie strutture M3 i comuni prevedono i requisiti di accessibilità negli strumenti di programmazione e incentivazione di cui all'art. 12 della legge, tenuto conto del grado di urbanizzazione dell'area di insediamento, della raggiungibilità pedonale, della popolazione residente nell'area primaria di gravitazione.

4) In assenza di strumenti di programmazione comunale, le medie strutture M3 alimentari rispettano i requisiti di accessibilità di cui al comma 1, lett. c).

Relativamente alle aree da destinare a parcheggio, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenti attestata dall'Ufficio comunale competente, è possibile derogare agli standard di cui all'articolo 2, del R.R. del 10 settembre 2018, n.11, mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale con monetizzazione della superficie a parcheggio fino ad un massimo del 50% solo per le strutture alimentari e miste.

La domanda di autorizzazione per l'apertura di nuove Medie Strutture di Vendita deve, inoltre, contenere, oltre alle informazioni e agli allegati obbligatori previsti dalla vigente normativa, anche i seguenti allegati:



- Relazione progettuale a cura del soggetto proponente relativa alla natura e alle caratteristiche dell'intervento commerciale proposto, ai fini della valutazione dello stesso e della verifica del raggiungimento del punteggio minimo sui parametri di qualità di cui all'art. 11
- Relazione che riporti la realizzazione e il rispetto degli standard minimi di parcheggio pertinenziali di cui all'art. 2 del R.R. nr. 11/2018 a servizio dell'utenza, indicando - in base alla tipologia di settore ed alla relativa superficie di vendita – disponibilità effettiva delle aree destinate a parcheggi pertinenziali;
- Eventuale richiesta per la monetizzazione degli standard pertinenziali attraverso convenzione e attestazione dell'avvenuto versamento del contributo dovuto per carenza di parcheggio, nei casi previsti dall'art. 9 .

I proventi della monetizzazione delle aree a parcheggio pertinenziale, introitati dall'Amministrazione Comunale in apposito capitolo di Bilancio saranno utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano.

Relativamente alle medie strutture si riporta la tabella degli standard a parcheggio previsti dall'art. 2, comma 2 del Regolamento Regionale n. 11 del 10 settembre 2018, pubblicato sul BURP n. 119 del 14.09.2018:

Settore	Mq. 251-600	Mq. 601-1500	Mq. 1501-2500
Alimentare e misto	0,7 mq.	1,0 mq.	1,5 mq.
Beni persona	0,5 mq.	0,8 mq.	1,0 mq.
Altri beni e beni a basso impatto	0,4 mq.	0,5 mq.	0,8 mq.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento verifica che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari ai fini



dell'istruttoria. In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti, provvede a richiedere l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, il proponente ha il diritto di presentare la documentazione integrativa. In difetto, si procederà con il rigetto della domanda.

Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, dalla data di presentazione della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvede a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.

L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro 1 (uno) anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, secondo quanto previsto dall'art. 17 della L.R. nr. 24/2015. La proroga viene concessa per non più di due volte dal Comune di Taranto.

5.6 Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale

Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.

5.7 Trasferimento della gestione o della proprietà, sospensione temporanea e cessazione di attività delle medie strutture di vendita

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante del godimento o della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

Il subentro nell'attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro 6 (sei) mesi dalla data della morte del titolare o entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione o fitto d'azienda che deve essere allegato alla comunicazione di subentro e con l'attestazione del possesso dei



requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo è reintestato all'erede o agli eredi che ne facciano richiesta, nelle modalità di cui al precedente comma, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la prosecuzione dell'attività per un anno.

La cessazione o sospensione temporanea delle attività sono subordinate a comunicazione da trasmettere al SUAP.

Quando il subingresso, la cessazione o sospensione dell'attività riguardano la vendita di prodotti alimentari, alla comunicazione è obbligatorio allegare la notifica ai fini sanitari.

5.8 Eventuale formazione di un'area commerciale integrata o di una grande struttura di vendita

Fermo restando il rispetto di requisiti, standard, possibilità insediative, zone di localizzazione e criteri di qualità, stabiliti nei precedenti articoli, il rilascio dell'autorizzazione per l'insediamento di una media struttura di vendita deve essere preceduto da una valutazione che accerti l'eventuale esistenza o formazione, a seguito del rilascio dell'autorizzazione stessa, di un'area commerciale integrata, così come definita dall'articolo 16 della L.R. nr. 24/2015 e dall'art. 3 comma 4 lett. c) del presente regolamento. In questo caso la struttura deve essere compatibile con la programmazione regionale o con la programmazione comunale nel caso di aree commerciali piccole.



Non possono essere autorizzate singole medie strutture di vendita, anche se previste all'interno di piani attuativi o di strumenti di programmazione negoziata, che configurano una grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria riconducibile alle tipologie di cui all'art. 16 della L.R. nr. 24/2015.

5.9 Norme transitorie e finali

Le medie strutture di vendita autorizzate alla data di entrata in vigore del presente piano hanno diritto a continuare l'attività nei locali per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa.

Sono fatte salve eventuali istanze di attività di strutture commerciali, già inoltrate e ancora in corso di definizione tecnico-amministrativa, che saranno valutate sulla base delle normative urbanistiche e commerciali vigenti prima dell'approvazione del presente Documento.

Sono fatte salve, altresì, eventuali istanze di attività di strutture commerciali rinvenienti da aree ed edifici con destinazione compatibile con il commerciale già inseriti, prima dell'entrata in vigore del presente documento strategico, nel "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari" del Comune di Taranto per l'esercizio finanziario 2023 ed allegato al bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale 2024-2026.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della Legge della Regione Puglia 16 aprile 2015 nr. 24 "Codice del Commercio", del Regolamento Regionale 10 settembre 2018 nr. 11, della disciplina legislativa sul procedimento amministrativo (Legge nr. 241/1990) e, più in generale, della normativa vigente.



CAPITOLO 6

VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

6.1 Introduzione

Il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica è stato disciplinato dal D.Lgs n.170 del 24 aprile 2001 e, con la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 - di conversione del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017- sono state introdotte importanti modifiche alle precedenti disposizioni. Nella fattispecie:

10. è stato abrogato l'art. 1, comma 2;
11. è stato abrogato l'art. 2, c. 2, 4, 5, 6;
12. sono state apportate modifiche all'art. 2, comma 1;
13. è stato abrogato l'art. 4, comma 1;
14. è stato inserito l'art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita);
15. sono state inserite ulteriori disposizioni all'art. 5, comma 1, dopo la lettera d-quinquies) ed è stato introdotto l'art. 5-bis;
16. è stato abrogato l'art. 6;
17. a seguito del comma 1, art.9, è stato inserito il comma 1-bis.

Inoltre, la Legge Regionale 9 Aprile 2018 n. 12, recante *Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24*, prevede all'art. 26 che vengano apportate le seguenti modifiche all'art. 64 del Codice del Commercio, successivamente illustrate:

- a) *dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: "9 bis. Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n.*



96, cessano di avere efficacia le norme del titolo III della presente legge incompatibili con la legge statale.”;

“9 ter. Con l’entrata in vigore delle disposizioni attuative previste dall’articolo 1, commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) cessano di avere efficacia le norme della presente legge in contrasto con le disposizioni statali. La Giunta regionale approva il relativo regolamento attuativo di aggiornamento.”.

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto detta principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Art. 2.

Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:

- a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;
- b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci;

2. Possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali (con il limite minimo di superficie pari a 1500 mq);



- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Art. 3 - Esenzione dall'autorizzazione

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.



Art. 4 - Parità di trattamento

1. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

ART. 4 - bis - Apertura di nuovi punti vendita

1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni regionali e provinciali vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.

3. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4. Con l'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore



aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione del turismo, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente.

Art. 5 - Modalità di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico;

d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;

d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per



eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia; d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

d-sexties) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;

d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale;

f) Ai sensi della Legge Regionale 41/2012, è consentito agli esercizi commerciali del settore non alimentare, inclusi i punti vendita di quotidiani e periodici, purché la superficie a essi destinata non sia superiore al 30 per cento di quella di vendita complessiva, la vendita dei seguenti prodotti:

- generi di monopolio, lotterie e giochi soggetti a monopolio di Stato, nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti per l'ottenimento delle relative autorizzazioni;
- pastigliaggi, bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati;
- biglietti per l'accesso al trasporto pubblico e a eventi sportivi e culturali.

La vendita dei prodotti di cui sopra è consentita in assenza del requisito professionale di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva



2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno), ed è subordinata a preventiva comunicazione al Comune competente per territorio, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 5-bis Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi

1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. È altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6 - Stampa estera

1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Art. 7 - Monitoraggio del mercato editoriale

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale. A tale fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei



Ministri, è individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate.

Art. 8 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

1.bis Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.



6.2 Il Regolamento di disciplina dei punti vendita di quotidiani e periodici

(Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”, come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti norme e direttive costituiscono i criteri per l’apertura dei punti di vendita di quotidiani e periodici ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 170/2001 e delle modificazioni intervenute con Legge 21 giugno 2017 n. 96.

L’esercizio dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e dai presenti criteri, anche dai regolamenti comunali vigenti e dalle disposizioni regionali.

Art. 2 – Autorizzazione amministrativa

1. L’attività di vendita di quotidiani e periodici esercitata sia all’interno di immobili che in chioschi collocati su suolo pubblico o privato, è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell’art. 4-bis del D.Lgs. 170/2001, così come modificato dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, nei casi di nuova apertura e trasferimento in zone diverse. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/1998.

2. La vendita di pastigliacci nelle rivendite di quotidiani e periodici è consentita anche senza il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010. In allegato alle istanze, SCIA e comunicazioni inerenti la vendita dei prodotti del settore alimentare, è trasmessa al SUAP anche la notifica sanitaria, compilando l’apposito modulo che è trasmesso all’azienda sanitaria locale a cura del SUAP. In ogni caso non sono richieste asseverazioni.

Art. 3 – Concessione di occupazione suolo pubblico per chioschi



L'Amministrazione Comunale procede a indire bando pubblico per integrare la dotazione di punti vendita di quotidiani e periodici, secondo i criteri di cui alla Delibera Giunta Regionale Puglia n.762 del 25.05.2016, di recepimento delle procedure contenute nel Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 16/07/2015, nonché del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 03/08/2016 che fornisce ai Comuni le Linee Guida in materia di assegnazione delle aree pubbliche per lo svolgimento delle predette attività.

Art. 4 Trasferimento di sede del punto vendita

Il trasferimento di sede di un punto di vendita all'interno del territorio comunale è soggetto a preventiva comunicazione al Comune di Taranto.

Il trasferimento deve essere compiuto nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme.

Per gli esercizi esistenti al momento dell'approvazione del Piano, è sempre consentito il trasferimento in zone prive di rivendita (esclusive e non).

Art. 5 – Ampliamento del punto di vendita

L'ampliamento della superficie di vendita è soggetto a preventiva SCIA al Comune di Taranto.

Art. 6 – Distributori automatici

Le rivendite di quotidiani e periodici a mezzo distributori automatici sono soggette a specifica SCIA se collocate all'interno del punto vendita o nelle sue immediate adiacenze, purché gestite dal titolare della rivendita stessa.

Art. 7 – Norma finale

Per quanto non disciplinato dai presenti criteri, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 114/98 per quanto applicabili.



CAPITOLO 7

7.1 IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

(Art. 3 L.R. 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del commercio” e modifiche apportate con L.R. 9 aprile 2018 n. 12 ; Regolamento Regionale 28 febbraio 2017 n. 4 : Codice del Commercio: art. 3 , comma 1, lettere h) e J) : Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo)²³

²³ Il presente schema di Regolamento è stato redatto dal gruppo di lavoro dell'Istituto Pugliese di Ricerche e Economiche e Sociali (IPRES) in collaborazione con il Dirigente, il Funzionario e gli Operatori del Settore Commercio facenti parte della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo (SUAP) – Comune di Taranto.



INDICE

TITOLO 1 - NORME GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Attività su aree pubbliche
- Art. 4 - Attività del commercio su posteggi dati in concessione
- Art. 5 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A
- Art. 6 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A
- Art. 7 - Procedimenti relativi al commercio svolto in forma itinerante
- Art. 8 - Norme comuni
- Art. 9 - Trasferimento, soppressione di mercati, istituzione di nuovi posteggi
- Art. 10 - Aree private a disposizione del comune
- Art. 11 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 12- Norme comportamentali
- Art. 13 - Normativa igienico-sanitaria
- Art. 14 - Assenze
- Art. 15 - Assegnazione dei posteggi vacanti
- Art. 16 - Vendita a mezzo di veicoli
- Art. 17 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 18 - Determinazione degli orari
- Art. 19 - Tariffe per la concessione di suolo pubblico e raccolta rifiuti solidi urbani

TITOLO 2 - MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 20 - Mercati esistenti
- Art. 21 - Dimensioni dei posteggi nei mercati di nuova istituzione
- Art. 22 - Posteggi sparsi



- Art. 23 - Funzionamento dei mercati
- Art. 24 - Posteggi da attribuirsi ai produttori agricoli ed ai pescatori
- Art. 25 - Norme relative alla migliona, allo scambio e all'ampliamento della superficie dei posteggi
- Art. 26 - Trasferimento del posteggio per motivi di pubblico interesse

TITOLO 3 - FIERE

- Art. 27 - Fiere ordinarie
- Art. 28 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Art. 29 - Regolamento Fiera dell'Epifania
- Art. 30 - Norme per la gestione degli eventi e destinazione di spazi di particolare importanza (Deliberazione CC n. 18 del 16.3.2018)

TITOLO 4 - COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 31 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 32 - Zone vietate
- Art. 33 - Sanzioni
- Art. 34 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate
- Art. 35 - Norma di rinvio



TITOLO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Premessa

L'articolo 181 comma 4 bis del DL 34/2020, convertito con Legge nr. 77/2020, prevede che le concessioni per il commercio su area pubblica aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non rilasciate ai sensi dell'intesa raggiunta nella conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012, sono rinnovate per la durata di 12 (dodici) anni tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e delle modalità definite dalle regioni entro il 30 settembre 2020.

In particolare, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, sono state definite le linee guida previste dal precitato articolo mentre, con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 1969 del 07 dicembre 2020, la Regione Puglia ha approvato le modalità operative finalizzate al rinnovo da parte delle Amministrazioni Comunali.

Elementi indispensabili da verificare per procedere con il rinnovo sono: 1) il mantenimento dei requisiti di onorabilità e professionalità; 2) la regolarità contributiva del DURC al 30 giugno 2021; 3) l'iscrizione al registro delle imprese.

In attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, l'Unità Operativa nr. 1 della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo ha avviato il procedimento di rinnovo.

/*

Il presente Regolamento Generale disciplina lo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche della città di Taranto, con le specifiche disposizioni previste per i mercati settimanali e per le fiere.

Il regolamento ha validità di quattro anni e può essere aggiornato, in presenza di variazioni rispetto alla programmazione attuale, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.



Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento ed in conformità a quanto disposto dall'art. 27 del Codice del Commercio, si intendono per:
 - a) aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) concessione di posteggio: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
 - e) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - f) mercato annuale: quello che si svolge in tutto il corso dell'anno;
 - g) mercato stagionale: quello che si svolge per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno;
 - h) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni



diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;

i) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

j) fiera straordinaria: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;

k) presenza in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

l) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;

m) spunta: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato;

n) Autorizzazione di tipo A: autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, rilasciata dal comune dove è ubicato il posteggio.

o) SCIA di tipo B: Segnalazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante;

p) posteggio sparso: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;

q) migliona: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di partecipare al bando indetto dal Comune per la migliona;



r) scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

s) settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare, di cui all'articolo 4 lettera d) della L.R. 24/2015 "Codice del Commercio";

t) categorie merceologiche: le segmentazioni merceologiche interne ai settori, di cui all'allegato A alla L.R. 24/2015 "Codice del Commercio";

u) requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 della L.R. 24/2015 "Codice del commercio" e dall'art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;

v) produttori agricoli: i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228;

w) pescatori: i soggetti, singoli o associati, che esercitano l'attività di pesca in maniera non occasionale;

x) posteggio riservato: il posteggio individuato per

- i produttori agricoli

- i soggetti portatori di handicap e associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5% dei posteggi del mercato.

Articolo 3 - Attività su aree pubbliche

1. Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa rilasciata a persone fisiche, a società di persone o società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010.



2. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l'atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa titolare.
3. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dodici anni e su posteggi sparsi per una durata stabilita nel relativo bando in funzione delle caratteristiche della localizzazione;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area, fatta eccezione per quelle elencate al successivo art. 32 e nel rispetto delle modalità prescritte dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Attività del commercio su posteggi dati in concessione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche ricadenti nella città di Taranto e della relativa concessione di posteggio è presentata al SUAP a seguito di bando pubblico, sulla base delle norme di cui al successivo articolo 5.
2. Nello stesso mercato un medesimo soggetto giuridico, persona fisica o società, non può essere titolare o possessore:
 - di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di area mercatale con un numero complessivo di posteggi fino a cento;
 - di più di tre concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di area mercatale con un numero complessivo di posteggi superiore a cento.



E' ammesso in capo a uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati cittadini, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

3. L'autorizzazione di tipo A abilita anche:
 - all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante;
 - all'esercizio nei posteggi occasionalmente liberi, a seguito di spunta;
 - alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione per il mercato settimanale e per tutti i mercati non dotati di specifiche attrezzature è anche atto di concessione del posteggio; l'atto di concessione si formalizza con l'indicazione del numero del posteggio assegnato e delle relative dimensioni sull'autorizzazione amministrativa. La concessione del posteggio ha validità di dodici anni e non può essere ceduta se non con l'azienda. Il rilascio dell'autorizzazione per i mercati dotati di attrezzature necessita di apposita concessione all'uso del suolo pubblico ad esclusione dei mercati coperti ove è necessario apposito contratto pubblico rinnovabile su domanda da presentarsi entro tre mesi dalla scadenza.
5. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle norme nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali.
6. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della legge, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo. L'esercizio dell'attività è consentito a condizione che, durante l'attività di



vendita, l'operatore delegato sia munito del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

7. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
8. Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è utilizzata una modulistica univoca da trasmettere al SUAP del Comune. Fino all'approvazione della modulistica prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge viene utilizzata quella resa disponibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it.
9. Il titolo abilitativo al commercio itinerante è rilasciato a tempo indeterminato.
10. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della legge, la durata della concessione è di dodici anni. E' possibile una concessione di durata inferiore, ma comunque non inferiore a sette anni, per le seguenti tipologie di posteggi nell'ambito di mercati e/o fiere:
 - mercati o fiere stagionali ovvero che si svolgono per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni;
 - posteggi isolati;
 - posteggi situati nei centri storici.
11. E' vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme al ramo di azienda commerciale.
12. Il Comune verifica l'effettivo trasferimento del ramo di azienda, nonché il possesso in capo al cessionario dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge.
13. Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell'articolo 6 della legge. Le presenze maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.



14. I posteggi isolati sono ubicati in zone esterne alle aree mercatali e sono individuati nel presente Regolamento.
15. Ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Qualora il concessionario di suolo pubblico avanzi domanda di "Permesso di costruire" o presenti DIA, deve anche obbligarsi al ripristino dello stato del luogo alla scadenza della concessione; deve inoltre esplicitamente dichiarare di essere consapevole che per ragioni di pubblico interesse la concessione può essere revocata ancor prima della scadenza naturale del termine, fatto salvo l'obbligo del comune di un termine di preavviso di 4 mesi.
17. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dal Comune, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Articolo 5 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati e per i posteggi fuori mercato, sono inoltrate al Comune, sulla base delle indicazioni previste nell'apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze. Nel bando sono indicate le modalità di presentazione delle domande.
2. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è



comunicato agli interessati entro novanta giorni, decorsi i quali la stessa deve considerarsi accolta, compatibilmente con la disponibilità dei posteggi messi a bando.

3. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato o gruppo di posteggi fuori mercato a merceologia esclusiva, o fossero già titolari di tre posteggi nel caso di aree mercatali con numero di posteggi superiore a cento, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato seguito.
4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri stabiliti dall'articolo 7, comma 1, lett. a) punto I del R.R. 4/2017:

4.a maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

- I. anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante 'causa, con la seguente ripartizione di punteggi :

anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti

anzianità di iscrizione compresa fra 5 e 10 anni: 50 punti;

anzianità di iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.

- II. anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: 0,5 punti per ogni mese di anzianità;

4.b per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:



- I. criterio della maggiore professionalità di esercizio dell'impresa di cui al precedente comma 4a-I;
- II. impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari quali la tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura, come specificati dello strumento di programmazione: 7 punti;
- III. criterio relativo alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali: 3 punti.

Ai sensi dell'articolo 11 del R.R. 4/2017, l'attestazione di regolarità contributiva e fiscale è richiesta direttamente dall'operatore o da un suo delegato.

Ai fini dell'ottenimento dell'attestazione l'operatore o suo delegato trasmettono:

- a) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;
- b) ricevuta del pagamento della TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) riferita all'ultimo anno.

La verifica è effettuata a titolo gratuito.

- 4.c a parità di punteggio si terrà conto dell'anzianità dell'esercizio dell'impresa di cui al precedente comma 4a-I;
5. A seguito della predisposizione della/e graduatorie gli aventi titolo sono convocati in base all'ordine della/e stessa/e al fine della scelta dei posteggi disponibili. I convocati impossibilitati a comparire devono delegare un proprio rappresentante. I convocati o i loro delegati che non si presentino nel giorno e l'ora stabiliti, sono considerati assenti ed il posteggio è assegnato d'ufficio.



6. Nel caso di affidamento per specializzazione merceologica, il vincitore è tenuto tassativamente a rispettare, pena la decadenza della autorizzazione, la specializzazione merceologica.
7. A chi ottiene l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in un mercato e contestuale concessione di posteggio, vengono azzerate tutte le presenze fino ad allora accumulate in veste di "spuntista".
8. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e sono rilasciate dal Comune, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:
 - a) ai produttori agricoli di cui alla L. 59/1963 e D. Lgs. 228/2001 ed ai pescatori;
 - b) ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Articolo 6 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa;
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di voltura, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato comunicazione di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella residua del titolo ritirato. Tale comunicazione, sottoscritta anche dal cedente, deve essere presentata entro



sessanta giorni dalla data di subentro e deve contenere l'autodichiarazione sul possesso dei requisiti morali, deve avere allegata l'autorizzazione originale e la copia dell'atto di cessione. Nel periodo precedente la presentazione della comunicazione di subingresso è proibito l'esercizio dell'attività da parte del futuro titolare.

3. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
4. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del *de cuius* per sei mesi dalla data di apertura della successione.
5. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
7. Qualora l'erede non intenda continuare l'attività, ha facoltà di cedere l'azienda ad altro soggetto entro 12 mesi dalla morte del titolare. In tal caso, la domanda di reintestazione, corredata di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, è presentata dal cessionario entro 60 giorni dall'atto di trasferimento.



8. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.
9. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o più giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
10. Il dirigente del Servizio provvede ad integrare, definire, precisare, con propri atti, la relativa modulistica, nel rispetto della normativa vigente, dandone opportuna pubblicità.

Articolo 7 - Procedimenti relativi al commercio svolto in forma itinerante (SCIA di tipo B)

La SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è inoltrata al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende esercitare l'attività. La segnalazione, rilasciata a tempo indeterminato, abilita:

- all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
 - alla vendita al domicilio del consumatore;
 - all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi.
1. Il procedimento si intende accolto qualora il Dirigente del Servizio non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego (con atto motivato) entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della Segnalazione;
 2. Nel caso di cambiamento di residenza in altro comune del titolare della autorizzazione, ovvero, nel caso di società, di modificazione della sede legale della stessa, il titolare dell'autorizzazione comunica la nuova residenza al Comune di rilascio dell'autorizzazione stessa o a cui ha presentato SCIA.
 3. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto nell'articolo precedente per le autorizzazioni di tipo A. Qualora il Comune di



residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti di conseguenza.

Articolo 8 - Norme comuni

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle stazioni, nelle aree demaniali, o comunque nelle aree non a diretta disposizione del comune, è subordinato al permesso del soggetto proprietario o gestore.

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve essere espressamente al momento della presentazione della SCIA.
2. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. Nel caso di svolgimento di una fiera il Comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 9 - Trasferimento, soppressione di mercati e istituzione di nuovi posteggi

1. Per il trasferimento di un mercato, di una fiera, ordinaria o promozionale, o di un posteggio fuori mercato, per ragioni di interesse pubblico, il Comune acquisisce preventivamente i pareri delle organizzazioni di categoria e associazioni dei



- consumatori; individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori un congruo termine per il definitivo trasferimento.
2. Qualora il Comune sopprima un mercato o i singoli posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata, nello stesso mercato o in uno del gruppo di posteggi fuori mercato a merceologia esclusiva e, in subordine, in altra area individuata dal comune.
 3. I nuovi posteggi sono assegnati compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio formata dal Dirigente del settore e pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni successivi. I criteri di priorità sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio (*equivale alla data di rilascio della concessione ovvero dell'autorizzazione indicante il posteggio in tale mercato qualora non vi sia un provvedimento concessorio separato*), tenendo conto anche del dante causa;
 - b) data di iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
 4. Gli operatori interessati sono ordinati:
 - a) secondo una graduatoria unica, per i mercati a merceologia non differenziata;
 - b) secondo più graduatorie ordinate per settori merceologici e per specializzazioni merceologiche.
 5. Per l'istituzione di nuovi posteggi, il servizio preposto al rilascio dell'autorizzazione e della concessione chiede il parere degli uffici comunali competenti in materia urbanistica, ambientale, di viabilità e traffico. Se gli uffici preposti al rilascio del parere non procedono entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il parere è



acquisito come positivo. L'istituzione dei posteggi di cui al presente comma può avvenire solo in occasione della revisione del Piano per il Commercio su aree pubbliche.

Articolo 10 - Aree private a disposizione del Comune

1. Qualora uno o più soggetti privati mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, questa può essere inserita tra le aree da utilizzare per fiere e mercati e, quindi, soggetta alle norme del presente Regolamento.
2. Coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione.

Articolo 11- Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e la relativa concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
2. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
 - b) in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato all'interno di una fiera per due manifestazioni consecutive, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato.
 - c) in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a 1/3 delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore quali malattia,



gravidanza, puerperio o servizio militare. I giustificativi delle assenze devono pervenire al Comune con lettera di accompagnamento debitamente sottoscritta entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento; fa fede il timbro postale o la data della PEC. In caso di inoltro tardivo il giustificativo è considerato nullo;

- d) Nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai fini della revoca.
3. Il Comune informa l'interessato l'avvio del procedimento di revoca fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento.
 4. Nelle fiere è obbligatoria la presenza per l'intera durata della manifestazione.
 5. Resta salva la facoltà di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico; in tale caso si applica l'art. 9, comma secondo.
 6. Restano ferme, inoltre, le ipotesi di decadenza dalla concessione del suolo pubblico disciplinate dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Articolo 12 - Norme comportamentali

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.



3. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
4. Gli operatori devono allestire ed insediarsi, così come lasciare libero il posteggio, nel rispetto degli orari fissati ai sensi del successivo articolo 18.
5. I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dalla attività di vendita svolta dall'operatore.
6. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari a norma di legge nella fase della transazione commerciale.

Articolo 13 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 14 - Assenze

1. I concessionari di posteggio non presenti entro le ore 8.00 sono considerati assenti, al fine di considerare la possibilità che per eventi metereologici o di guasti meccanici, si determinino condizioni oggettive che giustifichino eventuali ritardi.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario previsto salvo il caso di gravi intemperie e giustificati motivi.
3. Non sono conteggiati:



a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza, servizio militare e/o servizio civile purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore (assistenza ad un congiunto gravemente ammalato, partecipazione al funerale di un parente, indisponibilità del mezzo di trasporto per furto o guasto) adeguatamente documentata entro i trenta giorni successivi.

Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.

b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione.

c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato.

4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data in cui è prodotta la documentazione inerente.

5. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Articolo 15 - Assegnazione dei posteggi vacanti

1. Nei mercati rionali e in quelli di piccola dimensione a merceologia esclusiva, nonché nei posteggi fuori mercato non si procede alla "spunta" per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

2. Per le fiere minori, l'assegnazione alla "spunta" avviene soltanto con l'inserimento di coloro che pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli



aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria. La loro presenza viene valutata come anzianità effettiva ai fini della graduatoria per gli anni a seguire.

Articolo 16 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento entro il perimetro del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
3. Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere dell'ingegno.

Articolo 17 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento dei mercati, fiere, fiere promozionali, individuate ai sensi del presente regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l'area è accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 18 - Determinazione degli orari



1. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza, anche con diversa articolazione in relazione ai mercati, alle fiere, ai posteggi fuori mercato e al commercio in forma itinerante.
2. Si riporta l'Ordinanza sindacale n. 22 del 9.3.2011 avente ad oggetto "disciplina degli orari dei mercati":
 - 1.1 I mercati rionali coperti al fine di garantire la necessaria pulizia dei luoghi, osserveranno il seguente orario:

Periodo invernale

Apertura antimeridiana	ore 8,00
Chiusura antimeridiana	ore 13,00
Riapertura pomeridiana	ore 17,30
Chiusura serale	ore 20,00

Periodo estivo

Apertura antimeridiana	ore 8,00
Chiusura antimeridiana	ore 13,00
Riapertura pomeridiana	ore 17,30
Chiusura serale	ore 21,00

Allo scopo di consentire le operazioni di carico e scarico sarà anticipata di un'ora l'apertura antimeridiana e di mezz'ora l'apertura pomeridiana.

Nei giorni domenicali e festivi è consentita la vendita di soli prodotti ittici, mitili, frutti di mare e piante e fiori.

- 1.2 I mercati settimanali osserveranno gli orari di vendita al pubblico dalle ore 07,00 alle ore 13.30.
I mercati settimanali di Talsano e Salinella osserveranno l'apertura antimeridiana nelle seguenti giornate:



Da marzo a novembre le aperture domenicali saranno frequentate alternativamente dagli operatori che occupano i posteggi nelle giornate di mercoledì e venerdì.

Dicembre, prima seconda e terza domenica e festa dell'Immacolata (8 dicembre).

- 1.3 Le disposizioni del presente articolo potranno essere modificate con apposita Ordinanza.

Articolo 19 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico e raccolta rifiuti solidi urbani

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico e per la raccolta di rifiuti solidi urbani sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
2. Per gli assegnatari di posteggio, deve farsi riferimento alla dimensione dello stesso, indipendentemente dalla superficie effettivamente occupata anche se inferiore.

TITOLO 2 - MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 20 - Mercati esistenti

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono regolarmente istituiti i seguenti mercati:

Mercato Coperto "PIAZZA FADINI"	
Scheda n. 1	
DENOMINAZIONE MERCATO	Piazza Fadini – Mercato Coperto
CADENZA	Giornaliero
TIPOLOGIA	Alimentari e merci varie
SEDE	Borgo Tre Carrare
DELIBERA ISTITUTIVA	n. 364 del 5-6 marzo 1980 del C.C.
SUPERFICIE AREA DESTINATA A MERCATO (metri quadri)	6.370
SUPERFICIE AREA OCCUPATA DAI POSTEGGI (metri quadri)	1750,6



CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

NUMERO POSTEGGI	160
DIMENSIONE MEDIA POSTEGGI (MQ)	11,0

Tab. 1 – Operatori/posteggi del MERCATO FADINI GIORNALIERO per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	149	3	152
BANCO	81	3	84
Ortofrutta	77	3	80
Produttore Agricolo	4		4
BOX	76		76
Alimentare	25		25
Macelleria	7		7
Merci Varie	33		33
Mitili	3		3
Prodotti Ittici	8		8

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)

Tab. 1.2 – Estensione del MERCATO FADINI GIORNALIERO per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti in metri quadrati). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	1732,6	18,0	1750,6
BANCO	486,0	18,0	504,0
Ortofrutta	462,0	18,0	480,0
Produttore Agricolo	24,0		24,0
BOX	1246,6		1246,6



CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

Alimentare	400,0	400,0
Macelleria	140,0	140,0
Merci Varie	528,0	528,0
Mitili	96,0	96,0
Prodotti Ittici	82,6	82,6

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)

Mercato Coperto "SALINELLA"

Scheda n. 2

DENOMINAZIONE MERCATO	"Mercato Coperto Salinella"
CADENZA	Giornaliero
TIPOLOGIA	Alimentari e merci varie
SEDE	Salinella zona CEP – via Lago di Monticchio
DELIBERA ISTITUTIVA	n. 572 del 10-11 aprile 1979 del C.C.
SUPERFICIE AREA DESTINATA A MERCATO (metri quadri)	1.240
SUPERFICIE AREA OCCUPATA DAI POSTEGGI (metri quadri)	415,3
NUMERO POSTEGGI	24
DIMENSIONE MEDIA POSTEGGI (MQ)	17,3

Tab. 2 – Operatori/posteggi del MERCATO GIORNALIERO COPERTO "SALINELLA" per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	22	2	24
BANCO	11	2	13
Ortofrutta	10	2	12



CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

Produttore Agricolo	1	1
BOX	11	11
Alimentare	7	7
Macelleria	1	1
Merci Varie	1	1
Pescheria e Ittico	1	1
Somministrazione	1	1

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)

Tab. 2.2 – Estensione del MERCATO GIORNALIERO COPERTO “SALINELLA” per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti in metri quadrati). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	387,0	28,3	415,3
BANCO	145,9	28,3	174,2
Ortofrutta	136,6	28,3	164,9
Produttore Agricolo	9,3		9,3
BOX	241,1		241,1
Alimentare	142,1		142,1
Macelleria	36,4		36,4
Merci Varie	17,4		17,4
Pescheria e Ittico	25,8		25,8
Somministrazione	19,4		19,4

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)

Mercato Coperto “LUCANIA”

Scheda n. 3

DENOMINAZIONE MERCATO

“Mercato Coperto Lucania”



CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

CADENZA	Giornaliero
TIPOLOGIA	Alimentari e merci varie
SEDE	Italia Montegranaro – Via Lucania – Via Toscana – Corso Italia
DELIBERA ISTITUTIVA	n. 1006 del 11-12 luglio 1979 del C.C. (revocata) n. 167 20 marzo 1990 del C.C.
SUPERFICIE AREA DESTINATA A MERCATO (metri quadri)	1.240
SUPERFICIE AREA OCCUPATA DAI POSTEGGI (metri quadri)	322
NUMERO POSTEGGI	40
DIMENSIONE MEDIA POSTEGGI (MQ)	8,05

Tab. 3 – Operatori/posteggi del MERCATO GIORNALIERO COPERTO “LUCANIA” per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	37	3	40
BANCO	28	3	31
Alimentare	1		1
Ittico	1		1
Ortofrutta	24	3	27
Produttore Agricolo	2		2
BOX	9		9
Alimentare	5		5
Merci Varie	3		3
Somministrazione	1		1

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)



Tab. 3.2 – Estensione del MERCATO GIORNALIERO COPERTO “LUCANIA” per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti in metri quadrati). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	303,0	19,0	322,0
BANCO	169,0	19,0	188,0
Alimentare	6,0		6,0
Ittico	6,0		6,0
Ortofrutta	145,0	19,0	164,0
Produttore Agricolo	12,0		12,0
BANCO/BOX	128,0		128,0
Alimentare	80,0		80,0
Merci Varie	48,0		48,0
BOX	6,0		6,0
Somministrazione	6,0		6,0

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)

Mercato Coperto “ORSINI”

Scheda n. 4

DENOMINAZIONE MERCATO	“Mercato Coperto Orsini”
CADENZA	Giornaliero
TIPOLOGIA	Alimentari e merci varie
SEDE	Rione Tamburi – Viale Orsini
DELIBERA ISTITUTIVA	Delibera C.C. 130/2005
SUPERFICIE AREA DESTINATA A MERCATO (metri quadri)	21.300
SUPERFICIE AREA OCCUPATA DAI POSTEGGI (metri quadri)	2.380



CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

NUMERO POSTEGGI	107
DIMENSIONE MEDIA POSTEGGI (MQ)	22,2

Tab. 4 – Operatori/posteggi del MERCATO GIORNALIERO COPERTO “ORSINI” per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE		107	107
BANCO		98	98
Merci Varie		20	20
Ortofrutta		75	75
Produttore Agricolo		3	3
BOX		9	9
Alimentare		8	8
Somministrazione		1	1

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)

Tab. 4.2 – Estensione del MERCATO GIORNALIERO COPERTO “ORSINI” per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti in metri quadrati). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE		2380,0	2380,0
BANCO		1828,0	1828,0
Merci Varie		580,0	580,0
Ortofrutta		1200,0	1200,0
Produttore Agricolo		48,0	48,0
BOX		552,0	552,0
Alimentare		491,0	491,0
Somministrazione		61,0	61,0



Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)

Mercato Coperto "IL MIO MERCATO Quartiere Talsano"

Scheda n. 5

DENOMINAZIONE MERCATO	"Il Mio Mercato - Talsano"
CADENZA	Giornaliero
TIPOLOGIA	Alimentari e merci varie
SEDE	Rione Talsano – Piazza C. Briganti, Via Cacace
DELIBERA ISTITUTIVA	Delibera C.C. 26/2003
SUPERFICIE AREA DESTINATA A MERCATO (metri quadri)	2.383
SUPERFICIE AREA OCCUPATA DAI POSTEGGI (metri quadri)	1.209
NUMERO POSTEGGI	19
DIMENSIONE MEDIA POSTEGGI (metri quadri)	63,6

Tab. 5.1 – Operatori/posteggi del MERCATO GIORNALIERO COPERTO "IL MIO MERCATO - TALSANO" per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti). Anno 2019

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	8	11	19
BOX			19
Alimentare	1	6	7
Non Alimentare	6	5	11
Somministrazione	1	0	1

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto.



Tab. 5.2 – Estensione del MERCATO GIORNALIERO COPERTO “IL MIO MERCATO - TALSANO” per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti in metri quadrati). Anno 2019

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	401,0	808,0	1.209,0
BOX			1.209,0
Alimentare	50,0	515,0	565,0
Non Alimentare	313,0	293,0	606,0
Somministrazione	38,0	0,0	38,0

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto.

Mercato Coperto “QUARTIERE PAOLO VI”

Scheda n. 6

DENOMINAZIONE MERCATO	“Mercato Coperto Quartiere Paolo VI”
CADENZA	Giornaliero
TIPOLOGIA	Alimentari e merci varie
SEDE	Via La Torre – Quartiere Paolo VI – via della Tecnica
DELIBERA ISTITUTIVA	n. 130/2005 del C.C.
SUPERFICIE AREA DESTINATA A MERCATO (metri quadri)	350
SUPERFICIE AREA OCCUPATA DAI POSTEGGI (metri quadri)	194,6
NUMERO POSTEGGI	10
DIMENSIONE MEDIA POSTEGGI (MQ)	19,5

Tab. 6 – Operatori/posteggi del MERCATO GIORNALIERO COPERTO “QUARTIERE PAOLO VI” per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti). Anno 2018



CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	1	9	10
BOX	1	9	10
Alimentare		2	2
Merci Varie	1	5	6
Ortofrutta		2	2

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018).

Tab. 6.2 – Estensione del MERCATO GIORNALIERO COPERTO “QUARTIERE PAOLO VI” per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti in metri quadrati). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	36,0	158,6	194,6
BOX	36,0	158,6	194,6
Alimentare		35,0	35,0
Merci Varie	36,0	99,6	135,6
Ortofrutta		24,0	24,0

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018).

Mercato Scoperto
“SALINELLA DEL MERCOLEDÌ”

Scheda n. 7

DENOMINAZIONE MERCATO	“Mercato Scoperto Salinella del mercoledì”
CADENZA	Settimanale (mercoledì)
TIPOLOGIA	Alimentari e merci varie
SEDE	Salinella, adiacente mercato coperto zona CEP - Via Lago di Garda – via Lago di Monticchio



CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

DELIBERA ISTITUTIVA	n. 47 del 30 gennaio 1984 del C.C.
SUPERFICIE AREA DESTINATA A MERCATO (metri quadri)	10.000
SUPERFICIE AREA OCCUPATA DAI POSTEGGI (metri quadri)	4.726
NUMERO POSTEGGI	150
DIMENSIONI MEDIA POSTEGGI	31,5

Tab. 7 – Operatori/posteggi del MERCATO SETTIMANALE “SALINELLA” DEL MERCOLEDÌ per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	139	11	150
Alimentare	2		2
Merci Varie	137	11	148

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)

Tab. 7.2 – Estensione del MERCATO SETTIMANALE “SALINELLA” DEL MERCOLEDÌ per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti in metri quadrati). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	4376,0	350,0	4726,0
Alimentare	60,0		60,0
Merci Varie	4316,0	350,0	4666,0

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018).

Mercato Scoperto
“SALINELLA DEL VENERDÌ”

Scheda n. 8



CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

DENOMINAZIONE MERCATO	“Mercato Scoperto Salinella del venerdì”
CADENZA	Settimanale (venerdì)
TIPOLOGIA	Alimentari e merci varie
SEDE	Salinella, adiacente mercato coperto zona CEP - Via Lago di Garda – via Lago di Monticchio
DELIBERA ISTITUTIVA	n. 47 del 30 gennaio 1984 del C.C.
SUPERFICIE AREA DESTINATA A MERCATO (metri quadri)	10.000
SUPERFICIE AREA OCCUPATA DAI POSTEGGI (metri quadri)	5.013
NUMERO POSTEGGI	159
DIMENSIONE MEDIA POSTEGGI (MQ)	31,5

Tab.8 – Operatori/posteggi del MERCATO SETTIMANALE “SALINELLA” DEL VENERDI’ per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	156	3	159
Alimentare	3		3
Merci Varie	153	3	156

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)

Tab. 8.2 – Estensione del MERCATO SETTIMANALE “SALINELLA” DEL VENERDI’ per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti in metri quadrati). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	4918,0	95,0	5013,0
Alimentare	90,0		90,0



CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

Merci Varie 4828,0 95,0 4923,0

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018).

Mercato Scoperto "ARCHIMEDE"	
Scheda n. 9	
DENOMINAZIONE MERCATO	"Mercato Archimede"
CADENZA	Settimanale (sabato)
TIPOLOGIA	Alimentari e merci varie
SEDE	Via Archimede, Via Deledda, Via Angeli custodi
DELIBERA ISTITUTIVA	Delibera del C.C. 427 del 10.3.1985
SUPERFICIE AREA DESTINATA A MERCATO (metri quadri)	16.300
SUPERFICIE AREA OCCUPATA DAI POSTEGGI (metri quadri)	8.273
NUMERO POSTEGGI	247
DIMENSIONE MEDIA POSTEGGI (MQ)	33,5

Tab. 9 – Operatori/posteggi del MERCATO" SETTIMANALE "ARCHIMEDE" DEL SABATO per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	247		247
Alimentar e	6		6
Indumenti usati	4		4
Merci Varie	237		237

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)



Tab. 9.2 – Estensione del MERCATO” SETTIMANALE “ARCHIMEDE” DEL SABATO per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti in metri quadrati). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	8273,0		8273,0
Alimentar e	230,0		230,0
Indumenti usati	140,0		140,0
Merci Varie	7903,0		7903,0

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018).

Mercato Scoperto “TALSANO”

Scheda n. 10

DENOMINAZIONE MERCATO	“Mercato Talsano”
CADENZA	Settimanale (mercoledì)
TIPOLOGIA	Alimentari e merci varie
SEDE	Talsano – Via Cacace
DELIBERA ISTITUTIVA	Delibera del C.C. 1102 del 23.12.1986
SUPERFICIE AREA DESTINATA A MERCATO (metri quadrati)	18.000
SUPERFICIE AREA OCCUPATA DAI POSTEGGI (metri quadrati)	9.898,5
NUMERO POSTEGGI	240
DIMENSIONE MEDIA POSTEGGI (MQ)	41,2

Tab. 10 – Operatori/posteggi del MERCATO SETTIMANALE “TALSANO DEL MERCOLEDI’ per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti). Anno 2018



	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	233	7	240
Alimentare	14	2	16
Merci Varie	195	5	200
Ortofrutta	23		23
Somministrazione	1		1

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)

Tab. 10.2 – Estensione del MERCATO SETTIMANALE “TALSANO DEL MERCOLEDI’ per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti in metri quadrati). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	9620,0	278,5	9898,5
Alimentare	572,5	58,5	631,0
Merci Varie	8319,0	220,0	8539,0
Ortofrutta	690,0		690,0
Somministrazione	38,5		38,5

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018).

Mercato Scoperto “QUARTIERE PAOLO VI”

Scheda n. 11

DENOMINAZIONE MERCATO	“Mercato Scoperto Quartiere Paolo VI”
CADENZA	Settimanale (giovedì)
TIPOLOGIA	Alimentari e merci varie
SEDE	Quartiere Paolo VI, via Miglioli, via Murri, Via del Lavoro - adiacente Piazzale Campo Sportivo
DELIBERA ISTITUTIVA	n. 486 del 22 aprile 1986 del C.C.



SUPERFICIE AREA DESTINATA A MERCATO (metri quadri)	5.900
SUPERFICIE AREA OCCUPATA DAI POSTEGGI (metri quadri)	1.605
NUMERO POSTEGGI	79 (di cui 50 esistenti + 29 da bando del 2015)
DIMENSIONE MEDIA POSTEGGI (MQ)	32,1

Tab. 11 – Operatori/posteggi del MERCATO SETTIMANALE “GIOVEDÌ PAOLO VI” per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	47	3	50
Alimentare	7	2	9
Merci Varie	40		40
Somministrazione		1	1

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)

Tab. 11.2 – Estensione del MERCATO SETTIMANALE “GIOVEDÌ PAOLO VI” per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti in metri quadrati). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	1515,0	90,0	1605,0
Alimentare	220,0	60,0	280,0
Merci Varie	1295,0		1295,0
Somministrazione		30,0	30,0

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018).

Mercato Scoperto “SALINELLA”



Scheda n. 12

DENOMINAZIONE MERCATO	“Mercato Scoperto Salinella”
CADENZA	Settimanale (lunedì)
TIPOLOGIA	Indumenti usati
SEDE	Salinella, adiacente mercato coperto zona CEP - Via Lago di Garda – via Lago di Monticchio
DELIBERA ISTITUTIVA	n. 1024 del 9 marzo 1982 del C.C.
SUPERFICIE AREA DESTINATA A MERCATO (metri quadri)	10.000
SUPERFICIE AREA OCCUPATA DAI POSTEGGI (metri quadri)	600
NUMERO POSTEGGI	15
DIMENSIONE MEDIA POSTEGGI (MQ)	40

Tab. 12 – Operatori/posteggi del MERCATO SETTIMANALE “LUNEDI’ SALINELLA’ per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	12	3	15
Indumenti usati	12	3	15

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)

Tab. 12.2 – Estensione del MERCATO SETTIMANALE “LUNEDI’ SALINELLA’ per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti in metri quadrati). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	480,0	120,0	600,0
Indumenti	480,0	120,0	600,0



usati

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018).

Mercato Scoperto "LAMA"

Scheda n. 13

DENOMINAZIONE MERCATO	"Mercato Scoperto Lama"
CADENZA	Settimanale (lunedì)
TIPOLOGIA	Alimentari e merci varie
SEDE	In fase di definizione
DELIBERA ISTITUTIVA	n. 441 del 21 marzo 1990 del C.C. in Via Brigantini e successivamente trasferito in Via Vizzarro - Sospeso con Ordinanza Sindacale n. 28 del 30 aprile 2015
SUPERFICIE AREA DESTINATA A MERCATO (metri quadri)	Da definire
SUPERFICIE AREA OCCUPATA DAI POSTEGGI (metri quadri)	Da definire
NUMERO POSTEGGI	50
DIMENSIONE MEDIA POSTEGGI (MQ)	Da definire

Tab. 13 – Operatori/posteggi del MERCATO SETTIMANALE "LAMA" per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	50	50	50
Alimentare	15	15	15
Merci Varie	35	35	35

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018).



FIERA DELL'EPIFANIA

Scheda n. 14

DENOMINAZIONE MERCATO	"Fiera dell'Epifania"
CADENZA	4-5 gennaio
TIPOLOGIA	Giocattoli e dolci
SEDE	Piazza Maria Immacolata e via Mignogna
DELIBERA ISTITUTIVA	SPERIMENTATALE D.G. 326/4.12.2018
SUPERFICIE AREA DESTINATA A MERCATO (metri quadri)	4.325
SUPERFICIE AREA OCCUPATA DAI POSTEGGI (metri quadri)	940
NUMERO POSTEGGI	28
DIMENSIONE MEDIA POSTEGGI (MQ)	33,5

Tab. 14 – Operatori/posteggi del mercato FIERA DELL'EPIFANIA per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	28		28
Alimentare	20		20
Merci Varie	8		8

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)



Tab. 14.2 – Estensione del mercato FIERA DELL'EPIFANIA per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti in metri quadrati). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	940,0	940,0	
Alimentare	700,0	700,0	
Merci Varie	240,0	240,0	

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018).

FIERA SAN CATALDO	
Scheda n. 15	
DENOMINAZIONE MERCATO	“Fiera San Cataldo”
CADENZA	Festività patronale 8-9-10 maggio
TIPOLOGIA	Alimentari e merci varie
SEDE	Via Garibaldi fronte mare
DELIBERA ISTITUTIVA	n. 130 del 21-22 novembre 2005
SUPERFICIE AREA DESTINATA A MERCATO (metri quadri)	7.500
SUPERFICIE AREA OCCUPATA DAI POSTEGGI (metri quadri)	3.300
NUMERO POSTEGGI	104
DIMENSIONE MEDIA POSTEGGI (MQ)	31,7

Tab. 15 – Operatori/posteggi del mercato FESTA PATRONALE SAN CATALDO per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti). Anno 2018

	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	104	104	



CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

Alimentare	13	13
Merci Varie	88	88
Somministrazione	3	3


Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)

Tab. 15.2 – Estensione del mercato FESTA PATRONALE SAN CATALDO per tipologia, merceologia e assegnazione (valori assoluti in metri quadrati). Anno 2018


	ASSEGNATO	VUOTO	TOTALE
TOTALE	3300,0	3300,0	
Alimentare	415,0	415,0	
Merci Varie	2765,0	2765,0	
Somministrazione	120,0	120,0	

Fonte: Direzione Sviluppo Economico Comune di Taranto. Elaborazioni IPRES (2018)







CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche




CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche




CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche




CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche




CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche




CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche



CAPITOLO 7 – Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche



Mio Mercato - Talsano



ELENCO DEI POSTEGGI NEI MERCATI: MERCEOLOGIA, DIMENSIONI

MERCATO FADINI GIORNALIERO			
Tipologia	Posteggio	Merceologia	Mq
BOX	1	Prodotti Ittici	10,32
BOX	3	Prodotti Ittici	10,32
BOX	4	Prodotti Ittici	10,32
BOX	9	Prodotti Ittici	10,32
BOX	7	Prodotti Ittici	10,32
BOX	8	Prodotti Ittici	10,32
BOX	9	Prodotti Ittici	10,32
BOX	10	Prodotti Ittici	10,32
BOX	84	Macelleria	20
BOX	85	Macelleria	20
BOX	86	Macelleria	20
BOX	87	Macelleria	20
BOX	88	Macelleria	20
BOX	89	Macelleria	20
BOX	90	Macelleria	20
BOX	16	Merci Varie	16
BOX	17	Merci Varie	16
BOX	18	Merci Varie	16
BOX	19	Merci Varie	16
BOX	20	Merci Varie	16
BOX	21	Merci Varie	16
BOX	22	Merci Varie	16
BOX	23	Merci Varie	16



BOX	24	Merci Varie	16
BOX	25	Merci Varie	16
BOX	26	Merci Varie	16
BOX	4	Merci Varie	16
BOX	5	Merci Varie	16
BOX	6	Merci Varie	16
BOX	7	Merci Varie	16
BOX	8	Merci Varie	16
BOX	9	Merci Varie	16
BOX	10	Merci Varie	16
BOX	11	Merci Varie	16
BOX	12	Merci Varie	16
BOX	13	Merci Varie	16
BOX	14	Merci Varie	16
BOX	15	Merci Varie	16
BOX	27	Merci Varie	16
BOX	28	Alimentare	16
BOX	29	Merci Varie	16
BOX	30	Merci Varie	16
BOX	31	Merci Varie	16
BOX	32	Merci Varie	16
BOX	33	Merci Varie	16
BOX	34	Merci Varie	16
BOX	35	Merci Varie	16
BOX	36	Alimentare	16
BOX	37	Merci Varie	16



BOX	38	Alimentare	16
BOX	39	Alimentare	16
BOX	40	Alimentare	16
BOX	41/42	Mitili	40
BOX	43/44	Mitili	40
BOX	45	Mitili	16
BOX	46	Alimentare	16
BOX	47	Alimentare	16
BOX	62	Alimentare	16
BOX	63	Alimentare	16
BOX	64	Alimentare	16
BOX	65	Alimentare	16
BOX	66	Alimentare	16
BOX	67	Alimentare	16
BOX	68	Alimentare	16
BOX	69	Alimentare	16
BOX	70	Alimentare	16
BOX	71	Alimentare	16
BOX	72	Alimentare	16
BOX	73	Alimentare	16
BOX	75	Alimentare	16
BOX	76	Merci Varie	16
BOX	77	Alimentare	16
BOX	78	Alimentare	16
BOX	79	Alimentare	16
BOX	80	Alimentare	16



BOX	81	Alimentare	16
BANCO	1 BANCO	Ortofrutta	6
BANCO	2	Ortofrutta	6
BANCO	3	Ortofrutta	6
BANCO	4	Ortofrutta	6
BANCO	5	Ortofrutta	6
BANCO	6	Ortofrutta	6
BANCO	7/B	Ortofrutta	6
BANCO	8	Ortofrutta	6
BANCO	9	Ortofrutta	6
BANCO	10	Ortofrutta	6
BANCO	11	Ortofrutta	6
BANCO	12	Ortofrutta	6
BANCO	14	Ortofrutta	6
BANCO	15	Ortofrutta	6
BANCO	16	Ortofrutta	6
BANCO	17	Ortofrutta	6
BANCO	18	Ortofrutta	6
BANCO	19	Ortofrutta	6
BANCO	20	Ortofrutta	6
BANCO	21	Ortofrutta	6
BANCO	22	Ortofrutta	6
BANCO	23	Ortofrutta	6
BANCO	24	Ortofrutta	6
BANCO	25	Ortofrutta	6
BANCO	26	Ortofrutta	6



BANCO	27	Ortofrutta	6
BANCO	28	Ortofrutta	6
BANCO	29	Ortofrutta	6
BANCO	30	Ortofrutta	6
BANCO	31	Ortofrutta	6
BANCO	32	Ortofrutta	6
BANCO	33	Ortofrutta	6
BANCO	34	Ortofrutta	6
BANCO	35	Ortofrutta	6
BANCO	36	Ortofrutta	6
BANCO	39	Ortofrutta	6
BANCO	40	Ortofrutta	6
BANCO	42	Ortofrutta	6
BANCO	43	Ortofrutta	6
BANCO	44	Ortofrutta	6
BANCO	45	Ortofrutta	6
BANCO	46	Ortofrutta	6
BANCO	47	Produttore Agricolo	6
BANCO	48	Ortofrutta	6
BANCO	49	Ortofrutta	6
BANCO	50	Ortofrutta	6
BANCO	51	Produttore Agricolo	6
BANCO	52	Ortofrutta	6
BANCO	54	Ortofrutta	6
BANCO	55	Ortofrutta	6
BANCO	56	Ortofrutta	6



BANCO	57	Ortofrutta	6
BANCO	60	Ortofrutta	6
BANCO	61	Ortofrutta	6
BANCO	62	Ortofrutta	6
BANCO	63	Ortofrutta	6
BANCO	64	Ortofrutta	6
BANCO	65	Ortofrutta	6
BANCO	66	Ortofrutta	6
BANCO	67	Produttore Agricolo	6
BANCO	68	Ortofrutta	6
BANCO	69	Ortofrutta	6
BANCO	70	Ortofrutta	6
BANCO	71	Ortofrutta	6
BANCO	72	Ortofrutta	6
BANCO	73	Ortofrutta	6
BANCO	74	Ortofrutta	6
BANCO	75	Produttore Agricolo	6
BANCO	76	Ortofrutta	6
BANCO	78	Ortofrutta	6
BANCO	79	Ortofrutta	6
BANCO	84	Ortofrutta	6
BANCO	87	Ortofrutta	6
BANCO	89	Ortofrutta	6
BANCO	91	Ortofrutta	6
BANCO	92	Ortofrutta	6
BANCO	93	Ortofrutta	6



BANCO	94	Ortofrutta	6
BANCO	95	Ortofrutta	6
BANCO	96	Ortofrutta	6
BANCO	97	Ortofrutta	6
BANCO	100	Ortofrutta	6
BANCO	103	Ortofrutta	6
BANCO	104	Ortofrutta	6

MERCATO GIORNALIERO COPERTO "SALINELLA"			
Tipologia	Posteggio	Merceologia	Mq
BANCO	1	Ortofrutta	14,15
BANCO	2	Ortofrutta	14,15
BANCO	3	Ortofrutta	14,15
BANCO	4	Ortofrutta	14,15
BANCO	5	Ortofrutta	14,15
BANCO	6	Ortofrutta	14,15
BANCO	7	Produttore Agricolo	9,32
BANCO	8	Ortofrutta	14,15
BANCO	9	Ortofrutta	9,24
BANCO	10	Ortofrutta	14,15
BANCO	11	Ortofrutta	14,15
BANCO	12	Ortofrutta	14,15
BANCO	13	Ortofrutta	14,15
BOX	1	Merci Varie	17,4
BOX	2	Alimentare	35



BOX	3	Alimentare	16,6
BOX	5	Pescheria e Ittico	25,8
BOX	6	Alimentare	17,6
BOX	7	Alimentare	18,4
BOX	8	Alimentare	18,4
BOX	9	Somministrazione	19,43
BOX	10	Alimentare	17,85
BOX	11	Macelleria	36,35
BOX	12	Alimentare	18,27

MERCATO GIORNALIERO COPERTO "LUCANIA"			
Tipologia	Posteggio	Merceologia	Mq
BANCO	1	Ortofrutta	6
BANCO	2	Ortofrutta	6
BANCO	3	Ortofrutta	7
BANCO	16	Ortofrutta	6
BANCO	17	Ortofrutta	6
BANCO	19	Ortofrutta	6
BANCO	20	Ortofrutta	6
BANCO	21	Ortofrutta	6
BANCO	23	Ortofrutta	6
BANCO	25	Ortofrutta	6
BANCO	26	Ortofrutta	6
BANCO	28	Ortofrutta	6
BANCO	29	Ortofrutta	6
BANCO	30	Ortofrutta	6



BANCO	31	Produttore agricolo	6
BANCO	32	Produttore agricolo	6
BANCO	36	Ortofrutta	6
BANCO	38	Ortofrutta	6
BANCO	40	Ortofrutta	6
BANCO	42	Ortofrutta	6
BANCO	43	Ortofrutta	6
BANCO	46	Ortofrutta	6
BOX	47	Somministrazione	6
BANCO	48	Ortofrutta	6
BANCO	49	Ortofrutta	6
BANCO	50	Ortofrutta	7
BANCO	53	Ortofrutta	6
BANCO	54	Ittico	6
BANCO	56	Ortofrutta	6
BANCO	57	Alimentare	6
BANCO	61	Ortofrutta	6
BANCO	13	Ortofrutta	6
BANCO/BOX	11	Alimentare	16
BANCO/BOX	10	Merci Varie	16
BANCO/BOX	9	Merci Varie	16
BANCO/BOX	14	Merci Varie	16
BANCO/BOX	1	Alimentare	16
BANCO/BOX	2	Alimentare	16
BANCO/BOX	3	Alimentare	16
BANCO/BOX	4	Alimentare	16



MERCATO GIORNALIERO COPERTO "ORSINI"			
Tipologia	Posteggio	Merceologia	Mq
BANCO	1	Ortofrutta	16
BANCO	2	Ortofrutta	16
BANCO	3	Ortofrutta	16
BANCO	4	Ortofrutta	16
BANCO	5	Ortofrutta	16
BANCO	6	Ortofrutta	16
BANCO	7	Ortofrutta	16
BANCO	8	Ortofrutta	16
BANCO	9	Ortofrutta	16
BANCO	10	Ortofrutta	16
BANCO	11	Ortofrutta	16
BANCO	12	Ortofrutta	16
BANCO	13	Ortofrutta	16
BANCO	14	Ortofrutta	16
BANCO	15	Ortofrutta	16
BANCO	16	Ortofrutta	16
BANCO	17	Ortofrutta	16
BANCO	18	Ortofrutta	16
BANCO	19	Ortofrutta	16
BANCO	20	Ortofrutta	16
BANCO	21	Ortofrutta	16
BANCO	22	Ortofrutta	16
BANCO	23	Ortofrutta	16
BANCO	24	Ortofrutta	16



BANCO	25	Ortofrutta	16
BANCO	26	Ortofrutta	16
BANCO	27	Ortofrutta	16
BANCO	28	Ortofrutta	16
BANCO	29	Ortofrutta	16
BANCO	30	Ortofrutta	16
BANCO	31	Ortofrutta	16
BANCO	32	Ortofrutta	16
BANCO	33	Ortofrutta	16
BANCO	34	Ortofrutta	16
BANCO	35	Ortofrutta	16
BANCO	36	Ortofrutta	16
BANCO	37	Ortofrutta	16
BANCO	38	Ortofrutta	16
BANCO	39	Ortofrutta	16
BANCO	40	Ortofrutta	16
BANCO	41	Ortofrutta	16
BANCO	42	Ortofrutta	16
BANCO	43	Ortofrutta	16
BANCO	44	Ortofrutta	16
BANCO	45	Ortofrutta	16
BANCO	46	Ortofrutta	16
BANCO	47	Ortofrutta	16
BANCO	48	Ortofrutta	16
BANCO	49	Ortofrutta	16
BANCO	50	Ortofrutta	16



BANCO	51	Ortofrutta	16
BANCO	52	Ortofrutta	16
BANCO	53	Ortofrutta	16
BANCO	54	Ortofrutta	16
BANCO	55	Ortofrutta	16
BANCO	56	Ortofrutta	16
BANCO	57	Ortofrutta	16
BANCO	58	Ortofrutta	16
BANCO	59	Ortofrutta	16
BANCO	60	Ortofrutta	16
BANCO	61	Ortofrutta	16
BANCO	62	Ortofrutta	16
BANCO	63	Ortofrutta	16
BANCO	64	Ortofrutta	16
BANCO	65	Ortofrutta	16
BANCO	66	Ortofrutta	16
BANCO	67	Ortofrutta	16
BANCO	68	Ortofrutta	16
BANCO	69	Ortofrutta	16
BANCO	70	Ortofrutta	16
BANCO	71	Ortofrutta	16
BANCO	72	Ortofrutta	16
BANCO	73	Ortofrutta	16
BANCO	74	Ortofrutta	16
BANCO	75	Ortofrutta	16
BANCO	76	Produttore agricolo	16



BANCO	77	Produttore agricolo	16
BANCO	78	Produttore agricolo	16
BOX	1	Alimentare	61
BOX	2	Alimentare	61
BOX	3	Somministrazione	61
BOX	4	Alimentare	61
BOX	5	Alimentare	61
BOX	6	Alimentare	61
BOX	7	Alimentare	61
BOX	8	Alimentare	62
BOX	9	Alimentare	63
BANCO	1	Merci Varie	28
BANCO	2	Merci Varie	28
BANCO	3	Merci Varie	28
BANCO	4	Merci Varie	28
BANCO	5	Merci Varie	28
BANCO	6	Merci Varie	28
BANCO	7	Merci Varie	28
BANCO	8	Merci Varie	28
BANCO	9	Merci Varie	28
BANCO	10	Merci Varie	28
BANCO	11	Merci Varie	28
BANCO	12	Merci Varie	28
BANCO	13	Merci Varie	28
BANCO	14	Merci Varie	28
BANCO	15	Merci Varie	28



BANCO	16	Merci Varie	32
BANCO	17	Merci Varie	32
BANCO	18	Merci Varie	32
BANCO	19	Merci Varie	32
BANCO	20	Merci Varie	32

MERCATO GIORNALIERO COPERTO “IL MIO MERCATO - TALSANO”			
Tipologia	Posteggio	Merceologia	Mq
BOX	1	Merci Varie	50
BOX	2	Merci Varie	60
BOX	3	Merci Varie	30
BOX	4	Merci Varie	30
BOX	5	Merci Varie	40
BOX	6	Merci Varie	40
BOX	7	Merci Varie	40
BOX	8	Merci Varie	57
BOX	9-10-11	Alimentare	250
BOX	13-14	Alimentare	63
BOX	15	Alimentare	54
BOX	16	Alimentare	50
BOX	17	Alimentare	58
BOX	18	Alimentare	48
BOX	19-20-21	Merci Varie	126
BOX	22	Somministrazione	38
BOX	23	Merci Varie	33
BOX	24	Merci Varie	100



BOX	25	Alimentare	42
-----	----	------------	----

MERCATO GIORNALIERO COPERTO "QUARTIERE PAOLO VI"			
Tipologia	Posteggio	Merceologia	Mq
BOX	1 Esterno	Merci Varie	36
BOX	2 Esterno	Merci Varie	36
BOX	3 Esterno	Merci Varie	36
BOX	4	Alimentare	15
BOX	5	Alimentare	20
BOX	6	Ortofrutta	12
BOX	7	Ortofrutta	12
BOX	8	Merci Varie	9,2
BOX	9	Merci Varie	9,2
BOX	10	Merci Varie	9,2

MERCATO SETTIMANALE "SALINELLA" DEL MERCOLEDI'		
Posteggio	Tipologia	Mq
1	Merci Varie	36
2	Merci Varie	40
2/BIS	Merci Varie	30
3	Merci Varie	30
4	Merci Varie	40
5	Merci Varie	40
6	Merci Varie	40
7	Merci Varie	35
8	Merci Varie	45



9	Merci Varie	40
10	Merci Varie	40
11	Merci Varie	40
12	Merci Varie	40
13	Merci Varie	40
14	Merci Varie	40
15	Merci Varie	40
16	Merci Varie	40
16/BIS	Merci Varie	40
18	Merci Varie	40
19	Merci Varie	40
20	Merci Varie	40
21	Merci Varie	40
22	Merci Varie	30
23	Merci Varie	30
24	Merci Varie	30
25	Merci Varie	30
26	Merci Varie	30
27	Merci Varie	30
28	Merci Varie	30
29	Merci Varie	30
30	Merci Varie	30
31	Merci Varie	30
32	Merci Varie	30
33	Merci Varie	30
34	Merci Varie	30



35	Merci Varie	30
36	Merci Varie	30
37	Merci Varie	30
38	Merci Varie	30
39	Merci Varie	30
40	Merci Varie	30
41	Merci Varie	30
42	Merci Varie	30
43	Merci Varie	30
44	Merci Varie	30
45	Merci Varie	30
46	Merci Varie	30
47	Merci Varie	30
48	Merci Varie	30
49	Merci Varie	30
50	Merci Varie	30
51	Merci Varie	30
52	Alimentare	30
53	Merci Varie	30
54	Merci Varie	30
55	Merci Varie	30
56	Merci Varie	30
57	Merci Varie	30
58	Merci Varie	30
59	Merci Varie	30
60	Merci Varie	30



61	Merci Varie	30
62	Merci Varie	30
63	Merci Varie	30
64	Merci Varie	30
65	Merci Varie	30
66	Merci Varie	30
67	Merci Varie	30
68	Merci Varie	30
69	Merci Varie	30
70	Merci Varie	30
71	Merci Varie	30
72	Merci Varie	30
73	Merci Varie	30
74	Merci Varie	30
75	Merci Varie	30
76	Merci Varie	30
77	Merci Varie	30
78	Merci Varie	30
79	Merci Varie	30
80	Merci Varie	30
81	Merci Varie	30
82	Merci Varie	30
83	Merci Varie	30
84	Merci Varie	30
85	Merci Varie	30
86	Merci Varie	30



87	Merci Varie	30
88	Merci Varie	30
89	Merci Varie	30
90	Merci Varie	30
91	Merci Varie	30
92	Merci Varie	30
94	Merci Varie	30
95	Merci Varie	30
96	Merci Varie	30
97	Merci Varie	30
98	Merci Varie	30
99	Merci Varie	30
100	Merci Varie	30
101	Merci Varie	30
102	Merci Varie	30
103	Merci Varie	30
104	Merci Varie	30
105	Merci Varie	30
106	Merci Varie	30
107	Merci Varie	30
108	Alimentare	30
109	Merci Varie	30
110	Merci Varie	30
111	Merci Varie	30
112	Merci Varie	30
113	Merci Varie	30



114	Merci Varie	30
115	Merci Varie	30
116	Merci Varie	30
117	Merci Varie	30
118	Merci Varie	30
119	Merci Varie	30
120	Merci Varie	30
121	Merci Varie	30
122	Merci Varie	30
123	Merci Varie	30
124	Merci Varie	30
125	Merci Varie	30
125/BIS	Merci Varie	30
126	Merci Varie	30
127	Merci Varie	30
128	Merci Varie	30
129	Merci Varie	30
130	Merci Varie	30
130/BIS	Merci Varie	30
131	Merci Varie	30
131/BIS	Merci Varie	30
132	Merci Varie	30
132/BIS	Merci Varie	30
133	Merci Varie	30
134	Merci Varie	30
134/BIS	Merci Varie	30



135	Merci Varie	30
140	Merci Varie	30
144	Merci Varie	30
145	Merci Varie	35
148	Merci Varie	35
149	Merci Varie	35
151	Merci Varie	35
153	Merci Varie	35
154	Merci Varie	35
155	Merci Varie	30
156	Merci Varie	30

MERCATO SETTIMANALE "SALINELLA" DEL MERCOLEDI' VENERDI'		
Posteggio	Merceologia	Mq
1	Merci Varie	45
2	Merci Varie	40
2/BIS	Merci Varie	30
3/A	Merci Varie	30
3	Merci Varie	30
4	Merci Varie	40
5	Merci Varie	45
6	Merci Varie	45
7	Merci Varie	35
8	Merci Varie	40
9	Merci Varie	35



10	Merci Varie	30
11	Merci Varie	40
12	Merci Varie	40
13	Merci Varie	40
14	Merci Varie	40
15	Merci Varie	40
16	Merci Varie	40
16/B	Merci Varie	40
18	Merci Varie	40
19	Merci Varie	40
20	Merci Varie	40
21	Merci Varie	40
22	Merci Varie	30
23	Merci Varie	30
24	Merci Varie	30
25	Merci Varie	40
26	Merci Varie	30
27	Merci Varie	30
28	Merci Varie	30
29	Merci Varie	30
30	Merci Varie	30
31	Merci Varie	30
32	Merci Varie	30
33	Merci Varie	30
34	Merci Varie	30
35	Merci Varie	30



36	Merci Varie	30
37	Merci Varie	30
38	Merci Varie	30
39	Merci Varie	30
40	Merci Varie	30
41	Merci Varie	30
42	Merci Varie	30
43	Merci Varie	30
44	Merci Varie	30
45	Merci Varie	30
46	Merci Varie	30
47	Merci Varie	30
48	Merci Varie	30
49	Merci Varie	30
50	Merci Varie	30
51	Merci Varie	30
52	Alimentare	30
53	Merci Varie	30
54	Merci Varie	30
55	Merci Varie	30
56	Merci Varie	30
57	Merci Varie	30
58	Merci Varie	30
59	Merci Varie	30
60	Merci Varie	30
61	Merci Varie	30



62	Merci Varie	30
63	Merci Varie	30
64	Merci Varie	30
65	Merci Varie	30
66	Merci Varie	30
67	Merci Varie	30
68	Merci Varie	30
69	Merci Varie	30
70	Merci Varie	30
71	Merci Varie	30
72	Merci Varie	30
73	Merci Varie	30
74	Merci Varie	30
75	Merci Varie	30
76	Merci Varie	30
77	Merci Varie	30
78	Merci Varie	30
79	Merci Varie	30
80	Merci Varie	30
81	Merci Varie	30
82	Merci Varie	30
83	Merci Varie	30
84	Merci Varie	30
85	Merci Varie	30
86	Merci Varie	30
87	Merci Varie	30



88	Merci Varie	30
89	Merci Varie	30
90	Merci Varie	30
91	Merci Varie	30
92	Merci Varie	30
94	Merci Varie	30
95	Merci Varie	30
96	Merci Varie	30
97	Merci Varie	30
98	Merci Varie	30
99	Merci Varie	30
100	Merci Varie	30
101	Merci Varie	30
102	Merci Varie	30
103	Merci Varie	45
104	Merci Varie	30
105	Merci Varie	30
106	Merci Varie	30
107	Merci Varie	30
108	Alimentare	30
109	Merci Varie	35
110	Alimentare	30
111	Merci Varie	30
112	Merci Varie	30
113	Merci Varie	30
114	Merci Varie	30



115	Merci Varie	30
116	Merci Varie	30
117	Merci Varie	30
118	Merci Varie	30
119	Merci Varie	30
120	Merci Varie	30
121	Merci Varie	30
122	Merci Varie	30
123	Merci Varie	30
124	Merci Varie	30
125	Merci Varie	30
126	Merci Varie	30
127	Merci Varie	30
128	Merci Varie	30
129	Merci Varie	30
130	Merci Varie	30
131	Merci Varie	30
132	Merci Varie	30
133	Merci Varie	30
134	Merci Varie	30
135	Merci Varie	30
137	Merci Varie	30
138	Merci Varie	30
139	Merci Varie	30
140	Merci Varie	30
144	Merci Varie	3



145	Merci Varie	35
146	Merci Varie	30
147	Merci Varie	35
148	Merci Varie	35
149	Merci Varie	40
150	Merci Varie	30
151	Merci Varie	35
153	Merci Varie	35
154	Merci Varie	30
155	Merci Varie	30
156	Merci Varie	30
125/B	Merci Varie	30
130/B	Merci Varie	30
131/B	Merci Varie	30
132/B	Merci Varie	30
134/B	Merci Varie	30
135/B	Merci Varie	30
16/B	Merci Varie	40

MERCATO" SETTIMANALE "ARCHIMEDE" DEL SABATO

Posteggio	Merceologia	Mq
2	Merci Varie	40
3	Merci Varie	40
4	Merci Varie	40
5	Merci Varie	40
6	Merci Varie	40



7	Merci Varie	40
8	Merci Varie	40
9	Merci Varie	40
10	Merci Varie	40
11	Merci Varie	40
12	Merci Varie	45
13	Merci Varie	45
14	Merci Varie	45
15	Merci Varie	45
16	Merci Varie	45
17	Merci Varie	45
18	Merci Varie	45
19	Merci Varie	45
20	Merci Varie	45
21	Merci Varie	45
22	Merci Varie	30
24	Alimentare	40
25	Merci Varie	40
27	Merci Varie	40
28	Alimentare	40
29	Alimentare	40
30	Alimentare	40
32	Alimentare	40
35	Merci Varie	40
37	Merci Varie	35
38	Merci Varie	35



39	Merci Varie	35
40	Merci Varie	35
41	Merci Varie	35
42	Merci Varie	35
43	Merci Varie	35
44	Merci Varie	35
45	Merci Varie	35
53	Merci Varie	35
54	Merci Varie	35
56	Merci Varie	35
58	Merci Varie	35
59	Merci Varie	35
60	Merci Varie	35
61	Merci Varie	35
62	Merci Varie	35
63	Merci Varie	35
64	Merci Varie	35
65	Merci Varie	30
66	Merci Varie	30
67	Merci Varie	30
68	Merci Varie	30
69	Merci Varie	30
71	Merci Varie	30
72	Merci Varie	30
73	Merci Varie	30
74	Merci Varie	30



75	Merci Varie	30
76	Merci Varie	30
77	Merci Varie	30
79	Merci Varie	30
80	Merci Varie	30
81	Merci Varie	30
83	Merci Varie	30
84	Merci Varie	30
85	Merci Varie	30
86	Merci Varie	30
87	Merci Varie	30
88	Merci Varie	30
89	Merci Varie	30
90	Merci Varie	30
91	Merci Varie	30
92	Merci Varie	30
93	Merci Varie	30
94	Merci Varie	30
97	Merci Varie	30
99	Merci Varie	30
100	Merci Varie	30
101	Merci Varie	30
102	Merci Varie	30
103	Merci Varie	30
104	Merci Varie	30
105	Merci Varie	30



106	Merci Varie	30
107	Merci Varie	30
108	Merci Varie	30
109	Merci Varie	30
113	Merci Varie	30
114	Merci Varie	30
115	Merci Varie	30
116	Merci Varie	30
118	Merci Varie	30
119	Merci Varie	30
120	Merci Varie	30
121	Merci Varie	44
122	Merci Varie	44
123	Merci Varie	56
124	Merci Varie	56
125	Merci Varie	56
126	Merci Varie	56
127	Merci Varie	30
128	Merci Varie	30
129	Merci Varie	30
130	Merci Varie	30
131	Merci Varie	30
132	Merci Varie	30
133	Merci Varie	30
134	Merci Varie	30
135	Merci Varie	30



136	Merci Varie	30
137	Merci Varie	30
138	Merci Varie	30
139	Merci Varie	30
140	Merci Varie	30
141	Merci Varie	30
142	Merci Varie	30
143	Merci Varie	40
144	Merci Varie	40
145	Merci Varie	40
146	Merci Varie	40
147	Merci Varie	40
148	Merci Varie	40
150	Merci Varie	40
151	Merci Varie	40
152	Merci Varie	40
155	Merci Varie	40
156	Merci Varie	40
157	Merci Varie	40
158	Merci Varie	40
159	Merci Varie	30
160	Merci Varie	30
161	Merci Varie	30
162	Merci Varie	30
163	Merci Varie	30
164	Merci Varie	30



166	Merci Varie	30
167	Merci Varie	30
169	Merci Varie	30
170	Merci Varie	30
171	Merci Varie	30
172	Merci Varie	30
174	Merci Varie	30
175	Merci Varie	30
176	Merci Varie	30
177	Merci Varie	30
178	Merci Varie	30
179	Merci Varie	30
180	Merci Varie	30
181	Merci Varie	30
182	Merci Varie	30
183	Merci Varie	30
184	Merci Varie	30
186	Merci Varie	30
189	Merci Varie	30
190	Merci Varie	30
191	Merci Varie	30
192	Merci Varie	30
194	Merci Varie	30
195	Merci Varie	30
197	Merci Varie	30
198	Merci Varie	30



199	Merci Varie	30
201	Merci Varie	30
202	Merci Varie	30
205	Merci Varie	30
206	Merci Varie	30
207	Merci Varie	30
208	Merci Varie	30
209	Merci Varie	30
210	Merci Varie	30
211	Merci Varie	30
212	Merci Varie	30
214	Merci Varie	30
215	Merci Varie	30
217	Merci Varie	30
219	Merci Varie	30
220	Merci Varie	30
222	Merci Varie	30
223	Merci Varie	30
224	Merci Varie	30
226	Merci Varie	30
227	Merci Varie	30
229	Merci Varie	30
230	Merci Varie	30
231	Merci Varie	30
232	Merci Varie	30
233	Merci Varie	30



234	Merci Varie	30
236	Merci Varie	30
236	Merci Varie	30
237	Merci Varie	30
238	Merci Varie	30
239	Merci Varie	30
240	Merci Varie	30
241	Merci Varie	30
242	Merci Varie	30
244	Merci Varie	30
245	Merci Varie	30
246	Merci Varie	30
247	Merci Varie	30
248	Merci Varie	30
249	Merci Varie	30
250	Merci Varie	30
251	Merci Varie	30
252	Merci Varie	30
254	Merci Varie	30
255	Merci Varie	30
256	Merci Varie	30
257	Merci Varie	30
258	Merci Varie	30
259	Merci Varie	30
260	Merci Varie	30
261	Merci Varie	30



263	Merci Varie	30
264	Merci Varie	30
265	Merci Varie	30
266	Merci Varie	30
267	Merci Varie	30
268	Merci Varie	30
270	Merci Varie	30
271	Merci Varie	30
272	Merci Varie	30
273	Merci Varie	30
274	Alimentare	30
275	Merci Varie	30
276	Merci Varie	30
277	Merci Varie	30
278	Merci Varie	30
279	Merci Varie	30
280	Merci Varie	30
281	Merci Varie	30
282	Merci Varie	30
285	Merci Varie	30
286	Merci Varie	30
288	Merci Varie	30
289	Merci Varie	30
290	Merci Varie	30
291	Merci Varie	56
292	Merci Varie	56



293	Merci Varie	56
294	Merci Varie	56
295	Merci Varie	56
296	Merci Varie	56
SN	Indumenti usati	35
SN	Indumenti usati	35
SN	Indumenti usati	35
SN	Indumenti usati	35

MERCATO SETTIMANALE "TALSANO DEL MERCOLEDI'		
Posteggio	Merceologia	Mq
1	Merci Varie	71,5
2	Merci Varie	71,5
3	Merci Varie	44
4	Merci Varie	44
5	Merci Varie	44
6	Merci Varie	44
7	Merci Varie	44
8	Merci Varie	44
9	Merci Varie	44
10	Merci Varie	44
11	Merci Varie	44
12	Merci Varie	44
13	Merci Varie	44
14	Merci Varie	49,5
15	Merci Varie	44



16	Merci Varie	44
17	Merci Varie	44
18	Merci Varie	44
19	Merci Varie	44
20	Merci Varie	44
21	Merci Varie	44
22	Merci Varie	44
23	Merci Varie	44
24	Merci Varie	44
25	Merci Varie	44
26	Merci Varie	44
27	Merci Varie	44
28	Merci Varie	44
29	Merci Varie	44
30	Merci Varie	44
31	Merci Varie	44
32	Merci Varie	44
33	Merci Varie	44
34	Merci Varie	44
35	Merci Varie	44
36	Merci Varie	44
37	Merci Varie	44
38	Merci Varie	44
39	Merci Varie	38,5
40	Merci Varie	38,5
41	Merci Varie	38,5



42	Merci Varie	38,5
43	Merci Varie	38,5
44	Merci Varie	38,5
45	Merci Varie	38,5
46	Merci Varie	44
47	Merci Varie	44
48	Merci Varie	44
49	Merci Varie	44
50	Merci Varie	44
51	Merci Varie	44
52	Merci Varie	38,5
53	Merci Varie	38,5
54	Merci Varie	38,5
55	Merci Varie	38,5
56	Merci Varie	38,5
57	Merci Varie	38,5
58	Merci Varie	38,5
59	Merci Varie	44
60	Merci Varie	44
61	Merci Varie	44
62	Merci Varie	44
63	Merci Varie	44
64	Merci Varie	44
65	Merci Varie	38,5
66	Merci Varie	38,5
67	Merci Varie	38,5



68	Merci Varie	38,5
69	Merci Varie	38,5
70	Merci Varie	38,5
71	Merci Varie	38,5
72	Merci Varie	38,5
73	Merci Varie	44
74	Merci Varie	44
75	Merci Varie	44
76	Merci Varie	44
77	Merci Varie	44
78	Merci Varie	38,5
79	Merci Varie	38,5
80	Merci Varie	38,5
81	Merci Varie	38,5
82	Merci Varie	38,5
83	Merci Varie	38,5
84	Merci Varie	38,5
85	Merci Varie	38,5
86	Merci Varie	44
87	Merci Varie	44
88	Merci Varie	44
89	Merci Varie	44
90	Merci Varie	44
91	Merci Varie	38,5
92	Merci Varie	38,5
93	Merci Varie	38,5



94	Merci Varie	38,5
95	Merci Varie	38,5
96	Merci Varie	38,5
97	Merci Varie	38,5
98	Merci Varie	38,5
99	Merci Varie	44,5
100	Merci Varie	44
101	Merci Varie	44
102	Merci Varie	44
103	Merci Varie	44
104	Merci Varie	38,5
105	Merci Varie	38,5
106	Merci Varie	38,5
107	Merci Varie	38,5
108	Merci Varie	38,5
109	Merci Varie	38,5
110	Merci Varie	44
111	Merci Varie	44
112	Merci Varie	44
113	Merci Varie	38,5
114	Merci Varie	44
115	Merci Varie	38,5
116	Merci Varie	38,5
117	Merci Varie	38,5
118	Merci Varie	38,5
119	Merci Varie	38,5



120	Merci Varie	38,5
121	Merci Varie	44
122	Merci Varie	44
123	Merci Varie	44
124	Merci Varie	44
125	Merci Varie	44
126	Merci Varie	38,5
127	Merci Varie	38,5
128	Merci Varie	38,5
129	Merci Varie	38,5
130	Merci Varie	38,5
131	Merci Varie	38,5
132	Somministrazione	38,5
133	Merci Varie	38,5
134	Merci Varie	44
135	Merci Varie	44
136	Merci Varie	44
137	Merci Varie	44
138	Merci Varie	38,5
139	Merci Varie	38,5
140	Merci Varie	38,5
141	Merci Varie	38,5
142	Merci Varie	38,5
143	Merci Varie	38,5
144	Merci Varie	38,5
145	Merci Varie	38,5



146	Merci Varie	38,5
147	Merci Varie	44
148	Merci Varie	44
149	Merci Varie	44
150	Merci Varie	44
151	Merci Varie	38,5
152	Merci Varie	38,5
153	Merci Varie	38,5
154	Merci Varie	38,5
155	Merci Varie	38,5
156	Merci Varie	38,5
157	Merci Varie	38,5
158	Merci Varie	38,5
159	Merci Varie	44
160	Merci Varie	44
161	Merci Varie	44
162	Merci Varie	44
163	Merci Varie	38,5
164	Merci Varie	38,5
165	Merci Varie	38,5
166	Merci Varie	38,5
167	Merci Varie	38,5
168	Merci Varie	38,5
169	Merci Varie	44
170	Merci Varie	38,5
171	Merci Varie	44



172	Merci Varie	44
173	Merci Varie	38,5
174	Merci Varie	44
175	Merci Varie	38,5
176	Merci Varie	38,5
177	Merci Varie	38,5
178	Merci Varie	38,5
179	Merci Varie	38,5
180	Merci Varie	38,5
181	Merci Varie	38,5
182	Merci Varie	38,5
183	Merci Varie	38,5
184	Merci Varie	44
185	Merci Varie	44
186	Merci Varie	44
187	Merci Varie	44
188	Merci Varie	44
189	Merci Varie	55
190	Alimentare	44
191	Alimentare	44,5
192	Alimentare	44
193	Alimentare	44
194	Alimentare	44
195	Alimentare	44
196	Ortofrutta	30
197	Ortofrutta	30



198	Ortofrutta	30
200	Alimentare	38,5
201	Ortofrutta	30
202	Ortofrutta	30
203	Ortofrutta	30
204	Alimentare	20
204	Ortofrutta	30
205	Alimentare	38,5
206	Ortofrutta	30
207	Ortofrutta	30
208	Ortofrutta	30
209	Ortofrutta	30
210	Alimentare	38,5
211	Ortofrutta	30
212	Ortofrutta	30
213	Ortofrutta	30
214	Ortofrutta	30
215	Alimentare	38,5
216	Ortofrutta	30
217	Ortofrutta	30
218	Ortofrutta	30
219	Ortofrutta	30
220	Alimentare	38,5
221	Ortofrutta	30
222	Ortofrutta	30
223	Ortofrutta	30



224	Ortofrutta	30
225	Alimentare	38,5
226	Alimentare	38,5
227	Alimentare	38,5
228	Alimentare	38,5
229	Merci Varie	55
230	Merci Varie	55
231	Merci Varie	55
232	Merci Varie	66
233	Merci Varie	55
234	Merci Varie	77
235	Merci Varie	85
236	Merci Varie	55
237	Merci Varie	49,5
238	Merci Varie	49,5
239	Merci Varie	49,5
240	Merci Varie	49,5

MERCATO SETTIMANALE "GIOVEDÌ PAOLO VI'		
Posteggio	Merceologia	Mq
1	Alimentare	30
2	Alimentare	30
3	Alimentare	30
4	Alimentare	30
5	Merci Varie	30
6	Merci Varie	30



7	Merci Varie	30
8	Merci Varie	30
9	Merci Varie	30
10	Merci Varie	30
11	Merci Varie	30
12	Merci Varie	30
13	Merci Varie	30
14	Merci Varie	30
15	Merci Varie	30
16	Merci Varie	30
17	Merci Varie	30
18	Merci Varie	30
19	Merci Varie	30
20	Merci Varie	30
21	Merci Varie	30
22	Merci Varie	30
23	Merci Varie	30
24	Merci Varie	30
25	Merci Varie	30
26	Merci Varie	35
27	Merci Varie	35
28	Merci Varie	35
29	Merci Varie	35
30	Merci Varie	35
31	Merci Varie	35
32	Merci Varie	35



33	Merci Varie	35
34	Merci Varie	35
35	Merci Varie	35
36	Merci Varie	35
37	Merci Varie	35
38	Merci Varie	35
39	Merci Varie	35
40	Merci Varie	35
41	Merci Varie	35
42	Merci Varie	35
43	Merci Varie	35
44	Merci Varie	35
45	Alimentare	35
46	Alimentare	35
47	Alimentare	30
48	Alimentare	30
49	Alimentare	30
50	Somministrazione	30

MERCATO SETTIMANALE "LUNEDI' SALINELLA'

Posteggio	Merceologia	Mq
1	INDUMENTI USATI	40
2	INDUMENTI USATI	40
3	INDUMENTI USATI	40
4	INDUMENTI USATI	40



5	INDUMENTI USATI	40
6	INDUMENTI USATI	40
7	INDUMENTI USATI	40
8	INDUMENTI USATI	40
9	INDUMENTI USATI	40
10	INDUMENTI USATI	40
11	INDUMENTI USATI	40
12	INDUMENTI USATI	40
13	INDUMENTI USATI	40
14	INDUMENTI USATI	40
15	INDUMENTI USATI	40

FIERA DELL'EPIFANIA		
Posteggio	Merceologia	Mq
1	non alimentari	30
2	non alimentari	30
3	non alimentari	30
4	non alimentari	30
5	non alimentari	30
6	non alimentari	30
7	non alimentari	30
8	non alimentari	30
9	Alimentari	35
10	Alimentari	35
11	Alimentari	35



12	Alimentari	35
13	Alimentari	35
14	Alimentari	35
15	Alimentari	35
16	Alimentari	35
17	Alimentari	35
18	Alimentari	35
19	Alimentari	35
20	Alimentari	35
21	Alimentari	35
22	Alimentari	35
23	Alimentari	35
24	Alimentari	35
25	Alimentari	35
26	Alimentari	35
27	Alimentari	35
28	Alimentari	35

FESTA PATRONALE SAN CATALDO		
Posteggio	Merceologia	Mq
1	Merci Varie	30
2	Merci Varie	30
3	Merci Varie	30
4	Alimentare	30
5	Merci Varie	30
6	Merci Varie	30



7	Merci Varie	30
8	Merci Varie	30
9	Merci Varie	30
10	Merci Varie	30
11	Merci Varie	30
12	Merci Varie	30
13	Merci Varie	30
14	Merci Varie	30
15	Merci Varie	30
16	Merci Varie	30
17	Merci Varie	30
18	Merci Varie	30
19	Alimentare	30
20	Merci Varie	30
21	Alimentare	30
22	Alimentare	30
23	Merci Varie	30
24	Merci Varie	30
25	Merci Varie	30
26	Merci Varie	30
27	Merci Varie	30
28	Merci Varie	30
29	Merci Varie	30
30	Merci Varie	30
31	Merci Varie	30
32	Merci Varie	30



33	Merci Varie	30
34	Merci Varie	30
35	Merci Varie	30
36	Alimentare	30
37	Merci Varie	30
38	Merci Varie	30
39	Merci Varie	30
40	Merci Varie	30
41	Merci Varie	30
42	Alimentare	30
43	Merci Varie	30
44	Merci Varie	30
45	Merci Varie	30
46	Merci Varie	30
47	Merci Varie	30
48	Merci Varie	30
49	Merci Varie	30
50	Merci Varie	30
51	Merci Varie	30
52	Merci Varie	30
53	Merci Varie	30
54	Merci Varie	30
55	Merci Varie	30
56	Merci Varie	30
57	Merci Varie	30
58	Alimentare	30



59	Merci Varie	30
60	Merci Varie	30
61	Merci Varie	30
62	Merci Varie	30
63	Alimentare	30
64	Merci Varie	30
65	Merci Varie	30
66	Merci Varie	30
67	Merci Varie	30
68	Alimentare	30
69	Merci Varie	30
70	Merci Varie	30
71	Merci Varie	30
72	Alimentare	30
73	Merci Varie	30
74	Merci Varie	30
75	Merci Varie	30
76	Merci Varie	30
77	Merci Varie	30
78	Merci Varie	30
79	Merci Varie	30
80	Merci Varie	40
81	Merci Varie	40
82	Alimentare	40
83	Merci Varie	40
84	Merci Varie	40



85	Merci Varie	40
86	Merci Varie	40
87	Somministrazione	40
88	Merci Varie	40
89	Merci Varie	40
90	Alimentare	40
91	Somministrazione	40
92	Merci Varie	40
93	Merci Varie	35
94	Alimentare	35
95	Merci Varie	35
96	Merci Varie	35
97	Merci Varie	35
98	Merci Varie	35
99	Merci Varie	35
100	Merci Varie	35
101	Merci Varie	30
102	Merci Varie	30
103	Merci Varie	30
104	Somministrazione	40

Articolo 21 - Dimensioni dei posteggi nei mercati di nuova istituzione

Le dimensioni dei posteggi nei mercati di nuova istituzione sono così stabilite:

a) Mercati giornalieri coperti e scoperti:



merceologia	profondità (ml)	lunghezza (ml)
a1: alimentari e carni	4	4
a2: frutta e verdura	2	3
a3: prodotti ittici	4	4
a4: merci varie	4	4

b) Mercati settimanali e bisettimanali:

merceologia	profondità (ml)	lunghezza (ml)
b1: calzature	5	8
b2: casalinghi	5	8
b3: lampadari e mobili	8	8
b4: mezzo attrezzato alimentari	5	8
b5: salumi, formaggi, carni	5	8
b6: frutta e verdura, frutta secca	5	6
b7: prodotti ittici	5	6
b8: confezioni e tessuti	5	8
b9: altri articoli non alimentari	5	6
b10: mezzi attrezzati non alimentari	8	8

In casi particolari, dovuti all’assetto temporaneo di un’area mercatale e/o di uno o più posteggi, o nel caso di successiva progettualità comunale, saranno assegnate misure diverse da quelle indicate al comma precedente.

In caso di utilizzo di mezzi attrezzati richiedenti posteggi con misure superiori a quelle precedentemente fissate, il Comune esaminerà la possibilità di soddisfare l’esigenza, purché ciò non contrasti con i diritti degli altri operatori e non intralci l’assetto generale del mercato.

Articolo 22 - Posteggi sparsi

Sono posteggi sparsi nella città e sono raggruppati in base alla merceologia esclusiva dei prodotti che trattano. Sono i seguenti:

Merceologia: Frutta secca (8 postazioni):



1. Via Polibio
2. Via Venezia
3. Discesa Vasto
4. Piazza Marconi
5. Via Dalmazia
6. Via Cesare Battisti area fronte via Zara (tratto interno)
7. Via Ancona/via Pisa
8. Via Cripta del Redentore

Merceologia: Frutta di stagione/mellonari (7 postazioni):

1. Via Mediterraneo
2. Via Garibaldi
3. Via Orsini (adiacente agenzia bancaria)
4. Via Bucoliche (piazzetta)
5. Via Lago di Nemi
6. Via Atenisio
7. Via Guarini

Merceologia: Food Truck (9 postazioni)

1. Piazza De Amicis - Tamburi
2. Piazza Masaccio - Tamburi
3. Via Miglioli (piazzetta) - Paolo VI
4. Piazza Mazzariello - Paolo VI
5. Via Garibaldi (fronte Chiesa San Giuseppe) – Città Vecchia
6. Via Garibaldi (Giardini discesa Vasto) – Città Vecchia
7. Piazza Lojuccho - Talsano



8. Piazzetta Via Lago di Monticchio – Salinella
9. Viale Jonio presso ex Ristorante “La Lampara” - San Vito

Articolo 23 - Funzionamento dei mercati

1. I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. Attività gestionali di natura non istituzionale possono essere affidate direttamente a soggetti partecipati a tal fine costituiti.
3. Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentano almeno il 51 per cento degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un determinato mercato, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di apposita convenzione che, nel caso, sarà oggetto di approvazione da parte del comune con successivo e separato provvedimento di Giunta.
4. Il comune promuove, attraverso il metodo della concertazione con le Associazioni di categoria del commercio, i Consorzi di operatori di cui al comma 3 e le organizzazioni dei consumatori, la qualificazione dei mercati, da realizzarsi attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) progressivo adeguamento delle aree già sede di svolgimento dei mercati alle caratteristiche prefissate dalle norme vigenti emanate alla data dalla Regione e ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme;
 - b) definizione delle caratteristiche delle strutture di vendita con particolare riferimento ai mercati che si svolgono nel centro storico ed a quelli specializzati, affinché le stesse risultino rispondenti al contesto urbano nel quale si collocano e siano nel contempo rispondenti alle esigenze di funzionalità richieste ai fini dell'esercizio dell'attività;
 - c) accesso ai finanziamenti regionale e comunitari finalizzati all'ammodernamento strutturale dei mercati e al miglioramento del servizio da rendere al consumatore;
 - d) apposizione di segnaletica orizzontale e numerazione dei posteggi nei mercati.



Articolo 24 - Posteggi da attribuirsi ai produttori agricoli ed ai pescatori

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai pescatori per la vendita dei prodotti di propria produzione comporta il rilascio di una concessione annuale.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili il dirigente ne dà notizia con pubblicazione, all'Albo pretorio del Comune, di apposito bando.
3. I soggetti di cui alla legge 9/2/1963 n. 59 e del D.Lgs. 228/01, nonché i soggetti che esercitano l'attività di pesca possono presentare domanda di concessione di posteggi loro riservati, allegando l'autorizzazione o la dichiarazione d'inizio attività recante il timbro di ricevimento del Comune nel quale è ubicato il fondo, e per i pescatori, l'autodichiarazione attestante l'esercizio dell'attività di pesca o la licenza di barca.
4. Il rilascio della concessione di posteggio avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile:
 - per gli agricoltori: da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato dichiara la data d'inizio dell'attività facendo riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge 58/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228 del 18.5.2001;
 - per i pescatori: autodichiarazione o documentazione attestante la data di inizio dell'attività.
5. Ogni produttore agricolo ed ogni pescatore può occupare un solo posteggio nel mercato; su tale posteggio potrà essere esercitata la vendita anche da più soggetti in possesso dei requisiti, anche in orari diversi, purchè vi sia accordo fra il titolare del posteggio e gli altri soggetti.
6. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare l'autorizzazione o la denuncia di inizio attività in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto; il pescatore ha l'obbligo di presentare l'autorizzazione rilasciata dal comune.



7. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare perda la qualifica di produttore agricolo o pescatore.
8. I produttori agricoli ed i pescatori devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
9. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 25 - Norme relative alla miglioria, allo scambio e all'ampliamento della superficie dei posteggi

Ai sensi dell'art. 34 comma 6 della Legge Regionale n. 24/2015, qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il comune, avendo garantito nelle forme più idonee, adeguata informazione agli operatori in esso presenti, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 30, comma 4.

Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati prioritariamente ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.

Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza. L'accoglimento delle domande comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.

Articolo 26 - Trasferimento del posteggio per motivi di pubblico interesse



1. Qualora si debba procedere al trasferimento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, deve essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

a) se trattasi di un posteggio nel mercato settimanale:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non si abbia in atto una emissione del bando;
- nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

b) se trattasi di un posteggio nei mercati coperti o in quelli a merceologia esclusiva:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non si abbia in atto una emissione del bando;
- nell'ambito dell'area di altro mercato, su scelta dell'operatore tra i posteggi disponibili, qualora non vi sia disponibilità di posteggio all'interno dell'area del mercato già occupato.

c) se trattasi di un posteggio fuori mercato:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati appartenenti al gruppo merceologico in questione, sempreché per lo stesso posteggio non si abbia in atto una emissione del bando
- mediante l'istituzione di un nuovo posteggio su un'area possibilmente il più vicino possibile a quello soppresso.

TITOLO III - FIERE

Articolo 27 - Fiere ordinarie



La Fiera ordinaria è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetti esterni.

Le fiere ordinarie regolarmente istituite con l'approvazione del presente regolamento sono le seguenti:

- Fiera dell'Epifania: 4 e 5 gennaio, " in Piazza Maria Immacolata,
- Fiera di San Cataldo: 8, 9 e 10 maggio, Città Vecchia; la sede di svolgimento sarà individuata di anno in anno con Ordinanza Sindacale.

Articolo 28 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Sono ammessi a partecipare alla fiera i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A o di tipo B rilasciata da qualsiasi comune italiano o da autorità equivalenti in caso di prestatori provenienti da Stati membri dell'UE.
2. Gli interessati devono presentare unica domanda di ammissione per tutte le Fiere, entro 60 gg. dalla data della prima fiera a cui intendono partecipare, a mezzo PEC, Portale Impresainungiorno o raccomandata a/r o al SUAP. Nel caso in cui il 60° giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo.
3. La domanda deve contenere gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare, la merceologia principale trattata, il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività del commercio su aree pubbliche, i riferimenti al cedente in caso di acquisto d'azienda ai fini del cumulo dell'anzianità di presenza.
4. Scaduto il termine di cui al precedente secondo comma vengono redatte tre graduatorie degli operatori richiedenti l'ammissione, corrispondenti alle tre tipologie alimentare, non alimentare e somministrazione, seguendo nell'ordine i seguenti criteri di priorità:



- a) maggiore anzianità effettiva di presenza, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella Fiera dalla sua istituzione;
 - b) anzianità di iscrizione nel registro imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) ordine cronologico di spedizione della domanda.
5. La graduatoria viene pubblicata all'Albo Pretorio per dieci giorni. Entro i dieci giorni di affissione devono pervenire eventuali osservazioni.
 6. Nell'ambito della fiera ciascun operatore, può essere assegnatario al massimo di un solo posteggio.
 7. Gli operatori rimasti esclusi per esaurimento dei posteggi hanno diritto di assegnazione dei posteggi rimasti liberi da parte degli aventi diritti che risultano assenti.
 8. Definita la graduatoria, gli operatori vengono convocati presso la sede comunale per la scelta del posteggio. Gli operatori devono intervenire personalmente o tramite proprio rappresentante munito di delega scritta.
 9. Le concessioni di posteggio nell'ambito della Fiera, sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dai Regolamenti comunali in relazione alla dimensione del posteggio assegnato.
 10. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quali peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
 11. La presenza effettiva in una fiera può essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della stessa.

Articolo 29 - Regolamento Fiera dell'Epifania

1. La Fiera dell'Epifania si svolge ogni anno di norma il 4 e 5 gennaio; variazioni di data potranno



essere apportate dal Sindaco o dal Dirigente di settore con apposita ordinanza.

2. Le norme contenute nel presente articolo sono state emanate con Ordinanza Dirigenziale n. 3 del 27.12.2018, nella quale si dispone:

- i posteggi saranno assegnati il giorno 04 gennaio a partire dalle ore 10,00 (antimeridiane) direttamente nel luogo della manifestazione e secondo la graduatoria approvata;
- gli operatori potranno accedere all'area della fiera per la commercializzazione a partire dalle ore 15.00 e fino alle ore 24,00 del giorno 4 gennaio;
- gli assegnatari dovranno occupare l'area della manifestazione nella giornata del 5 gennaio dalle ore 08.00 e fino alle ore 24,00 del giorno 5 gennaio;
- i posteggi dovranno essere liberati entro le ore 24.00 nei giorni 4 e 5 gennaio;
- eventuali posteggi liberi saranno assegnati con "spunta" agli operatori, presenti sul luogo entro le ore 15,00 del giorno 4 gennaio, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, e solo ed esclusivamente per i settori merceologici sanciti da D.G.C.nr. 326/2018;
- la spunta avverrà a cura di incaricati all'uopo designati dal Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo, con il supporto degli operatori del Comando di Polizia locale;
- gli operatori non potranno abbandonare il posteggio, a meno di comprovati e giustificati motivi, entro gli orari stabiliti ai precedenti punti;
- le autorizzazioni saranno rilasciate contestualmente al pagamento tassa occupazione suolo pubblico, per l'intero periodo;
- tutte le strutture dovranno essere rimosse al termine delle attività entro le ore 01,00 A.M. del 06 gennaio;
- al termine delle operazioni per ogni singola giornata gli operatori dovranno lasciare pulito e sgombro il posto occupato da ogni genere di rifiuto o contenitore;
- gli operatori, saranno responsabili per i danni arrecati al patrimonio comunale e a loro carico verrà addebitato il risarcimento del danno e la messa in pristino dell'area danneggiata;



- gli operatori non devono fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane o mezzi simili, per il richiamo dei compratori. Sono vietati grida e schiamazzi e la condotta del venditore dovrà essere generalmente improntata al rispetto dei residenti, dei clienti e degli altri operatori.

Articolo 30 - Norme per la gestione degli eventi e destinazione di spazi di particolare importanza (Deliberazione CC n. 18 del 16.3.2018)

1. Il comune di Taranto assegna alle manifestazioni cittadine ruolo fondamentale di aggregazione nella vita sociale della comunità cittadina nonché fondamentale strumento di sviluppo economico e culturale della città.
2. L'Amministrazione comunale ha individuato alcuni spazi di particolare importanza simbolica tra le piazze e i giardini cittadini ai quali assegna attenzione specifica nella programmazione e nella gestione di manifestazioni ed eventi.
3. Con deliberazione del CC n. 18 del 16.3.2018 avente ad oggetto "Approvazione del disciplinare per la gestione degli eventi e destinazioni di spazi di particolare importanza" sono stati individuati gli spazi e stabiliti i criteri per la gestione di manifestazioni ed eventi, integralmente riportati nell'allegato A costituente parte integrante del presente Regolamento.

TITOLO IV - COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 31 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle montate anche per breve tempo e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei



mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 150 in linea d'aria.

3. E' vietato vendere in forma itinerante prodotti ittici e funghi, tranne che non sia effettuata con mezzi opportunamente attrezzati muniti di autorizzazione sanitaria.
4. E' vietato l'uso di impianti di amplificazione o di riproduzione sonora.

Articolo 32 - Zone vietate

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato nelle aree pubbliche qui di seguito riportate:
 - a. tutte le vie e/o piazza ricadenti nel quadrilatero compreso tra:
 - Corso Due Mari;
 - Lungomare Vittorio Emanuele III/Viale Virgilio;
 - Via Leonida;
 - Via Roma/via Pitagora/via Sauro/via Pacoret;
 - b. nelle strade a scorrimento veloce, ad intenso traffico veicolare e nelle strade extraurbane; in particolare:
 - Via Galeso;
 - Via Orsini;
 - Via San Brunone;
 - Via Magnaghi;
 - Via Principe Amedeo;
 - Piazza Ramellini;
 - Via Cesare Battisti;
 - Via Dante;
 - Corso Italia;
 - via Japigia ;
 - via Messapia;
 - viale Liguria;
 - via Medaglie d'oro;
 - viale Magna Grecia ;
 - viale Trentino;



- viale Virgilio;
- viale Jonio;
- via Lama;
- viale Unità d'Italia;
- Vale Europa;
- Corso Vittorio Emanuele II, Talsano.

- c. In tutti i casi di sosta irregolare del veicolo;
- a non meno di mt. 150 (centocinquanta) in linea d'aria da tutti i mercati giornalieri e/o settimanali;
 - a non meno di mt. 50 (cinquanta) in linea d'aria da attività commerciali similari in sede fissa ;
 - a non meno di mt. 50 (cinquanta) in linea d'aria da luoghi di culto, di cura, scuole e/o musei;
 - in tutte le aree consentite ed individuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche , in assenza di apposita assegnazione e relativa autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
2. Il Comune è tenuto a comunicare, su richiesta dell'interessato, l'elenco delle aree comunali dove è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. Il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà apportare modifiche alle aree vietate indicate al comma 1.

Articolo 33 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione, ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 5 della Legge 24/2015 – requisiti di accesso ed esercizio dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 (duemilacinquecento) a 15 mila euro (quindicimila) e alla revoca dell'autorizzazione.
2. La revoca dell'autorizzazione è integrata dal sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).



3. Le violazioni delle norme comportamentali nei mercati disciplinate nel presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 (cinquecento) a euro 3.000 (tremila).
4. In caso di particolare gravità o recidiva, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita non inferiore a tre giornate di svolgimento di mercato e non superiore a venti giornate. La recidiva si verifica qualora venga commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

Articolo 34 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte qualora il Dirigente del Servizio comunale competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative le abbia valutate di valore complessivamente non superiore a euro 516.
2. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 35 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 /2015 "Codice del Commercio" e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento Regionale 28 febbraio 2017 n. 4, delle norme in materia sanitaria e urbanistica, nonché delle norme applicabili in materia.



7.2 Prospettive future

Al fine di definire gli scenari futuri relativamente alla collocazione delle aree mercatali, a seguito di Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il giorno 22 ottobre 2021 c/o il Salone degli Specchi del Palazzo di Città che ha coinvolto le Direzioni Sviluppo Economico Produttivo SUAP-SUE, Urbanistica, Lavori Pubblici, Patrimonio e Polizia Locale si è stabilito quanto di seguito sinteticamente riportato:

- Per il **Mercato Archimede (Tamburi)**, si è confermata l'attuale area sita in Via Archimede-Via Angeli Custodi-Via Deledda, demandando però alle Direzioni tecniche l'elaborazione di un computo metrico per l'eliminazione del massetto a balcone insistente nella precedente area Archimede, valutando inoltre i lavori di rifacimento dello stesso sulla base di opportune prove ed indagini per la realizzazione dell'opera;
- In riferimento al **Mercato di Lama-San Vito**, è stata individuata un'area a San Vito che risulta attualmente di proprietà privata e per la quale, coerentemente con quanto previsto nel D.P.R. nr. 327/2001 (Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), si è stabilito che le Direzioni tecniche procedano con apposito atto di indirizzo ad apporre un vincolo preordinato all'esproprio dell'area, unitamente alla via adiacente necessaria per la risoluzione della problematica dei parcheggi su Viale del Tramonto;
- Relativamente al **Mercato di Talsano**, invece, è stato stabilito che lo stesso rimarrà nell'area attuale ma dovranno essere posti in essere - da parte delle Direzioni tecniche - gli appositi atti tra cui una manifestazione di interesse volta alla ricerca di una nuova area - anche privata - con caratteristiche idonee allo svolgimento del mercato, valutando inoltre l'eventuale acquisizione a patrimonio dell'area corrente;
- In riferimento al **Mercato di Paolo VI**, infine, è stato stabilito che il mercato giornaliero rimarrà nella sede attuale in attesa di apposito bando di assegnazione dei posteggi, così come anche il mercato settimanale rimarrà nella sede attuale nelle more però dello spostamento dello stesso in un'area sita nei pressi di Via della Liberazione su viabilità che dovrà essere però sarà opportunamente dotata dei servizi igienici autopulenti.



La Direzione Sviluppo Economico, con l'approvazione del presente Documento, demanderà alle Direzioni tecniche, l'adozione degli atti necessari e consequenziali per l'espletamento delle procedure di acquisizione delle aree interessate di cui sopra.



CAPITOLO 8

LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

**Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio",
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12**

8.1 Introduzione

Il D.Lgs n. 59 del 23 aprile 2010 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", al Titolo II, e, a livello regionale, il Titolo V, artt. 38-39-40-41-42 del Codice del Commercio, come modificato dalla L.R. 9 Aprile 2018, disciplinano in merito agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Nella fattispecie, oltre a confermare la liberalizzazione delle attività in oggetto, è di competenza comunale l'adozione di provvedimenti di programmazione con l'obiettivo di tutelare sia l'interesse della collettività che, contestualmente, l'interesse degli imprenditori. Con particolare riferimento all'ultimo decennio, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono considerati non più meri strumenti per la fruizione di un servizio, bensì veri e propri strumenti con una più ampia funzione di aggregazione sociale e miglioramento della vivibilità dei luoghi.

In merito al regime autorizzativo limitatamente al centro storico (Zona Urbanistica "A"), a seguito di tavolo tecnico tenutosi nel mese di dicembre 2022 tra l'Azienda Sanitaria Locale, lo Sportello Unico per le Attività Produttive e lo Sportello Unico per l'Edilizia, si è stabilito di avviare le procedure di modifica del Regolamento Edilizio e del relativo Regolamento di Igiene e Sanità pubblica, definendo nuove regole in deroga sull'altezza interna, sui locali spogliatoio, sulle emissioni in atmosfera, sulle dimensioni della cucina e sull'aerazione dei locali.



8.2 Il Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art.1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Taranto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 59/2010 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e ai sensi del Titolo V del Codice del Commercio, come aggiornato dalla Legge Regionale n. 12 del 9 aprile 2018.

Sono escluse dai criteri di programmazione del presente regolamento:

1. le attività disciplinate dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 recante *Disciplina dell'agriturismo*;
2. le attività disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio del Titolo abilitativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
3. la somministrazione gratuita, a fini promozionali, di prodotti alimentari;
4. le imprese artigiane iscritte all'albo per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria e di quanto strettamente necessario alla prestazione del servizio. Per tali esercizi è consentita la somministrazione non assistita;
5. tutte le attività riportate all'art.40 della L.R. n. 24/2015 e al punto 3.1 della tabella A del d.lgs n. 222/2016.

Art. 2 - Principi generali

Il presente Regolamento del Comune di Taranto, ai sensi della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24, così come aggiornata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018, n. 11, disciplina la somministrazione di alimenti e bevande come di seguito riportato:

Art. 38 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande



1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.

Art. 39 - Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi

1. I comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.

2. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma 2. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. E' fatta salva la possibilità per il comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:



- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
- il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
- l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;
- l'impegno al rispetto del CCNL;
- la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.

Art. 40 - Attività non soggette ad autorizzazione

1. Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;

negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi simili, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, autostazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;



e) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;

f) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

g) nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13;

h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41;

i) al domicilio del consumatore.

2. I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4.

Art. 41 - Attività di somministrazione stagionale e temporanea

I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel Comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non



sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010. L'attività è svolta nel rispetto delle norme igienicosanitarie e in materia di sicurezza.

4. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

Art. 42 Esercizio di attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli abilitativi di cui all'articolo 39, concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. Gli stessi titoli abilitativi di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

3. I comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.

Art. 3 - Definizioni

- *somministrazione*: la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;



- *superficie di somministrazione*: l'area attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili;
- *pastigliaggi*: i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati.

- *SCIA*: la segnalazione certificata di inizio attività, come prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), modificato dall'art. 49 della Legge n. 122 del 30.07.2010: *Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria [...].*

- *TULPS*: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza emanato con R.D. 6 novembre 1926 n. 1846 ed approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

- *SUAP*: sportello unico delle attività produttive di cui al regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38,



comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160: soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle attività.

- sorvegliabilità: rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone.

Art. 4 - Finalità

Coerentemente con la normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali e regionali in materia, il presente regolamento persegue le finalità di seguito riportate:

- la tutela del consumatore in termini di informazione, assortimento, sicurezza e approvvigionamento dei prodotti;
- la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- il contenimento dei prezzi;
- l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
- la tutela delle aree di interesse archeologico, storico – architettonico, artistico e la salvaguardia dei locali storici;
- la salvaguardia e il miglioramento della qualità ambientale;
- la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali;



- le esigenze dei soggetti coinvolti nella vendita e nel consumo di alimenti e bevande da soddisfare coerentemente con le peculiarità del territorio;
- favorire gli interventi di promozione del territorio nell'ambito della somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento ai processi di rigenerazione urbana, al recupero di aree dismesse nonché agli obiettivi coerenti con la valorizzazione dello sviluppo sostenibile;
- la semplificazione dei processi amministrativi inerenti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Ulteriori indirizzi da perseguire sono:

- favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore in particolare attraverso l'adeguamento della rete e l'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale;
- perseguire la migliore fruibilità del servizio offerto da ogni esercizio, in ogni parte del territorio comunale e in ogni stagione dell'anno, tenendo presente la necessità della sicurezza alimentare e della tutela della salute, della sicurezza pubblica, nonché l'esigenza della comodità del servizio stesso;
- favorire un'equilibrata dislocazione, sul territorio, degli esercizi, comunque assicurando che tutte le zone urbane siano adeguatamente servite in ogni periodo dell'anno sulla base di politiche di sviluppo concordate;
- tendere, attraverso lo sviluppo sul territorio delle diverse formule di offerta nell'ambito delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ad un mercato del settore pienamente concorrenziale, che offra al consumatore la più ampia offerta;
- salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale anche attraverso la presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- salvaguardare e riqualificare, anche attraverso il sostegno all'avvio di nuove attività di somministrazione, la rete delle zone densamente popolate che a volte manifestano fenomeni di desertificazione;



- garantire l'equilibrio tra lo svolgimento delle attività di somministrazione e le esigenze di tutela e promozione degli aspetti storico-artistici e architettonici nell'ambito dei contesti urbani in cui le medesime sono insediate, con particolare riferimento ai centri storici.
- limitare in alcune zone del proprio territorio comunale a seguito dell'analisi della rete delle attività di somministrazione rapportata ai livelli della domanda di consumi extradomestici, la tendenza ad una progressiva saturazione dell'offerta tale da condizionare il corretto svolgimento della libera competizione tra gli operatori e determinare, di conseguenza, il peggioramento dei livelli di servizio al consumatore, in particolare sotto il profilo dei prezzi, qualità e varietà del servizio stesso;
- alle zone del proprio territorio caratterizzate da contesti artistico-architettonici di particolare pregio e rilievo storico, in cui l'analisi della rete delle attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti aspetti di saturazione tali da determinare, in base a rilevazioni e analisi effettuate, uno squilibrio nel rapporto tra le esigenze di salvaguardia dei contesti artistico-architettonici e lo sviluppo delle attività di somministrazione.

Art. 5 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e ss.mm. (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 24/2015, occorre il rispetto di quanto segue:

- 1) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e ss. mm. ii.;
- 2) essere in possesso di uno sei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della



somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto Nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza.

La vendita, invece, di pastigliaggi negli esercizi commerciali al dettaglio e nelle rivendite di quotidiani e periodici è consentita anche senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010 e Legge Regionale n. 42/2012.

3) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

4) L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con D.M. n.564/1992 recante *Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande*, anche in caso di ampliamento della superficie e successivo D.M. n. 534 del 5 agosto 1994, contenente modificazioni al regolamento di cui sopra.



5) Nella fase di presentazione della domanda di autorizzazione o SCIA deve esserci la disponibilità dell'unità immobiliare (anche se in fase di costruzione o ristrutturazione) cui si riferisce la domanda di autorizzazione o SCIA, a titolo di proprietà, locazione, usufrutto, uso e comodato, anche in forma preliminare.

Art. 6 – Sorvegliabilità

Ai sensi del D.M. n. 564 del 17 dicembre 1992 e del successivo D.M. n. 534 del 5 agosto 1994, recante *modificazione al regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande*, dovrà garantirsi quanto segue:

- Sorvegliabilità esterna dei locali e delle aree adibite - anche temporaneamente o per attività stagionali - alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande consistente in:
 - a) caratteristiche costruttive tali da evitare ogni tipologia di impedimento alla sorvegliabilità di vie di accesso e uscita;
 - b) accesso esclusivo diretto dalla strada o altro luogo pubblico;
 - c) nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.
- Caratteristiche delle vie di accesso tali da non creare alcun impedimento nella fase di ingresso o di uscita dal locale durante l'orario di apertura al pubblico e porta di accesso con apertura verso l'esterno.
- Sorvegliabilità interna dei locali, la cui suddivisione, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non deve essere chiusa da porte o grate munite di serratura o altri sistemi di chiusura che non consentano un accesso immediato.



L'identificabilità degli accessi ai vani interni e alle vie di uscita deve essere assicurata dalla presenza di targhe o analoghe indicazioni luminose.

- Locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Art. 7 – La pubblicità dei prezzi

Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015, il prezzo di vendita al pubblico deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'impiego di un cartello o altre analoghe modalità.

Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto, anche per categorie omogenee di prodotti:

- per tutte le attività di somministrazione mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
- per le attività di ristorazione si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno;
- per le attività con servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.

Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

Tali disposizioni non si applicano ai circoli di cui al d.p.r. 235/2001, nonché alle altre attività di cui all'articolo 41, comma 2 del Codice del Commercio.



Art. 8 - Oggetto e finalità dei criteri di programmazione

Ai sensi dell'art. 39 comma 1 del Codice del Commercio, i comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12 del Codice stesso, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.

I criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

- la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale;
- una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'armonizzazione e l'integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici;
- la tutela dei cittadini/consumatori in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico ed ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla sicurezza pubblica;
- la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e dell'ambiente urbano.

Art. 9 – Zone di programmazione soggette al rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività

Al fine di sviluppare progetti di valorizzazione commerciale e di attrattività turistica, le zone oggetto di programmazione che prevedono - ai sensi del precedente articolo - **il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione** sono le zone urbanistiche "D1 e



D3” dell’attuale strumento urbanistico vigente, ossia da Via Leonida (lato Borgo) fino al Ponte di Pietra di seguito riportate graficamente:



Quartiere Città Vecchia (sito web <http://webgis.sit-puglia.it/taranto>)





Quartiere Borgo (sito web <http://webqis.sit-puglia.it/taranto>)



L'analisi della rete delle attività di somministrazione, rapportata ai livelli della domanda di consumi extradomestici in queste zone della città, ha evidenziato la tendenza ad una progressiva saturazione dell'offerta, tale da condizionare il corretto svolgimento della libera competizione tra gli operatori e determinare, di conseguenza, il peggioramento dei livelli di servizio al consumatore. Pertanto, per queste zone della città (da Via Leonida (lato Borgo) fino al Ponte di Pietra) per l'apertura di nuove attività per l'**esercizio dell'attività di somministrazione** è previsto il **rilascio di autorizzazione e non a SCIA**, nel rispetto dei seguenti indici di servizio e criteri di qualità in appresso indicati:

articolo 22

INDICI DI SERVIZIO

- favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore;
- perseguire la migliore fruibilità del servizio offerto da ogni esercizio in ogni stagione dell'anno, nel rispetto della sicurezza alimentare e della tutela della salute, della sicurezza pubblica, nonché l'esigenza della comodità del servizio stesso;
- tendere, attraverso lo sviluppo sul territorio delle diverse formule di offerta nell'ambito delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ad un mercato del settore pienamente concorrenziale, che offra al consumatore la più ampia offerta;
- salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale anche attraverso la presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande, garantendo l'equilibrio tra lo svolgimento delle attività di somministrazione e le esigenze di tutela e promozione degli aspetti storico-artistici e architettonici.



CRITERI DI QUALITA' (per l'apertura di nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande)¹:

- **Punteggio massimo: punti 200;**

- **Punteggio minimo da conseguire ad esclusione della città vecchia: punti 100.**

¹ Tabella estratta dall'allegato A della DGR 563/2007 Lazio

Nr.	Descrizione Criterio di Qualità	Punteggio
1	Attestato di partecipazione del titolare o del rappresentante legale in caso di società (o del gestore se non coincidente con il primo) a uno o più corsi di specializzazione professionale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (sono esclusi gli attestati obbligatori quali l'HACCP e i titoli abilitativi all'esercizio della somministrazione).	10
2	Bagni destinati al pubblico separati per i due sessi. Pulizia costante dei bagni e presenza di fasciatoio negli stessi.	20
3	Area giochi per bambini coperta e/o scoperta opportunamente attrezzata e a norma con gli standard di sicurezza vigenti, di ampiezza corrispondente ad almeno il 10% della superficie di somministrazione, per gli esercizi con superficie totale del locale >250 mq.	5
4	Numero di posti a sedere in ragione di un posto a sedere ogni 1,5 mq. di superficie di somministrazione	10
5	Insonorizzazione dei locali, certificata da tecnico iscritto all'albo professionale, realizzata anche con pannelli fonoisolanti che garantiscano all'esterno e negli ambienti confinanti una emissione inferiore al 10% dei limiti di legge.	40
6	Climatizzazione del locale.	10
7	Utilizzo di sistemi per risparmio idrico (differenziazione flusso di scarico dei wc, rubinetti provvisti di sensori, recupero acqua di riciclo degli impianti frigoriferi).	15
8	Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico (impianti per lo spegnimento automatico delle luci) o utilizzo di energie	15



Nr.	Descrizione Criterio di Qualità	Punteggio
	rinnovabili.	
9	Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal pubblico esercizio non più di 300 mt lineari non inferiore alla superficie di somministrazione. La distanza sarà misurata dal numero civico principale dell'attività di somministrazione, al numero civico principale del parcheggio, seguendo il percorso stradale accessibile a piedi più breve; l'eventuale attraversamento delle strade deve essere tracciato ad angolo retto, anche fuori da un attraversamento pedonale. Il requisito dovrà essere dimostrato presentando copia del titolo di godimento (atto di proprietà, convenzione con terzi, affitto) unitamente alla planimetria del parcheggio. In caso di contratto non è necessaria la registrazione né la forma dell'atto pubblico: è sufficiente una scrittura privata tra le parti.	15
10	Assenza di videogiochi o apparecchi automatici.	15
11	Descrizione nelle targhette (nei banchi espositivi o nel menù) di tutti gli ingredienti usati e della loro provenienza. Presenza di menù in lingua straniera.	5
12	Servizio di vigilanza esterna dei locali durante l'orario di apertura. Il servizio di sorveglianza può consistere sia nella presenza sul luogo di personale specializzato inviato dall'istituto di vigilanza, sia attraverso l'installazione di un sistema di videosorveglianza collegato ad una centrale operativa e monitorato per tutto il tempo di apertura del locale di somministrazione.	5
13	Attestato a partecipazione na corsi base di lingua straniera	5



Art. 10 – I criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni

In generale, come riportato nell'articolo precedente, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono adottati nel rispetto dei requisiti personali di qualità del servizio.

I requisiti personali riguardano la professionalità dei responsabili e del personale che lavorano nell'impresa mentre i requisiti di qualità sono quelli che devono soddisfare la struttura e l'attività. Tali criteri riguardano tutti gli aspetti dell'attività di somministrazione, e, generalmente, incoraggiano comportamenti più virtuosi rispetto ai minimi previsti dalla legge, quali il possesso di ulteriori titoli oltre quelli obbligatori (attestati di partecipazione a corsi di specializzazione professionale), o virtuosismi ambientali (utilizzo di sistemi per il risparmio idrico ed elettrico, particolare cura nella differenziazione dei rifiuti, utilizzo di apparecchiature per il risparmio energetico, impianti per lo spegnimento automatico delle luci, utilizzo di energie rinnovabili, presenza di riserva idrica), ulteriori attenzioni per le persone (bagni separati e attrezzati per portatori di handicap, presenza del fasciatoio, pulizia frequente, area giochi per bambini, parcheggi su area di proprietà privata adiacente), valorizzazione dei prodotti a km zero e dei prodotti tipici locali, descrizione degli ingredienti e loro provenienza, presenza di menù per celiaci o soggetti allergici, conoscenza di almeno una lingua straniera, menù in doppia lingua, presenza di rete wi-fi, pagamento elettronico con strumenti alternativi al POS, garantire servizi di vigilanza e sorveglianza anche con sistemi collegati ad una centrale operativa, o, ancora, migliorie strutturali (insonorizzazione, abbattimento delle barriere architettoniche).

I criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono adottati nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- divieto o limitazioni all'apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di sicurezza pubblica;



- necessità di evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica e alla sicurezza, soprattutto in zone urbane caratterizzate da un forte grado di criticità;
- esigenza di tutelare e salvaguardare zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

In particolare, ai fini del rilascio del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività, occorre il rispetto dei seguenti criteri qualitativi:

<u>Obiettivi</u>	<u>Criteri</u>	<u>Assoqgettabilità</u>
<i>1. Funzionalità e adeguatezza dei locali, qualità delle strutture e perseguimento di pratiche di sostenibilità ambientale</i>	<p>Obbligo di presentazione, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995 di autocertificazione e/o della documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, ai sensi di legge.</p> <p>Obbligo di realizzazione di idoneo impianto di riserva idrica documentato da apposita relazione redatta da un tecnico abilitato.</p> <p>Obbligo di installazione di elettrodomestici di classe A e A+, di luci a risparmio</p>	<ul style="list-style-type: none">- Nuove Aperture;- Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri;- Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande.



energetico e di riduttori di
flusso di rubinetti*.

**2. Qualificazione dell’offerta
di servizio**

Obbligo di presentare una relazione di progetto dell’attività che contenga, tra l’altro, la tipologia del servizio che si intende offrire, gli eventuali elementi innovativi e l’attività di intrattenimento che si intende eventualmente proporre*.

Obbligo di predisporre idonee attrezzature ed arredi per ospitare le famiglie (ad esempio nursery, attrezzature per scaldare pappe e biberon, ecc...)*.

- Nuove Aperture;
- Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri;
- Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Sub-ingressi in attività esistenti di somministrazione di alimenti e bevande.

**da dichiarare da parte del titolare dell’attività unitamente alla domanda di autorizzazione*



all'esercizio dell'attività.

Art. 11 - Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi

L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alla trasmissione della Domanda di Autorizzazione o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività mediante il sistema telematico in uso all'ufficio SUAP, attraverso la piattaforma online *impresainungiorno*.

È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

Nella Domanda di Autorizzazione o nella SCIA, il soggetto interessato dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio definiti dall'art.71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.;

- il rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità;

- l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;

- l'obbligo per gli esercenti al rispetto del contratto collettivo nazionale del lavoro CCNL;

- la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.



Art. 12 – Altre attività soggette a SCIA

1. Sono inoltre soggette a SCIA e non ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale n.24 del 16 aprile 2015, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da eseguirsi:

a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;

b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, autostazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

e) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;

f) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

g) nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13 del Codice del Commercio;



- h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41 del Codice del Commercio;
- i) al domicilio del consumatore.

2. I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4 del Codice del Commercio.

Art. 13 – Attività di somministrazione stagionale e temporanea

Attività stagionale

Si considera attività di somministrazione in forma stagionale, l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.

Le attività di somministrazione, incluse le manifestazioni con la partecipazione/patrocinio del Comune di Taranto, sono soggette a presentazione di S.C.I.A, indipendentemente dalla zona.

Attività temporanea

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel Comune di Taranto.

Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 5 del Codice, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010. L'attività è svolta nel rispetto delle norme igienicosanitarie e in materia di sicurezza.

Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.



Art. 14 – L’esercizio di attività accessorie

Il titolo abilitativo per l’esercizio della somministrazione concede la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Ai sensi dell’art.42 del Codice del Commercio, lo stesso titolo abilitativo abilita, inoltre previa presentazione di apposita SCIA sul Portale “impresainungiorno”, all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni e purché non vi sia richiamo pubblicitario dell’intrattenimento. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

Le attività di cui sopra svolte durante il periodo estivo all’esterno dei locali nelle aree immediatamente adiacenti in cui avviene la somministrazione, devono rispettare quanto di seguito riportato:

- a. l’intrattenimento musicale non si traduca in concerto o spettacolo per il quale occorre ottemperare alle disposizioni del TULPS e del regolamento di esecuzione;
- b. la tonalità sia debitamente mantenuta ad un livello moderato e comunque all’interno dei valori di decibel previsti dalla legge quadro 447 del 1995;
- c. cessi ogni attività musicale inderogabilmente alle ore 24, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

In tutti i casi restano comunque impregiudicati, gli aspetti attinenti alla tutela della quiete pubblica e all’osservanza delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno dettati dalla legge n. 447/95 e dal d.p.c.m. 14/11/1997 e successive integrazioni e modifiche.



L'Amministrazione comunale si riserva di valutare le situazioni relative ad ogni singolo caso (ubicazione, viabilità) che potrebbero concretizzare fattispecie violative dell'art. 659 c.p. e delle disposizioni vigenti in materia di limiti massimi di esposizione al rumore.

Art. 15 – Validità, rinnovo e revoca delle autorizzazioni

La validità delle autorizzazioni e della SCIA è permanente, con automatico rinnovo in caso di assenza di motivi ostativi e l'onere di eccepire l'impossibilità del rinnovo per la sussistenza dei suddetti motivi ostativi ricade sull'Amministrazione comunale.

1. L'autorizzazione è revocata nei casi in cui:

- a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti prescritti;
- c) vengano meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio, o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. Al fine di consentire all'esercente di provvedere al ripristino dei requisiti mancanti, la revoca ovvero il divieto sono preceduti da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- d) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene presentata la SCIA o domanda di trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- e) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.

2. La proroga di cui al comma precedente, lettere a) e d), non è concessa in caso di colpevole inosservanza delle disposizioni igienico-sanitarie ovvero in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.



3. L'autorizzazione è altresì revocata:

- qualora venga dichiarata la decadenza dell'autorizzazione all'attività dell'impianto di distribuzione di carburanti in connessione del quale era svolta l'attività di somministrazione integrativa;
- per ragioni di ordine pubblico come previsto dall'art. 100 TULPS.

Art.16 – Subingresso

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto fra vivi o per causa di morte, determina il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Esso è comunque soggetto alla presentazione della Domanda di Autorizzazione o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Codice del Commercio.

Art. 17 - Casi particolari di divieto di somministrazione di bevande alcoliche

L'Amministrazione del Comune di Taranto, mediante apposita ordinanza, può disporre il divieto di somministrazione di bevande alcoliche nelle situazioni in cui sia plausibile un abuso delle medesime, al fine di assicurare ordine pubblico e prevenire fenomeni di allarme sociale.

E' consentita la vendita di bevande alcoliche attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.

Art. 18 - Sanzioni

Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in assenza di autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto dalle vigenti disposizioni è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma variabile fra euro 2.500,00 ed euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell'esercizio.



Le violazioni relative all'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza sono sanzionate secondo quanto previsto dal TULPS.

Per chiunque violi le disposizioni in materia di conformità dei locali alle norme edilizie, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi, impatto acustico, sono previste sanzioni per le quali si rimanda alle rispettive vigenti leggi.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che commettano la medesima violazione per due volte in un anno, pur avendo proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, la recidiva viene sanzionata con la sospensione dell'attività.

La sospensione può avvenire anche allorquando venga meno la sorvegliabilità dei locali, per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta.

Art. 19 – Disposizioni finali

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dopo che la delibera del Consiglio Comunale di Taranto, pubblicata all'Albo pretorio, sia divenuta esecutiva come per legge.

Con la sua entrata in vigore cessano di avere efficacia tutte le disposizioni antecedenti che dovessero risultare incompatibili.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme contenute nella Legge Regionale n. 24 del 16/04/2015, come modificata dalla Legge Regionale n. 12 del 9 aprile 2018, e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.



CAPITOLO 9

LA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”, come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, e del Regolamento Regionale 28 marzo 2019 n. 11 recante “L.R. 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”, articolo 3, comma 1, lettera i): requisiti e procedure per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, autostradale e raccordi autostradali.”

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Oggetto del presente regolamento è l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera i) della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, “Codice del Commercio” modificata dalla legge

regionale 9 aprile 2018, n. 12, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come “legge”.

2. Il presente regolamento detta, altresì, disposizioni attuative con riferimento al Titolo VI della legge per gli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, impianti autostradali, a uso privato, marini e di pubblica utilità.

Art. 2 - Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è approvato nel rispetto di quanto disposto da:

– decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

– decreto legislativo 8 settembre 1999 n. 346 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 11



febbraio 1998, n. 32 concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

– decreto Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1971, n. 1269 "Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori di carburanti per autotrazione";

– legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

– decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967";

– decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" nel testo, per brevità citato come "codice della strada";

– decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

– decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

– decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo";

– decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

– decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 "disposizioni



urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

– decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge n. 111 del 15 luglio 2011 “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

– decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;

– Decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

– Decreto Ministero dell’Interno 7 Agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione

delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;

– Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013 “Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;

– decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;

– legge regionale n. 18 del 10.4.2015 “Interventi per favorire la pari opportunità mediante facilitazioni all’utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburanti”;



– legge regionale n. 42 del 3.11.2017 “Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti”.

Il presente regolamento tiene altresì conto di quanto previsto da:

- Linee guida per il recepimento dell’art. 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 recante “disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/10/2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 aprile 2017, n. 17/35/CR8d/C11, finalizzate all’adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale in applicazione del D.Lgs. n. 257/2016;
- Accordo in Conferenza Unificata del 08 marzo 2018 ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 98-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza in materia di carburanti”.

TITOLO I

“RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI SULLA RETE STRADALE ORDINARIA”

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 3 - Classificazione e anagrafe degli impianti

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

a) **impianto generico con attività non oil**: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di



rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;

b) **impianto generico senza attività non oil**: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli e di apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;

c) **impianto senza gestore**: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza assistenza con pagamento anticipato.

2. I nuovi impianti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.

3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi al comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. L'art. 1, commi 100 e 101, della legge n.124/2017 ha introdotto l'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale prevedendo l'obbligo di iscrizione da parte dei titolari degli impianti entro il 24 agosto 2018.

5. Fermo restando il termine del comma 4, i titolari degli impianti implementano l'anagrafe per consentirne la dinamicità anche successivamente a tale data. L'aggiornamento riguarda i seguenti casi:

- a) Apertura nuovi impianti;
- b) Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4, della legge;
- c) Sospensione dell'attività di cui al comma 1, dell'art. 62 della legge;
- d) Dismissione.



6. La verifica dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti è demandato all'Ufficio delle Dogane prima del rilascio al gestore dell'impianto del registro di carico e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché al comune per i casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5.

TITOLO II

INCOMPATIBILITÀ E VERIFICHE

Art. 4 - Verifiche comunali

1. Il Comune di Taranto effettua le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n.32/98, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art.1, comma 5 del D.lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.lgs. 346/1999.
3. Il Comune, entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica, accerta presso gli Enti ed Uffici preposti l'idoneità tecnica degli impianti, previsto dall'art. 44, comma 3 della legge, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

Articolo 5 - Incompatibilità, definizioni

1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dal Comune ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:



a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada;

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada.

2. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.

3. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno o fuori dai centri abitati situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.

4. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l'attività entro nove mesi dall'accertamento del Comune. Il titolare dell'impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il Comune di Taranto dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti, alla Regione ed all'ufficio delle Dogane.



TITOLO III

ZONE SUPERFICI E AREE SVANTAGGIATE

Art. 6 - Zone territoriali omogenee a livello comunale

1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al d. m. n. 1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse

storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri

storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C)

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale,

(zone D ed F);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).

Art. 7 - Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all'articolo 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e incolumità degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle



norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all'eventuale sosta degli autoveicoli che all'utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all'utilizzo dei servizi igienici.

2. L'area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l'efficienza energetica dell'impianto, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Ubicazione degli impianti nel territorio comunale

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicate nelle zone omogenee D ed F (ZONA 3) nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del PRG. Qualora l'area sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.

2. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del codice della strada, le strutture relative ai nuovi impianti e quelli esistenti che avviano progetti di adeguamento devono rispettare i distacchi previsti.

3. Il Comune può riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati.



4. Per la individuazione dei centri abitati si fa riferimento a quanto disposto dal codice della strada, art. 3, punto 8, e dal DPR n. 495/1992.

Art. 9 - Indici di edificabilità, corsie, parcheggi

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei carburanti ed i volumi tecnici necessari all'attività non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili.

Le dimensioni delle strutture dell'impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti parametri:

a) Impianto generico con attività non oil: le strutture devono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità stabilite dal Comune nelle proprie previsioni urbanistiche per le zone e sottozone B, C, D ed F, all'interno delle quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, così come nelle zone precedentemente indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art. 16, comma 5, lett. a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;

b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza;

2. La localizzazione degli impianti di carburanti nelle zone omogenee agricole E costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, previa dotazione da parte del Comune del piano strategico previsto



dall'art. 12, comma 1, della legge, contenente le direttive e gli indirizzi per il funzionamento dell'attività di distribuzione di carburanti.

Art. 10 - Tipologie nuovi impianti

1. I nuovi impianti, come previsto dall'art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall'art. 11.

2. I nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie a quattro corsie, due per senso di marcia, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'art. 378 del DPR n. 495/1992.

3. Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.

4. E' consentita l'apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

Art. 11 - Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6/4/2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo:

a) per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D.



Lgs. 257/2016;

b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas

naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;

c) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.

2. Le cause di incompatibilità tecnica per l'installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.

3. La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:

a) la misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;

b) la misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.

c) la misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL

va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada.

4. L'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1,



deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal Comune.

Art. 12 - Attività integrative

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative così come indicate all'art. 45, comma 3, della legge.

2. Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.

3. Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

Art. 13 - Salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio

1. Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio di cui all'art. 51 della legge, è consentita la prosecuzione dell'attività prevista, anche in proprio da parte dell'amministrazione comunale, qualora non vi siano altre richieste.

TITOLO V

PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 14 - Autorizzazione per nuovi impianti



1. Il Comune di Taranto rilascia le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del Comune di Taranto ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:

- a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) la località in cui si intende installare l'impianto;
- c) la disponibilità dell'area sulla quale intende realizzare l'impianto;
- d) tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;
- e) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.

3. Il SUAP verifica:

- a) la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del decreto presidente repubblica n. 151/2011 e decreto ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
- b) il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.

4. Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 44, comma 1, della legge. Qualora ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a



provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione lo stesso SUAP decide in base alla documentazione agli atti.

Art. 15 - Modifiche

1. Le modifiche sugli impianti previste all'art. 46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l'impianto.
2. per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo le procedure stabilite dal D.M. 07.08.2012.
3. Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette al SUAP:
 - a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;
 - b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
 - c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'art. 16.
4. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, l'installazione di attrezzature per l'erogazione di AdBlue, del combustibile per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al SUAP che ne trasmette copia al Comando Prov.le VV.F, e all'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti.



Art. 16 - Potenziamento e ristrutturazione totale

1. Le modifiche previste all'art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le modalità di cui all'art. 14.
2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.
3. Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo prevista dall'articolo 11.

Art. 17 - Impianti ad uso privato e contenitori-distributori rimovibili

1. La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c), di cui dall'articolo 48, comma 1 della legge, è presentata al SUAP del Comune di Taranto con le modalità previste dal precedente art. 14.
2. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture.

Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli



automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

3. L'installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c), di cui all'articolo 48 comma 3, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del Comune. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l'iscrizione presso la Camera di Commercio riporta espressamente l'attività di autotrasporto.

4. Per l'attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), previsto dai commi 1 e 3, il titolare dell'impresa trasmette al SUAP:

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;

b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;

5. Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza si applica l'art. 62 comma 3, lett. a), punto 8, della legge.

Art. 18 - Impianti marini e avio

1. La domanda di autorizzazione di impianti marini previsti dall'articolo 49, e avio ad uso pubblico previsti dall'art. 43, comma 1, lett. G) della legge è presentata al SUAP del Comune di Taranto con le modalità previste dal precedente art. 14.

2. Il PAU deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali e l'avvertenza che, in caso di inosservanza, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 62 comma 3, lett. a), punto 7, della legge.

Art. 19 - Prelievo e trasporto carburanti in recipienti/contenitori

1. Gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 50 della legge possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa



presentazione dell'autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

Art. 20 - Collaudo

1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all'articolo 16, comma 1, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto. L'istanza è corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012.
2. Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta convoca la commissione di collaudo prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.
3. Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all'esercizio dell'impianto.
4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di € 150,00, a carico della ditta richiedente.

Art. 21 - Esercizio provvisorio

1. Scaduto il termine di cui al comma 2, dell'articolo 20, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.
2. La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.



3. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

TITOLO VI

Orari e turnazioni

Art. 22 - Principi generali

1. Il Comune di Taranto determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, come previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge, sentite le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 3, comma 3 della legge.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.

Art. 23 - Orari di apertura – assistenza automobilisti in condizione di disabilità – self-service - turni di riposo

1. Il Comune di Taranto, nel rispetto del citato orario omogeneo regionale stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. b), può determinare annualmente gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, tenendo conto delle richieste dai gestori e delle esigenze territoriali, escludendo gli impianti che effettuano esclusivamente la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì della settimana immediatamente successiva.
2. Sugli impianti non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.



3. Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità “servito”, ovvero con l’assistenza del titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l’assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto per il sistema di rifornimento senza servito, nel rispetto della l.r. 18/2015.

4. Le attività integrative presenti sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie in materia di orari.

Art. 24 - Servizio notturno - ferie

1. Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità “servito” tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

2. Ai fini conoscitivi i titolari degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al Comune di Taranto che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.

3. La sospensione dell’attività di distribuzione dei carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d’intesa con il titolare dell’autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al comune e provvede a pubblicizzare sull’impianto la chiusura.

Art. 25 - Deroghe

1. Il Comune di Taranto può derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico.



La deroga non può complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell'anno.

2. Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili "GNC, GNL e GPL" gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura e chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

Art. 26 - Cartellonistica - pubblicità dei prezzi - comunicazioni all'utenza

1. E' fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati di cui al d.lgs 206/2005 ed alla legge 27/2012. Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.

2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

Art. 27 - Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono obbligati ad attuare le procedure di dismissione come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.

2. Al Comune, cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti ai sensi della l.r. n. 42/2017, compete anche la salvaguardia del territorio



nel rispetto del comma 5, dell'art. 61 della legge, con l'obbligo nei confronti dei titolari degli impianti che cessano l'attività alla rimozione delle attrezzature.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 28 - Comunicazioni alla Regione

1. Per le finalità di cui all'art. 2, lett. i) della legge, il SUAP comunica alla Regione i PAU relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell'attività e le autorizzazioni alle attività integrative.
2. I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL comunicano alla Regione l'erogato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Agenzia delle Dogane comunica annualmente alla Regione i dati relativi agli erogati degli impianti.
4. La Regione può richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

Art. 29 - Esame delle domande precedenti

1. Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione.
2. Qualora il Comune di Taranto ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione integrativa, si applica la procedura prevista dall'art. 14, comma 4.



Art. 30 - Adeguamento e prevalenza del regolamento

1. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e delle diverse attività integrative presenti sugli impianti, il Comune può individuare idonee forme di incentivazione di tipo urbanistico aventi carattere regolamentare in caso di installazione di GNC, GNL, GPL e/o idrogeno.
2. Il presente regolamento prevale sulle norme regolamentari, sugli strumenti urbanistici e disposizioni comunali e, ove vi siano disposizioni, criteri e parametri comunali in contrasto si applicano i criteri ed i parametri stabiliti con il presente Regolamento.



CAPITOLO 10

FORME SPECIALI DI VENDITA

La Legge Regionale 24/2015 “Codice del Commercio”, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, detta specifiche disposizioni in materia di disciplina delle forme speciali di vendita al dettaglio.

10.1 Gli spacci interni

- 1) La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e soggetta ad apposita SCIA al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico che non abbiano accesso dalla pubblica via.
- 2) Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, la persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita.

10.2 Vendita al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici

- 1) La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa adibito in modo

Esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita. **L’avvio di tale attività è soggetto a SCIA da presentare telematicamente al Comune di Taranto, ad eccezione del perimetro sito nelle zone D1 e D3 dell’attuale strumento urbanistico vigente.**



- 2) La vendita è subordinata ai requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.
- 3) Se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, devono essere osservate le norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) L'utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture è subordinato a SCIA.
- 5) Le successive installazioni o disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP che le trasmette all'ASL.
- 6) E' consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.

10.2.1 Vendita al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici nelle zone urbanistiche D1 e D3

- 1) Il Comune di Taranto intende esercitare il proprio potere limitativo, per motivi imperativi di interesse generale, all'interno delle zone urbanistiche D1 e D3 dell'attuale strumento urbanistico vigente. Ossia tale divieto riguarderà da Via Leonida (lato Borgo) fino al Ponte di Pietra, come dai quadrilateri di seguito riportati graficamente:





Quartiere Città Vecchia (sito web <http://webgis.sit-puglia.it/taranto>)





Quartiere Borgo (sito web <http://webgis.sit-puglia.it/taranto>)



- 2) All'interno dei perimetri sopra individuati all'interno delle zone D1 e D3 dell'attuale strumento urbanistico, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono vietati l'apertura e il trasferimento di sede (dall'esterno dei suddetti perimetri) di attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici in apposito locale ad esso adibito.
- 3) Tale provvedimento limitativo è assunto per imperativi motivi di interesse generale, quali la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la tutela dell'ambiente urbano, l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di evitare assembramenti e affollamenti che possano arrecare disturbo della quiete pubblica nonché in modo da arginare il degrado urbano delle zone interessate da tale intervento e consentire così ai residenti una migliore vivibilità del territorio.
- 4) Vengono escluse, dalle limitazioni di cui ai precedenti commi, le attività esistenti, ossia quelle attività che alla data di approvazione del presente Regolamento, abbiano già avviato apposito procedimento di avvio/trasferimento/subentro in tali zone.
- 5) Le attività esistenti nelle zone urbanistiche D1 e D3 sopra individuate, per motivi imperativi di interesse generale, quali la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la tutela dell'ambiente urbano, l'ordine e la sicurezza pubblica, dovranno adeguare le proprie attività alle seguenti condizioni:
- a. Installazione sistemi di controllo (es. videosorveglianza, messaggi audio) all'accesso al locale allo scopo di evitare la presenza all'interno di più utenti contemporaneamente. Ciò potrà avvenire attraverso l'installazione di sistemi di controllo oppure attraverso la regolarizzazione degli accessi tramite presidio fisico da parte di un operatore dipendente dell'azienda o tramite servizio di vigilanza in remoto. Il wi-fi libero andrà spento dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo.



- 6) **Le attività esistenti di cui sopra dovranno adeguare le proprie attività alle condizioni riportate al comma 6 entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.**

10.3 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

- 1) La vendita al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
- 2) E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
- 3) Nella SCIA di cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico di attività.
- 4) Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
- 5) Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
- 6) Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.



7) Alle vendite di cui all'articolo 59 si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

7 bis) Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

10.4 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

- 1) La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del Comune.
- 2) Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. ed il settore merceologico di attività.
- 3) L'impresa che intende avvalersi di incaricati per l'esercizio dell'attività, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
- 4) L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti.
- 5) Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
- 6) Le disposizioni concernenti gli incaricati, si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
- 7) Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5, è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
- 8) Alle vendite di cui al presente articolo, si applicano altresì le disposizioni di cui al d.lgs.206/2005.



9) L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore, così come definito all'articolo 4, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4, 5, 6 e 8.

9) bis Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.



CAPITOLO 11

SANZIONI E NORME FINALI

11.1 Competenza della vigilanza e dei provvedimenti sanzionatori

1. La competenza per le violazioni delle disposizioni di cui alla L.R. 24/2015 e del presente Documento Strategico del Commercio fa capo al Comune di Taranto. Allo stesso Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento.
2. Il Comune di Taranto è competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza*).
3. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, di somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione di carburanti e di commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015 (così come definiti dall'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 *Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e successive modificazioni*), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilacinquecento a euro 15 mila e alla chiusura immediata dell'esercizio.
4. Nel caso di operatori su aree pubbliche la chiusura è integrata dal sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse, nonchè degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. Per i distributori di carburante a uso pubblico, il Comune dispone inoltre la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.



6. Le violazioni alle prescrizioni della L.R. 24/2015 e al presente Documento Strategico del Commercio, diverse da quelle considerate ai commi 3, 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro 3 mila.

7. In caso di particolare gravità o di recidiva, la competente autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

8. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere sospese anche quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.

9. L'attività è sospesa fino a tre giorni, nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dal Comune di Taranto per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.

10. Per accertati motivi di pubblico interesse o per evidenti ragioni di sicurezza, il Comune può disporre la sospensione dell'impianto di distribuzione di carburanti su strada.

11. Qualora le fattispecie di cui ai commi 3 e 7, avvengano in un esercizio di somministrazione, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del R.D. 773/1931 (*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*).

11.2 Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. Il titolare può sospendere volontariamente la propria attività dandone comunicazione al Comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato.

2. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti su area autostradale non possono sospendere l'attività dell'esercizio.



3. Il titolo abilitativo è revocato:

a) qualora il titolare:

1. chiuda volontariamente l'attività;
 2. non avvii l'attività entro sei mesi dalla data del titolo stesso; periodo esteso a un anno per le medie strutture di vendita e due anni per le grandi strutture di vendita;
 3. non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
 4. sospenda l'attività per un periodo superiore al massimo previsto al comma 1;
 5. in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato all'interno di una fiera per due manifestazioni consecutive, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;
 6. in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a 1/3 delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;
 7. rifornisca da un impianto marino il carburante a veicoli stradali;
 8. rifornisca da un impianto a uso privato il carburante a terzi;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;
- c) qualora l'impianto di distribuzione di carburante non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del Comune.

11.3 Provvedimenti sanzionatori da parte della Regione Puglia

1. La Regione può richiedere al Comune, la chiusura di un esercizio non in possesso dell'autorizzazione per grande struttura di vendita ovvero la revoca dell'autorizzazione rilasciata in maniera non conforme alla presente legge.



2. In caso di mancata attuazione, la Regione decorsi novanta giorni dalla data della richiesta, nomina a carico del Comune inadempiente, un commissario ad acta per l'attuazione dei necessari provvedimenti.

3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento conseguente.



Allegati:

- Tavola grafica “Zona commerciale Comparto 1”;
- Tavola grafica “Zona commerciale Comparto 2”;
- Tavola grafica “Zona commerciale Comparto 3”;
- Tavola grafica “Zona commerciale Comparto 4”;
- Tavola grafica “Zona commerciale Comparto 5”;
- Tavola grafica “Zona commerciale Comparto 6”;
- Tavola grafica “Zona commerciale Isole Amministrative Comparto 7”.

